

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione. (26A02664) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Arienzo.
(26A02572) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 27 aprile 2026.

**Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Pa-
olo BARELLI.** (26A02665) Pag. 42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 19 maggio 2026.

**Modifiche ordinarie al disciplinare di produ-
zione della denominazione di origine protetta
«Grana Padano».** (26A02573) Pag. 43

DECRETO 19 maggio 2026.

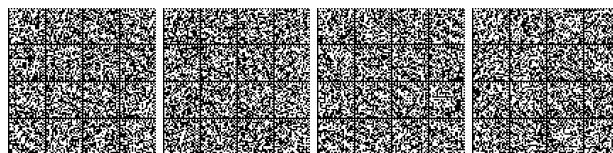
**Modifiche ordinarie al disciplinare di produ-
zione della denominazione di origine protetta
«Ricotta Romana».** (26A02574) Pag. 60

DECRETO 19 maggio 2026.

**Aggiornamento del Registro nazionale delle
varietà e dei cloni di vite.** (26A02577) Pag. 66



Ministero dell'economia e delle finanze		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Gedeon Richter». (26A02538) .		Pag. 93
DECRETO 20 marzo 2026.		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto secco nativo (3-6:1) derivato da radice di genziana (<i>Gentiana lutea</i> L.), fiori di primula (<i>Primula veris</i> L.), romice crespo (<i>Rumex crispus</i> L.), fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i> L.), verbenza (<i>Verbena officinalis</i> L.) (1:3:3:3:3). Solvente di estrazione: etanolo 51 % (m/m), «Sinupret Sinusite». (26A02539).		Pag. 94
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto denominato @ ON Network di cui al regolamento (UE) 2021/1149 del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) 2021-2027. (Decreto n. 1/2026). (26A02564)		Pag.	67	
Ministero dell'interno		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base sumatriptan, «Sumatriptan Klaria». (26A02540). .		Pag. 95
DECRETO 22 aprile 2026.		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dobutamina cloridrato, «Dobutamina Bioindustria Lim». (26A02555).		Pag. 96
Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. (26A02518).		Pag.	69	
Ministero della giustizia		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefepime dicloridrato monoidrato, «Cepim». (26A02556). .		Pag. 96
DECRETO 12 maggio 2026.		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fentanil, «Fentanil Zentiva». (26A02557).		Pag. 97
Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia al Sottosegretario di Stato Sen. Andrea Ostelari. (26A02619)		Pag.	85	
DECRETO 12 maggio 2026.		Comunicato relativo all'avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A02648)		Pag. 98
Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia al Sottosegretario di Stato sen. Alberto Balboni. (26A02620).		Pag.	85	
Presidenza del Consiglio dei ministri		Autorità nazionale anticorruzione		
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE		Revisione del regolamento concernente la collaborazione tra l'Autorità nazionale anticorruzione e altri enti per lo svolgimento di attività formative. (26A02578)		Pag. 98
DECRETO 22 aprile 2026.		Ministero dell'economia e delle finanze		
Riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2026. (26A02576)		Pag.	86	
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 maggio 2026 (26A02579)		Pag. 98
Commissione nazionale per le società e la borsa		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 maggio 2026 (26A02580)		Pag. 99
DELIBERA 14 maggio 2026.		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 maggio 2026 (26A02581)		Pag. 99
Modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate. (Delibera n. 23979). (26A02554).		Pag.	90	
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 maggio 2026 (26A02582)		Pag. 100
Agenzia italiana del farmaco		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 maggio 2026 (26A02583)		Pag. 100
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido folico, «Acido Folico Zentiva». (26A02537)		Pag.	92	
Ministero dell'interno		Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Calvi Risorta. (26A02575) .		Pag. 101



ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 422^a seduta pubblica mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

26A02664

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Arienzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Arienzo (Caserta) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arienzo (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Arienzo (Caserta) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Aldo Aldi - viceprefetto a riposo;

dott. Fabio Bernaudo - viceprefetto aggiunto;

dott. Marco Serra - dirigente di II fascia Area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2026, registro n. 1237

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Arienzo (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati all'esito delle consultazioni amministrative tenutesi il 20 e 21 settembre 2020, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione a risultanze di natura investigative e giudiziarie, dalle quali sono emersi collegamenti tra l'amministrazione comunale di Arienzo e ambienti prossimi alla criminalità organizzata, è sorta l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di valutazione anche tramite una



specifica attività di monitoraggio. Pertanto, il prefetto di Caserta, con decreto del 18 settembre 2025, il cui termine è stato prorogato per ulteriori tre mesi, ha disposto l'accesso presso il Comune di Arienzo, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ha notizia che sin dall'ottobre 2023 vi fossero delle indagini che riguardassero il sindaco di Arienzo, il quale, all'attualità, è indagato del delitto di corruzione aggravata dall'agevolazione mafiosa, unitamente ad un imprenditore ritenuto contiguo alla criminalità organizzata, procedimento giudiziario nel quale è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis del codice di procedura penale, in data 4 febbraio 2026. L'inchiesta si colloca in una più ampia indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha disvelato un articolato sistema affaristico-criminale preordinato alla illecita aggiudicazione degli appalti pubblici indetti da alcune amministrazioni comunali e da altri enti regionali.

Risulta inoltre che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 2 settembre 2025, su richiesta dell'autorità indagante ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del primo cittadino di Arienzo, a séguito della quale il prefetto di Caserta, con provvedimento del 9 settembre 2025, ha sospeso dalla carica il predetto amministratore, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, detto provvedimento di sospensione poi revocato il 19 settembre 2025, data in cui la misura cautelare è venuta meno per l'annullamento disposto dal tribunale del riesame di Napoli.

Per meglio delineare la figura del sindaco di Arienzo è altresì utile precisare che il medesimo ha ricoperto la carica di consigliere comunale in precedenti consiliature e che dal 1° marzo 2026 è stato rieletto alla carica di consigliere provinciale di Caserta; egli, inoltre, è rappresentante dell'unione delle province d'Italia (UPI) nell'ambito del comitato europeo delle regioni (CdR). In relazione a tali risultanze di natura investigativa e giudiziaria, dalle quali sono emersi collegamenti tra l'amministrazione comunale di Arienzo e ambienti prossimi alla criminalità organizzata, è sorta l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di valutazione anche tramite una specifica attività di monitoraggio. Pertanto, il prefetto di Caserta, con decreto del 18 settembre 2025, il cui termine è stato prorogato per ulteriori tre mesi, ha disposto l'accesso presso il Comune di Arienzo, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Caserta, sentito nella seduta del 23 marzo 2026 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - consesso integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Napoli e del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria di Capua Vetere - ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto (nonostante l'annullamento del citato provvedimento cautelare) della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Su quel territorio comunale risulta, infatti, censita la presenza di diversi gruppi camorristici, in particolare anche di esponenti riconducibili al cartello «dei casalesi», le cui attività criminali tendono a condizionare la pubblica amministrazione, perseguendo i propri interessi soprattutto nel settore degli appalti pubblici e avvalendosi spesso di imprenditori ad essi contigui che fungono da collettori nel rapporto tra criminalità, imprenditoria e politica, come confermano le risultanze giudiziarie che interessano anche il Comune di Arienzo.

Venendo a trattare più in dettaglio la vicenda processuale d'interesse - dalla quale sembra emergere un'inestricabile commistione tra l'esercizio delle pubbliche funzioni e l'interesse privato di amministratori comunali e consorterie mafiose -, si evince che il sindaco di Arienzo avrebbe accettato l'appoggio elettorale di un imprenditore, considerato figura di raccordo con i sodalizi imprenditoriali collegati al «clan dei Casalesi», in cambio della revoca dell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani già aggiudicato ad una ditta e, così, consentire all'impresa seconda classificata nella procedura di gara di divenire l'effettiva aggiudicataria dell'incanto: ditta quest'ultima amministrata di fatto da un altro imprenditore anch'egli implicato nella stessa vicenda giudiziaria in quanto ritenuto consapevole del descritto legame corruttivo.

Come rilevato dalla commissione di accesso, dal momento dell'insediamento dell'attuale amministrazione comunale, la prima società affidataria del servizio è stata destinataria di una serie di pretestuose contestazioni a fronte delle quali veniva disposta l'applicazione di penali che determinavano dapprima il recesso dell'impresa e, successivamente, la

risoluzione anticipata del rapporto contrattuale da parte del comune, con il subentro della ditta seconda classificata; ciò per le ingerenze esercitate dal primo cittadino sulle scelte amministrativo-gestionali attribuite ex lege ai responsabili dei competenti uffici comunali.

L'accordo illecito tra il detto imprenditore e il sindaco di Arienzo sarebbe maturato in vista delle elezioni provinciali del dicembre 2023, e avrebbe garantito all'amministratore comunale di essere poi eletto consigliere provinciale. Peraltro, le attività info/investigative hanno dato riscontro dei rapporti e degli incontri avvenuti tra i due a conferma - come si rileva da risultanze di natura giudiziaria - dell'esistenza di uno stretto e, verosimilmente, non cristallino rapporto di frequentazione.

Figura di rilievo delle vicende correttive in esame e rappresentata dal più volte menzionato uomo d'affari, ritenuto essere il punto di raccordo tra ambienti e interessi imprenditoriali, politici e camorristici nel settore degli appalti pubblici della Provincia di Caserta. Il predetto, già destinatario in passato di diversi provvedimenti cautelativi restrittivi, risulta condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso con sentenza della Corte di cassazione del 16 aprile 2015. Risulta, infatti, che sin dalla fine dell'anno 2000 ha prestato la propria opera di intermediazione tra gli amministratori locali e una cosca mafiosa del casertano, in modo da agevolare l'aggiudicazione degli appalti pubblici nel settore dei rifiuti ad imprese compiacenti, indirizzando ingenti flussi di denaro a beneficio di consorterie criminali. Peraltro, tali risultanze sono avvalorate anche da dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, confermate dal fatto che il ruolo di collettore di interessi illeciti continua ad essere operato dal predetto imprenditore «(...) in un contesto contrassegnato (...) da legami e cointeressenze tra criminalità organizzata, imprenditoria e politici locali», tra i quali anche il sindaco di Arienzo.

La sussistenza di un rapporto intenso e continuo con il citato amministratore comunale è tale da incidere sul buon andamento e sull'imparzialità dell'apparato amministrativo dell'ente locale, interferenze e condizionamenti che trovano ulteriore conferma nelle illegittimità che hanno contrassegnato tutta la procedura di assunzione nel Comune di Arienzo di uno stretto familiare del citato imprenditore. Il censato procedimento, avviato per mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2000, si è concluso con l'assunzione di un soggetto non idoneo a rivestire la qualifica professionale richiesta con l'avviso pubblico, in quanto privo del titolo di studio specificamente richiesto, a pena di esclusione, dalla procedura di selezione.

Inoltre, sempre nell'intento di favorire il candidato prescelto, non è stato dato il necessario risalto ai requisiti di onorabilità necessari per poter svolgere quelle pubbliche funzioni, essendo la persona assunta, già alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, raggiunta da una misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni, ex art. 24 del codice antimafia, disposto con decreto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel settembre 2020, provvedimento definitivo emesso su beni riferibili ai profitti del predetto imprenditore «(...) riconducibili a posizioni economico-politiche da questi conseguite anche grazie alla contiguità al clan (...)». Nonostante ciò, il Comune di Arienzo, in data 24 aprile 2023, ha proceduto alla stipula del contratto di lavoro che è da ritenersi inficiato non soltanto per la mancanza dei requisiti di cui sopra ma anche per l'evidente conflitto di interesse e/o incompatibilità del presidente della commissione esaminatrice dal momento che la stessa ricopriva contemporaneamente anche l'incarico di responsabile del procedimento, avendo firmato tutti gli atti di avvio della procedura nonché la determina di nomina della commissione giudicatrice.

L'influenza di detto imprenditore si rileva anche dalle risultanze emerse da fonti tecniche di prova che dimostrano l'esistenza di un rapporto diretto con almeno parte dell'apparato politico/amministrativo dell'ente locale, e in particolare con i responsabili di alcuni degli uffici comunali, specialmente di area tecnica.

A questo riguardo, come più dettagliatamente descritto nella relazione prefettizia, viene richiamata la vicenda concernente il rilascio da parte dell'ufficio tecnico comunale di permessi a costruire di dubbia legittimità in favore di soggetti con legami di parentela con il più volte citato imprenditore, nonché la questione relativa all'indebita fruizione da parte del sindaco di Arienzo di un c.d. *superbonus* connesso a pratiche edilizie.

Oltre alle rilevate interferenze sull'andamento gestionale del Comune di Arienzo, il lavoro della commissione d'indagine ha fatto emergere molte e ricorrenti anomalie procedurali negli affidamenti diretti di lavori e di servizi, procedure spesso caratterizzate da gravi violazioni del principio di rotazione di cui all'art. 49, decreto legislativo n. 36/2023, dal ricorso frequente alle proroghe degli affidamenti, dalla mancanza degli atti di programmazione degli acquisiti di beni e servizi in violazione dell'art. 37, decreto legislativo n. 36/2023, dall'ingerenza di amministratori comunali nelle attività squisitamente gestionali in violazione del principio di separazione delle competenze tra gli organi elettivi e l'apparato burocratico.



Ciò è stato riscontrato, in particolare, nell'ambito delle competenze dell'ufficio tecnico i cui affidamenti sono stati spesso indirizzati alle imprese legate da una rete di cointeressenze economiche con una ditta direttamente riconducibile allo stesso sindaco di Arienzo, benché formalmente intestata ad un suo stretto familiare; impresa che ha iniziato ad essere operativa dal febbraio 2022 dopo l'avvenuta elezione alla carica sindacale. In realtà, la ditta in questione sembra essere «il fulcro di un sistema attorno al quale gravitano una serie di imprese che hanno beneficiato nel corso del mandato di sindaco di affidamenti diretti, di valore significativo, da parte del Comune di Arienzo...». Di fatto, le verifiche ispettive hanno accertato l'esistenza di un vero e proprio sistema di affidamenti pubblici dal quale avrebbero tratto giovamento le società legate da rapporti economici con la menzionata società.

In sostanza, i dati raccolti dal lavoro ispettivo e dalle indagini delle forze di polizia portano tutti ad ipotizzare l'esistenza di società interposte, «vuote» o strumentali in quanto prive di adeguata struttura aziendale o organizzativa, alle quali aggiudicare o affidare direttamente i lavori o i servizi comunali, la cui reale esecuzione viene però effettuata da altra impresa «attraverso opachi (...) e non autorizzati meccanismi di subappalto o sub affidamenti (...)»; a tali commesse segue poi la cessione del credito alla società interponente, che è la vera beneficiaria degli affidamenti pubblici e che si identifica, appunto, nell'impresa riconducibile al primo cittadino di Arienzo. Occorre precisare che sebbene la cessione del credito sia uno strumento consentito, esso può rivelarsi sospetto laddove le società sono riconducibili agli stessi soggetti, potendo essere utilizzato per schermare il beneficiario effettivo dei pagamenti; inoltre, tale sistema integra nel caso specifico (quantomeno) una situazione di conflitto di interesse, vietata dal codice degli appalti, in quanto compromette l'imparzialità della stazione appaltante e altera la libera concorrenza.

A ciò si aggiungono le gravi e ripetute anomalie sottese alle procedure di affidamento diretto a tali società.

A questo proposito la commissione d'accesso ha rilevato che alcune commesse pubbliche sono state assegnate a imprese non iscritte nelle *white list* operanti in settori di attività per le quali, invece, è obbligatoria tale iscrizione; ciò è avvenuto nel caso di lavori comunali concernenti la realizzazione di pavimentazioni in cemento armato, tipologia di interventi che richiede l'iscrizione nelle predette «liste pulite»; peraltro, risulta che l'impresa assegnataria è stata costituita subito dopo l'elezione del sindaco di Arienzo e che il titolare della stessa è un dipendente della società c.d. «interponente» di cui si è detto sopra.

Allo stesso modo anomalie molto gravi hanno segnato l'aggiudicazione dei servizi cimiteriali, attività tra le più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. A tal riguardo viene segnalato che all'operatore economico scelto non è stata richiesta l'iscrizione nelle *white list* né il comune ha verificato l'esistenza di detto requisito, condizione necessaria e imprescindibile per l'assegnazione di tale servizio pubblico; solo tardivamente è stata chiesta detta certificazione che però non sana la menzionata irregolarità.

È altresì emblematico e significativo di una gestione propensa al mancato rispetto delle disposizioni normative che la commessa sia stata ulteriormente prorogata di due anni e sei mesi - durata della proroga disposta fino al 6 aprile 2026 e per un tempo superiore all'originario affidamento - a favore della stessa società, e ciò in violazione dell'art. 120, decreto legislativo n. 36/2023 che ammette la proroga solo in casi eccezionali e con il precipuo scopo di assicurare la continuità del servizio in presenza di una nuova gara in corso di svolgimento.

Viene rilevato, altresì, che anche un affidamento diretto del servizio di vigilanza risulta palesemente *contra legem*, in quanto assegnato ad una società priva dell'autorizzazione prefettizia richiesta dall'art. 134 TULPS; inoltre, rispetto a tali procedure di carattere squisitamente tecnico-gestionale, sono emerse prepotentemente le ingerenze del sindaco e di assessori comunali - come, peraltro, confermato alla commissione d'indagine in sede di audizione dallo stesso responsabile dell'ufficio comunale competente in materia - dai quali proveniva direttamente la scelta di chi potesse beneficiare delle commesse e delle proroghe contrattuali. Rileva al riguardo il fatto che le società che hanno svolto quel servizio si sono sempre avvalse della prestazione di un soggetto controindicato vicino agli ambienti malavitosi del territorio e avente indiretti rapporti parentali con il sindaco di Arienzo.

Ulteriori irregolarità sono state evidenziate dall'organo ispettivo che ha accertato affidamenti disposti in favore di ditte non iscritte alla cassa edile, requisito necessario in caso di specifiche tipologie di lavori. Elementi significativi del «sistema» operante presso il Comune di Arienzo si evincono, altresì, dal contenuto di alcune determine che hanno attribuito ad una ditta incarichi di collaborazione tecnica nonostante nella stessa non figurassero figure professionali idonee ai compiti affidati.

Dai contenuti della relazione prefettizia emerge pertanto l'esistenza di una fitta rete di cointeressenze economiche e intrecci contabili tra le imprese affidatarie, alcune delle quali riconducibili di fatto allo stesso sindaco di Arienzo o ad altri amministratori comunali, che lascia ipotizzare - unitamente all'opacità e alle anomalie delle procedure praticate - l'esistenza di «un sistema in cui, attraverso un meccanismo articolato di cessioni di credito e fatturazioni, si favoriva un gruppo ristretto di operatori economici collegati, in via diretta o indiretta, al primo cittadino».

Peraltro, risulta che anche la gestione contabile e fiscale di molte delle ditte assegnatarie di commesse comunali, tra cui anche quella riferibile al primo cittadino e al suo parente prossimo, siano curate dallo stesso professionista ritenuto contiguo, per rapporti di natura parentale e professionale, a soggetti controindicati per mafia.

Viene altresì segnalato che tra le ditte beneficiarie di commesse comunali ve n'è una considerata espressione dell'imprenditoria camorrista, il cui titolare ha stretti rapporti parentali con soggetti controindicati contigui al locale contesto malavitoso e operanti in settori sensibili quali l'estrazione degli inerti e la produzione di calcestruzzo.

Parimenti sintomatica della permeabilità dell'amministrazione comunale a forme di condizionamento della criminalità organizzata appare la vicenda, puntualmente delineata nella relazione della commissione d'indagine, connessa alla gestione di un impianto sportivo comunale affidato (con apposita convenzione ormai scaduta dal mese di aprile 2022) ad una associazione sportiva i cui organi direttivi, rinnovati a partire dal novembre 2022, risultano essere composti da soggetti controindicati, uno dei quali condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale.

In conclusione, l'analisi degli elementi raccolti in sede ispettiva, corroborati dalle risultanze di natura investigativa e giudiziaria, fanno ipotizzare l'esistenza di un complesso sistema di affidamenti pubblici caratterizzato da un generalizzato conflitto di interessi, finalizzato ad avvantaggiare una cerchia ristretta di operatori economici controindicati nonché legati da opache cointeressenze con il sindaco ed altri amministratori comunali, a detrimento dell'imparzialità, del buon andamento della pubblica amministrazione e della libera concorrenza.

Peraltro, l'irregolare andamento dell'azione politico-amministrativa del Comune di Arienzo ha avuto effetti negativi anche sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, che ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 247-bis del decreto legislativo, n. 267/2000, in conseguenza delle criticità strutturali dovute alla incapacità di riscuotere le morosità e i canoni di utenza.

Dall'esame della relazione della commissione di indagine e della relazione del prefetto di Caserta si evidenzia, oltre a una grave *mala gestio* della cosa pubblica, una evidente assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale.

In particolare, i contenuti di dette relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tali elementi, come sopra evidenziato, sono stati oggetto di esame e valutazione nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che all'unanimità si è espresso sulla sussistenza di collegamenti diretti o indiretti tra singoli amministratori, dirigenti dell'ente e la criminalità organizzata, e su forme di condizionamento degli stessi.

Nella stessa riunione del citato comitato l'autorità giudiziaria ha fatto rilevare che «la permeabilità dell'ente alle logiche della criminalità organizzata è chiara come anche l'asservimento ad essa da parte del sindaco».

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione prefettizia e in quella della commissione di indagine, hanno posto in rilievo una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Arienzo volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Arienzo, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 13 aprile 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI





Il Prefetto di Caserta

Prot. n. 972/OI:S/R

Caserta, 23 marzo 2026

Al Signor Ministro dell'Interno
ROMA

OGGETTO: Comune di Arienzo (CE) -- Relazione ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Con decreto prefettizio n. 2703/SIDS/R del 18 settembre 2025 è stata costituita la Commissione di accesso presso l'amministrazione comunale di Arienzo (CE) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, su delega della S.V., conferita con provvedimento ministeriale n. 17102/128/21(24) -- Affari Territoriali 0000-3583/3 del 16 settembre 2025.

La citata richiesta di delega è scaturita dall'esigenza di approfondire alcuni presunti legami tra esponenti politici dell'ente e ambienti prossimi alla criminalità organizzata. Infatti, già in data 4 ottobre 2023, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta aveva dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale, informatica e locale, con contestuale informazione di garanzia nei confronti, tra gli altri, del OMISSIS, indagato, in quella fase, per il reato di turbata libertà degli incanti in concorso, aggravato dall'agevolazione mafiosa.

Nel prosieguo del suddetto procedimento, in data 2 settembre 2025, il GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica IDDA, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS, con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti del citato OMISSIS, indagato non più per il reato di turbata libertà degli incanti, ma per il delitto di corruzione aggravata dall'agevolazione mafiosa (riqualificato dal GIP come corruzione *tout court*), unitamente a OMISSIS, il quale ultimo, come si dirà *infra*, rappresenta una figura acclarata come contigua alla criminalità organizzata.

In conseguenza dell'applicazione di detta misura cautelare, il OMISSIS, con provvedimento prefettizio n. 121391 del 9 settembre 2025, è stato sospeso dalla carica ai



sensi dell'art. 11 D.lgs. n. 235/2012 sino al 19 settembre 2025, data nella quale è stata dichiarata cessata la causa di sospensione, a seguito all'annullamento dell'ordinanza cautelare del GIP, disposto dal Tribunale del Riesame di Napoli il 17 settembre 2025, per le motivazioni che saranno di seguito evidenziate.

Appare utile evidenziare che l'inchiesta in esame si colloca nell'ambito di una più vasta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica-IDDA presso il Tribunale di Napoli concernente un articolato sistema affaristico/criminale preordinato alla illecita aggiudicazione di appalti pubblici indetti da alcune aziende sanitarie locali e da taluni comuni delle province di Benevento, Napoli e Caserta.

Prima di soffermarsi sulle vicende sottese all'indagine penale afferente al comune di Arienzo e sui relativi sviluppi processuali, da cui l'Organo ispettivo ha tratto utili elementi a supporto delle proprie conclusioni, va in via preliminare osservato che, come noto, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra procedimento penale e procedimento ex art. 143 TUEL. Infatti, il procedimento ex art. 143 TUEL è autonomo rispetto al giudizio penale, essendo evidentemente diversi i suoi presupposti che prescindono dall'accertamento di responsabilità penalmente rilevanti.

In questa prospettiva, invero, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito come *"...il rapporto tra responsabilità penale e scioglimento ex art. 143 Tuel non sia biunivoco, essendo i due accertamenti svolti su differenti latitudini e per distinte finalità (repressivo il primo, preventivo il secondo): in tal senso, dall'indagine penale l'autorità di pubblica sicurezza può assumere elementi per motivare la propria scelta, ma non deve limitarsi a recepire passivamente gli esiti della prima."* (ex plurimis, cfr. TAR Lazio, sent. n. 12736/2025 del 26/06/2025)

Ciò premesso, si rappresenta che la Commissione di accesso, composta dal OMISSIS, dalla OMISSIS e dal OMISSIS, si è insediata il 22 settembre 2025 e, a seguito della proroga di ulteriori tre mesi per il completamento degli accertamenti di competenza, disposta con decreto n. 3598/SIDS/R del 12 dicembre 2025, ha concluso i suoi lavori e depositato la propria relazione in data 17 marzo 2026 (all. 1).

Nella riunione del 23 marzo 2026 è stato sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (C.P.O.S.P.), integrato con la partecipazione dei rappresentanti delle Procure della Repubblica interessate, in ordine al contenuto della relazione (all. 2).



Rimandando al prosieguo della presente proposta per i relativi approfondimenti, si anticipa sin d'ora che, nonostante l'annullamento del provvedimento di custodia cautelare disposto dal Tribunale del Riesame di Napoli, l'attività di indagine svolta dalla Commissione e le complessive risultanze condivise in sede di C.P.O.S.P. hanno fatto emergere concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti tra la criminalità organizzata di tipo mafioso ed esponenti dell'amministrazione comunale di Arienzo, in un contesto connotato dall'inerzia ovvero dalla scarsa capacità di reazione del consiglio comunale alle varie forme di condizionamento della criminalità organizzata e a tutte le situazioni di *mala gestio* dell'amministrazione, che hanno causato la compromissione del relativo buon andamento, dell'imparzialità e del regolare funzionamento dei servizi ad essa attribuiti.

Delle predette risultanze si riporta una sintesi esplicativa.

Il comune di Arienzo (5.290 abitanti), cui la legge assegna dodici consiglieri, ha rinnovato i propri organi elettivi in occasione delle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, con l'elezione a Sindaco del OMISSIS, candidato della lista n. 1 "OMISSIS", a cui sono stati attribuiti otto seggi di maggioranza, mentre i restanti quattro sono stati attribuiti al gruppo di minoranza.

La giunta comunale, interessata da vari avvicendamenti nel corso della consiliatura, risulta attualmente composta dal summenzionato OMISSIS, dal vicesindaco/assessore OMISSIS e dagli assessori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.

La civica Assise è composta, oltre che dai predetti soggetti, dal presidente del consiglio comunale OMISSIS (dimissionario a decorrere dal 2 gennaio 2026), sostituito da OMISSIS, dai consiglieri di maggioranza: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e dai consiglieri di minoranza: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.

Particolare rilievo assume, tuttavia, la figura di OMISSIS: egli oltre a ricoprire la carica di OMISSIS, è anche rappresentante dell' OMISSIS, per il mandato gennaio 2025/gennaio 2030 e dal 1° marzo 2026 è stato rieletto alla carica di OMISSIS. Inoltre,



ha già ricoperto la carica di consigliere comunale dal OMISSIS al OMISSIS nonché dal OMISSIS al OMISSIS.

Bastano già questi dati per evidenziare la centralità di OMISSIS nelle vicende amministrative dell'ente: la risalente esperienza politica e la pluralità di cariche ricoperte negli anni ne fanno, infatti, quasi l'assoluto protagonista nell'ambito del contesto in disamina.

L'organizzazione amministrativa del comune di Arienzo, invece, è articolata in quattro settori, affidati ai seguenti responsabili: OMISSIS (Settore I - Amministrativo, Affari Generali, SUAP, Istruzione, Segreteria). OMISSIS (Settore II - Ragioneria, Tributi e personale, fino all'11 marzo 2026, poi sostituito da OMISSIS: Settore III Ufficio tecnico Lavori Pubblici e Assetto e utilizzazione del territorio). OMISSIS (Settore IV Vigilanza Polizia Locale).

Per quanto riguarda il contesto criminoso, il territorio in cui ricade il comune di Arienzo, come noto, è stato contrassegnato storicamente dalla presenza stabile ed egemone del clan camorristico denominato "OMISSIS", operante fin dagli inizi degli anni '80.

A seguito della disarticolazione della fazione "OMISSIS" in conseguenza delle varie inchieste giudiziarie degli anni duemila, alcune propaggini criminali sono, poi, confluite nella fazione "OMISSIS", ancora operante in San Felice a Cancelli e comuni limitrofi e dedita, per lo più, al traffico di sostanze stupefacenti e ad attività estorsive.

Nondimeno, la Commissione d'indagine ha osservato come permanga la manifesta vocazione imprenditoriale del cartello dei "OMISSIS" che continua ad operare trasversalmente nell'intero territorio provinciale (e non solo) anche tramite condotte corruttive e collusive di funzionari pubblici al fine di garantirsi l'illecita aggiudicazione di appalti pubblici gestiti, tra l'altro, dagli enti locali.

Riguardo a tale ultimo aspetto, l'Organo ispettivo ha evidenziato che il citato clan opera attraverso soggetti che fungono da collettore nel rapporto criminalità-imprenditoria-politica, proprio come avvenuto nel comune di Arienzo, ove viene in



rilievo la figura di OMISSIS, detto OMISSIS, connotata da uno spiccato interesse imprenditoriale nel settore dei rifiuti e tradizionalmente legato, unitamente al fratello OMISSIS (entrambi di OMISSIS) alla famiglia OMISSIS.

Peraltro, la circostanza che nel territorio di riferimento convergano interessi criminali riconducibili, pur sempre, al cartello del *clan* OMISSIS, trova conferma anche nelle vicende giudiziarie che hanno portato, nell'anno 2017, allo scioglimento del consiglio comunale del confinante comune di San Felice a Cancelli, per ritenuti collegamenti diretti ed indiretti di quell'amministrazione comunale con il citato *clan* OMISSIS.

Ebbene, nel contesto così delineato, si colloca la recente inchiesta giudiziaria che ha interessato il comune di Arienzo, il cui *excursus* procedimentale può essere così brevemente ricapitolato:

- in data 4.10.2023, la P.G. ha dato esecuzione al decreto di perquisizione personale, informatica e locale proc. pen. n. OMISSIS emesso dalla DDA di Napoli in data 3.10.2023;
- gli ulteriori sviluppi investigativi hanno portato, poi, all'adozione, da parte del GIP del Tribunale di Napoli, della sopra citata ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS R.M.C. del 2.9.2025 eseguita il 9.9.2025 - nei confronti, tra gli altri, di OMISSIS e OMISSIS con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nonché nei confronti del OMISSIS, ristretto agli arresti domiciliari, ritenendo sussistente a carico degli stessi, tra l'altro, la gravità indiziaria per il reato di corruzione ed escludendo l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Va precisato che nella richiesta di applicazione di misure cautelari, la Procura della Repubblica procedente ha contestato a carico di OMISSIS anche il reato ex art. 416 bis c.p., ritenendolo *intraneo* al *clan dei* OMISSIS sulla base delle condotte descritte nel capo provvisorio di imputazione n. 1 riportato nella medesima ordinanza di custodia cautelare. Tuttavia, tale ultima ipotesi di reato è stata esclusa dal GIP, la cui ordinanza, su tale punto, è stata impugnata dal PM ed è tuttora pendente il procedimento di appello;



- successivamente, il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato le misure cautelari applicate nei confronti, tra gli altri, di OMISSIS e OMISSIS, con proprie ordinanze, rispettivamente, in data 17.09.2025 e 23.09.2025;
- in data 4.2.2026, la Procura della Repubblica-DIDA di Napoli ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., contestando a carico di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS il delitto p. e p. dagli artt. 319-321, 416 bis. 1 c.p., ovvero le condotte di corruzione aggravata dall'agevolazione mafiosa già ipotizzate in sede di richiesta di applicazione delle misure cautelari nei confronti degli stessi indagati (si ribadisce che la contestazione del reato ex art. 416-bis c.p., a carico di OMISSIS, è oggetto di appello da parte del PM).

Ciò posto, si osserva che, rispetto a tale vicenda giudiziaria, la Commissione di accesso, sulla base degli atti esaminati e delle ulteriori notizie info-investigative sottese alla medesima indagine penale, ha ricostruito uno scenario in cui, indipendentemente dalla qualificazione penalistica dei fatti, il OMISSIS non ha esitato ad intrattenere rapporti con il citato OMISSIS, che poi si sono rilevati quali fattori che hanno finito per condizionare, come si dirà *infra*, l'attività amministrativa dell'ente sotto diversi aspetti.

Infatti, come già accennato, nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS OMISSIS, il OMISSIS, anche sulla base dell'imputazione confermata nell'avviso di conclusioni delle indagini penali, avrebbe accettato l'appoggio elettorale di OMISSIS, figura di raccordo con i sodalizi imprenditoriali collegati al *clan dei* OMISSIS, come prezzo per revocare l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in Arienzo (aggiudicato alla ditta OMISSIS e poi effettivamente revocato), così da consentire alla seconda classificata (la OMISSIS, amministrata di fatto da OMISSIS, consapevole del legame corruttivo intercorrente fra OMISSIS e OMISSIS) di divenire aggiudicataria dell'incanto. Tale accordo illecito, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe correlato all'appoggio elettorale che OMISSIS avrebbe garantito a OMISSIS per le elezioni a consigliere provinciale.

Al di là della connotazione penalistica delle condotte ascritte al OMISSIS, la Commissione di indagine ha piuttosto avvalorato i legami che sono emersi dal compendio



info-investigativo raccolto dagli organi inquirenti e che fanno da sfondo a quelle deviazioni funzionali dell'azione amministrativa dell'ente bene evidenziate nella relazione di accesso.

I rapporti intercorsi tra OMISSIS e OMISSIS, infatti, trovano riscontro nelle intercettazioni telefoniche, ambientali e nelle acquisizioni fotografiche effettuate dalla P.G. nel corso delle indagini.

In particolare, la Commissione ha evidenziato che l'autovettura in uso al OMISSIS (OMISSIS, intestata alla OMISSIS) è stata più volte osservata presso l'abitazione del pregiudicato OMISSIS tra settembre 2022 e aprile 2023, a conferma dell'*"esistenza di uno stretto, e verosimilmente non cristallino, rapporto [...] tra i due (cfr. ordinanza n. OMISSIS e n. OMISSIS., datata 17 settembre 2025 del Tribunale del Riesame di Napoli).*

Inoltre, il OMISSIS è stato intercettato almeno in due occasioni (il 30 agosto e il 28 settembre 2023) mentre discuteva con OMISSIS, fuori dagli uffici comunali, su vari aspetti amministrativi dell'ente, a riprova dell'ascendente del pregiudicato OMISSIS sugli equilibri e sulle dinamiche decisionali interne allo stesso (cfr. ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli OMISSIS, avente n. OMISSIS n. OMISSIS RGGIP e n. OMISSIS RMC, datata 2 settembre 2025).

Pertanto, gli incontri avvenuti presso l'abitazione di OMISSIS trovano conferma altresì nelle dichiarazioni rilasciate dagli stessi indagati (OMISSIS e lo stesso OMISSIS) in sede di interrogatorio preventivo.

Oltre alle circostanze sopra richiamate, che saranno oggetto di appositi approfondimenti nel prosieguo, dagli elementi informativi acquisiti dalla Commissione di accesso, è emerso che una delle figure maggiormente rilevanti è, come detto, quella di OMISSIS che ricorre frequentemente, soprattutto nell'ambito del rapporto con il OMISSIS e con ambiti dell'apparato amministrativo comunale.

OMISSIS, infatti, risulta essere un punto di riferimento nel panorama mafioso locale, è un noto OMISSIS nel settore dei rifiuti, eletto OMISSIS nelle elezioni OMISSIS, tradizionalmente legato alla famiglia camorristica "OMISSIS" del clan dei OMISSIS.



Da tempo punto di raccordo tra ambienti ed interessi imprenditoriali, politici e camorristici nel settore degli appalti pubblici della provincia di Caserta, OMISSIS, già destinatario di diversi provvedimenti cautelari restrittivi, è stato coinvolto, unitamente al OMISSIS, nell'inchiesta denominata "OMISSIS", che ha disvelato le infiltrazioni del *clan dei OMISSIS* negli appalti pubblici, ambito nel quale lo stesso OMISSIS è risultato essere l'interfaccia tra la criminalità organizzata (tra gli altri di OMISSIS, nipote del boss OMISSIS "OMISSIS"), gli imprenditori e i referenti politici locali.

Tale quadro ha trovato definitiva conferma nella sentenza n. OMISSIS del 17 febbraio 2014 della Corte di Appello di Napoli (1° Sez. Penale), divenuta poi definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione n. OMISSIS del 16 aprile 2015, con la quale i OMISSIS sono stati condannati per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso.

Infatti, sin dalla fine dell'anno 2000, il predetto soggetto, unitamente al OMISSIS, ha prestato la propria opera di intermediazione tra gli amministratori degli enti locali e la famiglia "OMISSIS", così da agevolare l'aggiudicazione degli appalti pubblici nel settore dei rifiuti ad imprese compiacenti, indirizzando ingenti flussi di denaro a beneficio di tale consorceria criminale.

Sarcerato il OMISSIS, OMISSIS ha trasferito la propria residenza nel **Comune di Arienzo**, luogo di origine della OMISSIS. OMISSIS e, lungi dall'aver dismesso il suo ruolo nel panorama criminale locale, come confermato dalle evidenze penali del recente procedimento penale n. OMISSIS della DDA di Napoli, risulta aver mantenuto rapporti con ambienti camorristici e in particolare con noti esponenti del *clan dei OMISSIS*, tra cui OMISSIS e OMISSIS.

Peraltro, lo spessore criminale del predetto OMISSIS viene bene ricostruito nel capo 1) di imputazione riportato nella più volte richiamata OCC del 2.9.2025, ove il PM, nel contestare il delitto ex art. 416 bis c.p. (punto in ordine al quale come precisato sopra pende l'appello proposto dalla DDA) ha evidenziato, tra l'altro, che *"...OMISSIS, già condannato in via definitiva come concorrente nel delitto associativo mafioso, a partire dal 2010, accresceva notevolmente la sua caratura mafiosa, divenendo partecipe del*



clan (gruppo OMISSIS) con il ruolo di stabile referente nel settore degli appalti inerenti la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la sanificazione ospedaliera.

Egli, infatti, durante la sua detenzione – seguita alla condanna irrevocabile per concorso esterno nel clan dei casalesi – diveniva innanzitutto punto di riferimento per i detenuti appartenenti al clan dei OMISSIS (gruppo OMISSIS) ...; inoltre, scegliendo di non collaborare con la Giustizia, guadagnava rispetto ed autorevolezza non solo all'interno del clan (tanto da essere visto, dopo la sua scarcerazione, come una certezza di affidabilità agli occhi di altri affiliati alla cosca), ma anche fra imprenditori ed esponenti politici che, per ringraziarlo del silenzio, gli offrivano piena disponibilità per costruire un sistema affaristico da lui gestito e finalizzato ad infiltrare nella pubblica amministrazione (principalmente, taluni comuni del casertano e le ASL campane) le imprese di suo riferimento. Avvalendosi, infatti, della spendita del nome del clan e dell'autorevolezza mafiosa nelle more conquistata, OMISSIS contattava OMISSIS (figura camorristica già intranea al clan OMISSIS ed a quello dei OMISSIS) per organizzare con lui l'infiltrazione in alcune pubbliche amministrazioni (taluni comuni del casertano e le ASL OMISSIS, di OMISSIS, di OMISSIS e di OMISSIS), grazie alla quale capacità di infiltrazione egli consentiva ad una ristretta cerchia di imprenditori di aggiudicarsi importanti appalti pubblici, sia nel settore della raccolta dei RSU sia in quella delle sanificazioni ospedaliere. Nel primo caso, infatti, egli colludeva con esponenti politici delle stazioni appaltanti e, nel secondo caso, impediva ai concorrenti di partecipare agli incanti, così da far assegnare a tali imprenditori gli appalti a cui erano interessati, risultando questi ultimi come unici partecipanti agli incanti... ”

Il ruolo di primo piano del OMISSIS è ulteriormente confermato anche nella parte motivazionale della citata ordinanza di custodia cautelare. Infatti, il GIP, sebbene abbia escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis .1 c.p., pure ipotizzata dalla Procura in sede di richiesta di applicazione della misura cautelare, ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al patto corruttivo sotteso al subentro della OMISSIS nella gestione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani nel comune di Arienzo.

Infatti, il citato GIP, sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed



ambientali svolte nel corso delle indagini, ha confermato come risulti inquietante e di assoluto rilievo "... *la capacità del OMISSIS, fondata sulla esistenza di una ramificata rete di conoscenze, di penetrare nel tessuto connettivo del sistema amministrativo, a livello locale e regionale, della gestione di rifiuti*" (decisiva in tal senso, la conversazione captata in data OMISSIS a bordo dell'auto del sodale OMISSIS - sulla cui posizione ci si soffermerà nel prosieguo- nella quale quest'ultimo viaggiava con OMISSIS - cfr. pag. OMISSIS OCC).

In particolare, risulta che OMISSIS abbia assunto nuovamente un ruolo attivo nella gestione illecita degli appalti pubblici, in un contesto contrassegnato, ancora una volta, da legami e cointeressenze tra criminalità organizzata, imprenditoria e politici locali, tra i quali figura anche il OMISSIS.

Quanto sopra trova conferma anche nelle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, tra cui OMISSIS, genero del noto boss OMISSIS, capo dell'omonima fazione del *clan dei* OMISSIS, OMISSIS, primogenito del boss OMISSIS, detto "OMISSIS" oltre dal citato OMISSIS, personaggio in passato legato ai clan "OMISSIS" e "OMISSIS" e indagato nell'ambito dello stesso procedimento penale che vede coinvolti OMISSIS, il OMISSIS e l'imprenditore OMISSIS per corruzione nella procedura di avvicendamento nell'appalto della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Arienzo in favore della OMISSIS.

Da tali dichiarazioni non solo emerge la figura di OMISSIS (unitamente a quella OMISSIS) come quella di un soggetto prossimo agli ambienti della criminalità organizzata, a conferma di una continuità di condotta che, sia prima che dopo la sua scarcerazione, non si è mai interrotta, ma trova riscontro anche il suo ruolo di interfaccia della criminalità organizzata con imprenditori e politici, all'interno di ciò che viene definito il "OMISSIS", ossia un collaudato meccanismo corruttivo nel quale gli interessi dell'imprenditoria, direttamente o indirettamente collegata alla criminalità organizzata, incontrava la disponibilità di referenti politici locali ad esercitare pressioni e ingerenze nelle procedure di aggiudicazione delle commesse pubbliche in cambio di vantaggi illeciti.



In particolare, tale sistema viene riferito anche dal citato OMISSIS, il quale ha rilasciato dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, nel descrivere le dinamiche del consolidato rapporto personale tra OMISSIS e il OMISSIS, OMISSIS.

Proprio all'interno di tale rapporto, a causa dell'influenza esercitata da OMISSIS, sarebbe maturata la scelta dell'amministrazione comunale, di cui si sarebbe interessato anche il OMISSIS, di rescindere il contratto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, stipulato con la società OMISSIS, così da far subentrare la seconda classificata, la società OMISSIS, riconducibile all'imprenditore OMISSIS, non indifferente alle dinamiche criminali e, a sua volta, parte del suddetto sistema corruttivo.

In particolare, come rilevato dalla Commissione di accesso (*cf.* Relazione pagg 54 e ss.), dopo l'insediamento della Giunta OMISSIS, la società OMISSIS è stata destinataria di una serie di pretestuose contestazioni da parte dell'amministrazione a fronte delle quali veniva disposta l'applicazione di penali, che determinavano dapprima il recesso dell'impresa e successivamente la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale da parte del Comune, con il subentro della OMISSIS¹ dell'imprenditore OMISSIS. La suddetta pretestuosità delle contestazioni mosse ad OMISSIS sarebbe d'altro canto confermata dall'esito del contenzioso civile tra la predetta società e l'Ente locale, conclusosi con una transazione dal valore di 50.000 euro pagata da quest'ultimo in favore dell'impresa.

Tale vicenda può essere verosimilmente spiegata in ragione dell'influenza esercitata da OMISSIS sul OMISSIS, che ha indotto quest'ultimo ad esercitare forme di ingerenza nelle scelte amministrative-gestionali *ex lege* attribuite ai responsabili dei competenti uffici comunali (nella specie soprattutto all' OMISSIS).

Il diretto coinvolgimento del OMISSIS è peraltro affermato anche da OMISSIS, amministratore unico della OMISSIS, che in data 09 dicembre 2021 ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di OMISSIS nei confronti di OMISSIS e

¹ la OMISSIS è stata raggiunta da provvedimento interdittivo antimafia (diniego di iscrizione nella cd. *white list*), emesso dalla Prefettura di OMISSIS, n. OMISSIS del 17 maggio 2024. All'esito del contenzioso giudiziario, tenuto conto dell'avvenuto mutamento della compagine societaria, la citata Prefettura di OMISSIS con provvedimento n. OMISSIS del 27 novembre 2025 ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94Bis del d. lgs. n. 159/2011 per la durata di 1 anno.



dell'OMISSIS, evidenziando come il OMISSIS si fosse attivamente interessato alle frizioni e ai contenziosi in atto tra il Comune ed OMISSIS, partecipando anche ad appositi "tavoli tecnici".

Nondimeno, il sistema sinora delineato, nella prospettiva della prevenzione antimafia sottesa all'istituto ex art. 143 TUEL, già appare sintomatico di una rete di collusioni messa in atto da soggetti la cui estrazione criminale non appare essere messa in discussione nemmeno dalla esclusione, da parte del GIP, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa sub capo 5) dell'imputazione provvisoria. Infatti, da un lato rileva la **figura del OMISSIS** ovvero di un soggetto che, come già accennato sopra, all'epoca in cui ha avuto rapporti con il OMISSIS, risultava già essere stato condannato, ad anni OMISSIS e mesi OMISSIS di reclusione, con sentenza della Corte di Appello di Napoli per il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ex artt. 81-110 - 416 bis c.p., divenuta irrevocabile il 26.03.2015; dall'altro, viene in rilievo la figura di OMISSIS che, nel capo 1) di imputazione provvisoria riportata in OCC, viene qualificato come soggetto già intranco al clan OMISSIS ed a quello dei OMISSIS.

La sussistenza di tale rapporto tra OMISSIS e OMISSIS e la sua idoneità ad incidere sul buon andamento e sull'imparzialità dell'apparato amministrativo del Comune di Arienzo è riconosciuta, peraltro, non solo nell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli del 2 settembre 2025, ma anche nel successivo provvedimento di annullamento di quest'ultima, adottato dal Tribunale del Riesame di Napoli il 17 settembre 2025. Infatti, al netto degli eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti nella vicenda e nonostante l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare per la presunta insussistenza di un accordo corruttivo tra il OMISSIS e OMISSIS, *"quanto meno nei termini delineati nel capo di imputazione provvisoria"*, per quanto qui di interesse, è possibile comunque evidenziare come anche il Tribunale *de libertate* abbia riconosciuto *"l'esistenza di uno stretto, e verosimilmente non cristallino, rapporto tra il OMISSIS [...] ed il OMISSIS, nell'ambito del quale si collocano verosimilmente, ad esempio, le modalità (quanto meno singolari) di assunzione della OMISSIS del primo presso l'ente comunale [...], vicenda in linea di principio idonea, anche da sola, a*



giustificare il sostegno elettorale promesso dal OMISSIS al OMISSIS nei dialoghi intercettati all'esterno degli uffici comunali" (cfr. Relazione della Commissione di Accesso -- d'ora in poi Relazione -- pag. 48 e ss.).

Proprio la procedura di assunzione della OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS, come OMISSIS all'interno del Comune, su cui ci si soffermerà in seguito, unitamente alle risultanze delle indagini penali di cui sopra nonché la presenza di opache dinamiche afferenti a varie procedure di evidenza pubblica gestite dall'Ente, confermano la sussistenza di legami tra il OMISSIS, settori dell'apparato amministrativo del Comune e la criminalità organizzata locale, con particolare riferimento alla figura del pregiudicato OMISSIS.

Tali elementi possono essere verosimilmente definiti come fattori eziologici che hanno determinato l'insorgere della situazione di generalizzata confusione e di totale incapacità dell'apparato amministrativo di svolgere le proprie funzioni, così come ravvisato dalla Commissione di Accesso nel corso delle attività ispettive.

D'altro canto, in un'intercettazione del 28 aprile 2023, evidenziata nella relazione della Commissione di indagine, relativa ad una conversazione privata tra OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS, possono essere ravvisati elementi indiziari circa la sussistenza di un rapporto personale tra lo stesso OMISSIS e l' OMISSIS (responsabile, sino OMISSIS, del Settore OMISSIS nonché responsabile del Settore OMISSIS) nonché tra quest'ultimo e il OMISSIS.

Il suddetto funzionario comunale viene descritto dai OMISSIS, come emerge dal contenuto di una conversazione intercettata dagli organi inquirenti e richiamata nella relazione d'accesso, come un soggetto sempre disponibile ad accogliere le richieste di OMISSIS, oltre che pronto a dare seguito a tutte le sollecitazioni provenienti dal OMISSIS, aspetto quest'ultimo in un certo senso confermato dallo stesso OMISSIS in sede di audizione personale del OMISSIS (cfr. Relazione pag. 145).

Infatti, OMISSIS avrebbe instaurato con la OMISSIS e in particolare con OMISSIS un rapporto di completa sintonia. Ciò sarebbe confermato, oltre che dall'attribuzione a OMISSIS dell'incarico di responsabile del Settore OMISSIS), per il quale lo stesso



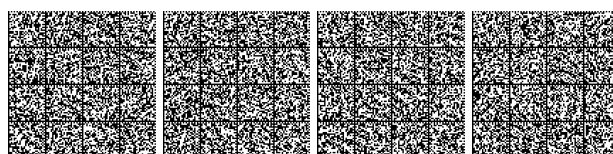
risultava sprovvisto di adeguati titoli di studio c/o di idonee capacità professionali, anche dalle presunte illegittimità nella gestione di vari procedimenti amministrativi evidenziati dalla Commissione d'indagine.

Al riguardo si può citare, da un lato, il rilascio da parte del Comune di Arienzo di permessi a costruire di dubbia legittimità in favore di OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente OMISSIS e OMISSIS di OMISSIS (*cf.* Relazione pagg. 81 e ss.) e, dall'altro, la vicenda che ha coinvolto lo stesso OMISSIS nel rilascio di un permesso a costruire, poi decaduto per mancata comunicazione di inizio lavori e che, pertanto, potrebbe rendere indebita la fruizione da parte dello stesso del cd. OMISSIS (*cf.* Relazione pagg. 123 e ss.).

Particolari criticità sono state rilevate, poi, nel settore delle procedure assunzionali promosse dal Comune di Arienzo, con particolare riferimento alla procedura di mobilità obbligatoria che ha consentito alla stessa OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, di essere assunta come OMISSIS.

Infatti, dagli accertamenti effettuati dall'Organo ispettivo sono emersi elementi sintomatici che consentono, secondo il principio del *"più probabile che non"*, di ricollegare la suddetta procedura alla penetrazione delle logiche e degli interessi mafiosi all'interno del Comune, con la conseguente compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dello stesso.

La procedura di assunzione che ha coinvolto la OMISSIS (*cf.* Relazione pagg. 71 e ss.) è stata avviata a partire dalla delibera della Giunta comunale n. 11 del 2 febbraio 2023, con la quale è stato aggiornato il programma triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 2023/2025. A seguito di tale delibera, il 21 febbraio 2023, il responsabile del OMISSIS, OMISSIS, in qualità di OMISSIS, ha avviato la procedura di assunzione per mobilità ai sensi dell'art. 34 bis del D.lgs. 165/2000, richiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione Campania (Settore ORMEL - Servizio Politiche del Lavoro la comunicazione) la eventuale presenza di personale in disponibilità in possesso, tra l'altro, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:



- *“essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento, anche di primo livello in base al nuovo ordinamento, in giurisprudenza o scienze politiche o discipline economiche e sociali [...] ovvero titoli di studio equiparati”;*
- *“inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi”.*

La Regione Campania, in data 27 febbraio 2023, indirizzata anche al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta - CUB (ente in liquidazione), ha riscontrato la suddetta richiesta, comunicando di non avere personale disponibile per la figura in argomento, invitando, nel contempo, il Comune a rivolgersi al predetto Consorzio.

Con nota del 28 febbraio 2023, il CUB ha riscontrato la nota della Regione Campania inviando al Comune di Arienzo una lista dei soggetti disponibili, tra i quali, figuravano OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente OMISSIS e OMISSIS del già citato OMISSIS. Entrambi tali soggetti, tuttavia, non solo non erano in possesso dei titoli di studio richiesti, avendo conseguito il solo diploma di ragioniere, ma non possedevano neppure i requisiti di OMISSIS richiesti in materia.

Orbene, al netto della figura di OMISSIS, soggetto gravemente controindicato per reati di tipo mafioso, che non ha preso parte alla procedura, va evidenziata la circostanza che la suddetta nota del CUB sia stata formalmente acquisita al protocollo generale del Comune di Arienzo soltanto in data 13 giugno 2023 e che nel frattempo la procedura di assunzione sia proseguita con l'approvazione, in data 1° marzo 2023, di un apposito avviso pubblico e del relativo modello di domanda di partecipazione.

Al riguardo, occorre sottolineare che nel citato avviso, tra i requisiti previsti a pena di esclusione, veniva richiesto il possesso del *“titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento, anche di primo livello in base al nuovo ordinamento”*, mentre non venivano richiamati i più stringenti requisiti di onorabilità, citati nella sopra citata nota del 21 marzo 2023, indirizzata dal Comune alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica e alla Regione Campania, con specifico riferimento alla *“inesistenza*



di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi".

Tale aspetto, lungi dall'essere una mera irregolarità, va ricollegato ad un preciso intento dell'apparato amministrativo comunale, unitamente ad un verosimile interessamento del OMISSIS, di favorire OMISSIS, peraltro unica candidata alla procedura di mobilità, la quale, alla data della pubblicazione del relativo avviso pubblico, risultava già raggiunta dalla misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni ex art. 24 del Codice Antimafia, disposta con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Misure di Prevenzione n. OMISSIS del 23 settembre 2020 e confermato, per la parte relativa alla posizione della stessa OMISSIS, sia dalla Corte di Appello di Napoli che dalla Corte di Cassazione.

D'altro canto, il Tribunale, nel citato decreto, aveva evidenziato come i guadagni della OMISSIS risentissero "[...] di quella stessa matrice illecita che ha connotato i profitti del OMISSIS essendo, comunque, riconducibili a posizioni economico-politiche da questo conseguite anche grazie alla contiguità al clan e che, quindi, in forza di una sorta di processo osmotico finiscono per inficiare i guadagni di quelli che è diventata la propria OMISSIS, allo stesso modo di quelli che sarebbero i proventi di un'impresa familiare fortemente caratterizzata, sotto il profilo genetico e funzionale, da pesanti collusioni mafiose". Tale ultima circostanza, peraltro, già nel 2022, era stata riportata anche dalla stampa locale², a conferma del fatto che l'espunzione dei requisiti di onorabilità dall'avviso pubblico di cui sopra era il più che probabile frutto di un deliberato disegno volto a favorire gli interessi della moglie di OMISSIS.

Tale conclusione trova ulteriori elementi a proprio sostegno anche nella circostanza che le dichiarazioni rese da OMISSIS e dalla sua collaboratrice, OMISSIS, in sede di audizioni dinanzi alla Commissione di accesso del 29 e 30 gennaio c.a., non hanno fornito

² OMISSIS, articolo del 24 gennaio 2022, dal titolo "CORTI D'APPELLO. Confermate le confische di case, terreni, titoli, auto di OMISSIS e della OMISSIS..." consultabile al seguente link: OMISSIS
OMISSIS, articolo del 13 settembre 2022 dal titolo "Confisca definitiva da 4 milioni all'ex OMISSIS", consultabile al seguente link: OMISSIS



una plausibile giustificazione in ordine alle varie criticità rilevate in merito alla suddetta procedura (cfr. Relazione pagg. 77 e 78).

Nonostante i predetti elementi di controindicazione, in data 24 aprile 2023, il Comune di Arienzo ha comunque proceduto alla stipula del contratto di lavoro in favore della OMISSIS, a seguito di un colloquio di brevissima durata (circa quindici minuti), avvenuto in data 24 marzo 2023, alla presenza della commissione di esame, composta dalla stessa OMISSIS, in qualità di OMISSIS, dalla OMISSIS, responsabile OMISSIS e da OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS della OMISSIS dell' OMISSIS.

La stessa nomina di OMISSIS, come OMISSIS della commissione d'esame, costituisce un ulteriore elemento sintomatico, dal momento che la stessa ricopriva contemporaneamente anche l'incarico di OMISSIS, avendo firmato tutti gli atti di avvio della procedura nonché la determina di nomina della stessa commissione giudicatrice, ritrovandosi in una situazione di evidente conflitto di interesse c/o di incompatibilità.

L'aspetto più allarmante, tuttavia, è rappresentato dalle dichiarazioni rese da OMISSIS in sede di interrogatorio preventivo, laddove lo stesso ha confermato l'interessamento del OMISSIS alla suddetta procedura di selezione, al fine, verosimilmente, di favorire la OMISSIS.

OMISSIS ha infatti implicitamente riconosciuto l'esistenza di un solido legame tra sé stesso e il OMISSIS *"quando afferma che il OMISSIS era venuto a casa sua anche per la vicenda dell'assunzione della OMISSIS"* (cfr. Relazione pag. 80).

Al riguardo, in riferimento ai vari incontri del OMISSIS presso l'abitazione del OMISSIS, documentati nel corso dell'attività di polizia giudiziaria, l'Organo ispettivo ha osservato *"...come tali incontri appaiano oltremodo significativi, posto che è il OMISSIS che si reca direttamente presso l'abitazione del OMISSIS per conferire con quest'ultimo, il che sembrerebbe dimostrare un atteggiamento di deferenza o sudditanza nei confronti di un soggetto la cui curatura criminale era ed è notoria, se non altro per i precedenti giudiziari."*

Ne discende, quindi, un quadro fortemente compromesso, nel quale, come di tutta evidenza, interessi e logiche illecite incontravano la disponibilità dei vertici politici e di



taluni settori delle strutture amministrative dell'ente, a discapito delle finalità istituzionali che lo stesso avrebbe dovuto perseguire.

Ulteriori elementi di interesse sul conto del OMISSIS e dei suoi OMISSIS sono stati tratti dagli accertamenti effettuati dalla commissione di accesso, dai quali è emerso che:

- la OMISSIS del OMISSIS. OMISSIS, risulta essere OMISSIS del collaboratore di giustizia OMISSIS, noto esponente del disciolto clan "OMISSIS" nonché di OMISSIS, soggetto gravemente controindicato, che risulta essere stato assunto presso le varie società che si sono avvicendate nella gestione dei servizi di vigilanza nelle aree pubbliche del Comune, probabilmente agevolato in tal senso dal rapporto di parentela con OMISSIS;
- la sussistenza di rapporti opachi tra l'amministrazione comunale e varie società, indirettamente riconducibili a OMISSIS, che con ogni probabilità beneficiavano di vantaggi illeciti derivanti da tali legami;
- il OMISSIS è stato fotografato con soggetti controindicati e, in particolare, con un ritenuto esponente del clan "OMISSIS". Ciò è avvenuto in occasione dell'evento di premiazione di OMISSIS, presidente della squadra di calcio "OMISSIS", per i risultati calcistici conseguiti da quest'ultima. In particolare, il predetto OMISSIS è stato fotografato, oltre che con OMISSIS, soggetto controindicato per reati di droga, anche con OMISSIS (nipote di OMISSIS), OMISSIS della citata associazione calcistica e già tratto in arresto, in data 6 ottobre 2004, in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli che colpiva l'omonimo clan per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e concorso in estorsione (successivamente, nel 2008, OMISSIS è stato condannato per il reato ex art. 416 bis c.p.).

I singoli punti sopra evidenziati, le cui connotazioni si riflettono, a vario titolo, anche sulla gestione amministrativa dell'ente, saranno trattati più diffusamente nelle pagine seguenti.



L'èd invero, nel corso delle attività di accertamento la Commissione di Accesso ha rilevato ricorrenti anomalie procedurali negli affidamenti diretti di lavori e servizi disposti dal Comune di Arienzo in favore di determinate società.

In particolare, da una puntuale analisi è emersa l'esistenza di un inquietante sistema affaristico in cui i lavori e/o i servizi venivano affidati dal Comune, nella persona dell'OMISSIS, nonché dall'OMISSIS, di cui il OMISSIS è stato OMISSIS dal 2018 al 09 novembre 2023, e sciolto nel 2025) ad imprese legate da una rete di cointeressenze economiche con una società riconducibile al succitato OMISSIS: l'OMISSIS (già OMISSIS fino al 25 marzo 2024).

La predetta società è impegnata nel settore *"lavori generali di costruzione degli edifici"* e ha iniziato la propria attività in data 7 febbraio 2022 e, dunque, successivamente all'elezione del OMISSIS.

Il rappresentante legale e detentore dell'intero capitale sociale è OMISSIS. OMISSIS del citato OMISSIS.

La riconducibilità della OMISSIS al OMISSIS non è dimostrata soltanto dal suindicato rapporto di parentela, bensì anche dalla circostanza che alla società in esame sono state addebitate significative spese personali del OMISSIS, e che l'utenza telefonica fissa della società è ubicata presso il luogo di residenza di quest'ultimo (cfr. Relazione pagg. 85 e ss.).

Dalla ricostruzione effettuata dalla Commissione d'Accesso si rileva che OMISSIS costituisce il fulcro di un sistema attorno al quale gravitano una serie di imprese che hanno beneficiato nel corso del mandato del OMISSIS di affidamenti diretti, di valore significativo¹, da parte del Comune di Arienzo e/o dall'OMISSIS.

Nello specifico, la predetta Commissione di Accesso, sulla base degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, ha appurato l'esistenza di un sistema di affidamenti

¹ In via esemplificativa, si evidenzia che la OMISSIS ha ottenuto affidamenti per euro OMISSIS euro: la OMISSIS per OMISSIS euro; la ditta individuale OMISSIS nell'anno 2021 ha emesso fatture nei confronti del Comune di Arienzo per complessivi OMISSIS euro (cfr. Relazione pagg. 89 e ss.; pag. 116 e ss.).



dei quali verosimilmente avrebbero tratto giovamento le società, legate da rapporti economici con la citata OMISSIS e alla stessa indirettamente riconducibili.

Con riguardo a queste ultime, l'asserita indiretta riconducibilità troverebbe conforto sulle molteplici operazioni negoziali di cessione creditizia, compiute con la stessa OMISSIS, e sulla riscontrata mancanza o palese inadeguatezza dell'organizzazione aziendale, in termini di maestranze e risorse strumentali.

Tali elementi hanno, pertanto, indotto la Commissione di Accesso a ipotizzare plausibilmente l'esistenza di un meccanismo di società "interposte".

Per una maggiore chiarezza espositiva, si rappresenta che il sistema di "società strumentali", in via generale, è un meccanismo, con cui, quantomeno in una delle sue modalità esecutive, si aggiudicano e/o si affidano direttamente i lavori e/o i servizi a società sostanzialmente "vuote", ovverosia prive di una struttura aziendale adeguata all'esecuzione degli appalti o degli affidamenti, e di recente costituzione, se non addirittura costituite appositamente per la specifica procedura di evidenza pubblica.

In questa tipologia di meccanismi, l'inconsistenza organizzativa delle imprese affidatarie comporta, generalmente, che la reale esecuzione dei lavori e/o dei servizi sia attribuita, attraverso opachi e senz'altro non autorizzati meccanismi di subappalto o di subaffidamento, ad altre società che traggono così profitto dagli adempimenti realizzati.

A prescindere dal concreto *modus operandi*, in un sistema di "interposizione societaria" il reale beneficiario è una società o un soggetto terzo, alla quale l'impresa affidataria cede in tutto o in parte un credito.

Sebbene la descrizione offerta non valga ad esaurire il complesso meccanismo delle società "interposte", è anche vero che ne evidenzia gli aspetti principali.

Quindi, come anticipato, la Commissione d'indagine, dall'esame dei numerosi atti (in particolare di quelli prodotti dalla Guardia di Finanza), ha riscontrato la ricorrenza di elementi che, secondo un processo inferenziale, sarebbero sintomatici dell'esistenza di pressoché simile sistema nel Comune di Arienzo.

Invero, si è rilevato che talune società, che hanno ottenuto dal predetto ente numerosi affidamenti diretti dal valore complessivamente significativo (cfr. nota a piè



pagina n. 3), sono di recente costituzione. Trattasi di operatori economici che, poi, presentano un modesto capitale sociale, nonché una struttura organizzativa del tutto assente ovvero inadeguata all'esecuzione dei lavori c/o dei servizi oggetto dell'affidamento diretto.

Come accertato dalla Commissione d'Accesso, infatti, alcune di queste società sono prive di utenze a proprio carico, di una sede operativa, e notevolmente carenti sul piano delle risorse strumentali e dei lavoratori quantomeno in riferimento ai cantieri relativi al comune di Arienzo (*cfr.* Relazione pagg. 96 e 97 per OMISSIS; pagg. 101 e 102 per OMISSIS; pagg. 118 e 119 per ditta di OMISSIS).

Le evidenziate circostanze, quindi, rivelano che taluni affidamenti venivano disposti dal Comune di Arienzo a società sostanzialmente "vuote" o comunque inidonee a dare attuazione ai lavori c/o ai servizi.

Per questo motivo, non è irragionevole presumere che l'esecuzione sia stata delegata in maniera occulta dalle imprese affidatarie ad altri operatori economici: pratica vietata nella misura in cui difettino i requisiti di forma e di sostanza richiesti per i subappalti e i subaffidamenti.

Ma l'aspetto ancora più allarmante è rappresentato dalle gravi e ripetute anomalie sottese alle procedure di affidamento diretto a tali società.

La Commissione d'Accesso ha rilevato, infatti, che in almeno un paio di casi gli affidamenti sono avvenuti in favore di imprese non iscritte in *white list* in settori per i quali era obbligatoria tale iscrizione in ragione di parte dei lavori oggetto della prestazione, come nel caso della "*pavimentazione in cemento armato*" effettuata dalla ditta individuale di OMISSIS e dei servizi cimiteriali affidati alla OMISSIS (su cui si approfondirà successivamente) (*cfr.* Relazione pagg. 117 e ss. per la ditta di OMISSIS; pagg. 146 e ss. per la OMISSIS).

In un altro caso, l'affidamento è avvenuto in palese violazione di legge: emblematica è la vicenda afferente ai servizi di vigilanza attribuiti dal Comune di Arienzo alla OMISSIS, priva dell'autorizzazione prefettizia richiesta dall'art. 134 TULPS (*cfr.* Relazione pag. 137).



Dall'esame di alcune determinazioni è emerso, inoltre, che il Comune ha attribuito alla OMISSIS incarichi di collaborazione tecnica (supporto al RUP per il servizio di igiene urbana, per interventi di messa in sicurezza del rischio idrogeologico, per opere di efficientamento e riqualificazione di siti di interesse culturale, lavori edili etc.), nonostante la stessa fosse priva al suo interno di soggetti dotati delle idonee competenze tecnico-professionali per il tipo di attività in questione (cfr. Relazione pagg. 102 e ss.).

Altresì, sono stati appurati casi di estraneità dei lavori o dei servizi affidati all'oggetto sociale dell'impresa beneficiaria (come nel caso della OMISSIS; cfr. Relazione pag. 98).

Ancora, la Commissione d'Accesso ha evidenziato che alcuni affidamenti sono stati disposti in favore di società non iscritte alla Cassa edile; iscrizione che sarebbe stata necessaria per lo svolgimento della tipologia di lavori oggetto dell'affidamento e la cui mancanza solleva più di un interrogativo sulla reale ed effettiva capacità tecnico-professionale degli operatori economici (cfr. Relazione pag. 96 per OMISSIS; pag. 101 per OMISSIS).

A tale ultimo riguardo, va, altresì, segnalato che dalle verifiche effettuate sul *software* di gestione documentale del Comune e dal Portale dedicato, è emerso che nelle determinazioni viene riportata la verifica DURC esclusivamente per le posizioni INPS ed INAIL, mentre risulta non consultabile la verifica alla Cassa Edile (proprio perché le affidatarie non erano iscritte, nonostante l'obbligo di legge).

Alla luce di quanto esposto, non può, quindi, escludersi che l'Amministrazione abbia inteso procedere all'affidamento di lavori e/o di servizi in assenza dei necessari requisiti tecnico-operativi, perseguendo finalità quantomeno dubbie.

La rilevata esistenza di una fitta rete di cointeressenze economiche tra le imprese affidatarie, la OMISSIS e le altre società riconducibili alla persona del OMISSIS, consente di ritenere — sulla base della documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza — che tale società possa configurarsi quale effettivo beneficiario finale delle operazioni in esame.



Dagli atti emerge, infatti, che nel corso del mandato del OMISSIS si sono registrate numerose fatturazioni (attive e passive) tra la OMISSIS, le altre imprese alla stessa indirettamente collegate (OMISSIS e OMISSIS) e le altre società (queste sì) operative, riconducibili in via mediata ad alcuni esponenti politici della maggioranza consiliare (OMISSIS – riconducibile alla persona dell' OMISSIS, recentemente dimessosi dalla carica di OMISSIS e OMISSIS; OMISSIS: operatore economico riconducibile a OMISSIS, candidata nella lista del OMISSIS, poi non eletta; OMISSIS, riconducibile al OMISSIS, in quanto quest'ultima è OMISSIS di OMISSIS, legale rappresentante della stessa società).

Dalla valutazione congiunta di tali elementi, unitamente all'opacità e alle anomalie delle procedure, si potrebbe ipotizzare un sistema in cui, attraverso un meccanismo articolato di cessioni dei crediti e fatturazioni, si favoriva un gruppo ristretto di operatori economici collegati, in via diretta o indiretta, al OMISSIS.

In questa disamina, inoltre, non si può prescindere dall'analisi della posizione del OMISSIS, il quale parrebbe avere un ruolo attivo e non occasionale nell'opaco sistema che connota le interconnessioni societarie a vario titolo operanti nel comune di Arienzo e ben evidenziate dall'Organo ispettivo.

In primo luogo, si rileva che il prefato riveste la funzione di OMISSIS e OMISSIS, nonché incaricato degli adempimenti OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS delle società riconducibili direttamente o indirettamente al OMISSIS. In secondo luogo, appare quantomeno singolare che presso la via (OMISSIS, n. OMISSIS, OMISSIS), ove è ubicato lo studio del OMISSIS, è stata istituita la sede legale della società prima menzionata (OMISSIS) senza che, dai sopralluoghi effettuati dalla Guardia di Finanza, sia emerso alcun riferimento ad essa.

Anche la contiguità del OMISSIS con soggetti controindicati per mafia (*cfr.* Relazione pag. 107 e ss.) è un elemento che solleva dubbi sulla gestione contabile e fiscale delle citate società.

In particolare, il OMISSIS è legato ai OMISSIS (OMISSIS), ritenuti contigui, in base a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, agli esponenti apicali dei *clan dei*



OMISSIS e dei OMISSIS. In aggiunta, si sottolinea che OMISSIS risulta condannato in via definitiva nel 2006 per il delitto di estorsione aggravato dal metodo mafioso.

La natura di tali rapporti non solo è familiare (il OMISSIS è coniugato con OMISSIS dei OMISSIS), bensì anche lavorativa, dal momento che lo stesso è OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS di talune società gestite dai OMISSIS, attive nel settore dell'estrazione di inerti e nella produzione di calcestruzzi.

Pertanto, alcune di dette società sono state attinte da misure di prevenzione patrimoniale antimafia, nonché nei confronti di OMISSIS è divenuta definitiva in data 29 gennaio 2026 una maxi confisca di beni, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro.

Ne consegue che è legittimo presumere che la partecipazione attiva del OMISSIS alla gestione delle società dei OMISSIS, unitamente al legame di parentela (*recte*: affinità) rappresenti un chiaro elemento sintomatico-presuntivo della sua vicinanza, quantunque mediata, ad ambienti della criminalità organizzata.

Inoltre, la circostanza che il OMISSIS curi la gestione contabile e amministrativa del OMISSIS, del OMISSIS di quest'ultimo (OMISSIS) e delle ulteriori società a lui indirettamente riconducibili, unitamente alla localizzazione della sede legale di una di esse presso il suo studio, solleva rilevanti dubbi in ordine alla trasparenza del complesso meccanismo di cessioni di credito e di fatturazioni reciproche, inserito in un sistema opaco di affidamenti pubblici.

Nondimeno, non si può omettere di considerare che tra le società beneficiarie di affidamenti dal Comune di Ariczo si annovera anche la OMISSIS, indicata da fonti fiduciarie della Guardia di Finanza come espressione diretta o indiretta dell'imprenditoria camorristica operante nella Val di Suessola (*cfr.* Relazione pagg. 112 e ss.). Titolare della succitata impresa è OMISSIS, figlia di OMISSIS (già socio e amministratore della OMISSIS), gravato a sua volta da numerosi pregiudizi di polizia, e OMISSIS di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, quest'ultimo condannato in via definitiva per omicidio volontario, detenzione illegale di armi ed esplosioni pericolose.



Dalla disamina svolta dalla Guardia di Finanza, i OMISSIS, detti i “OMISSIS”, potrebbero verosimilmente ritenersi contigui a contesti controindicati. Ciò appare rilevante soprattutto in considerazione del fatto che operano in settori sensibili, quali l'estrazione di inerti, attraverso lo sfruttamento delle cave locali e la correlata produzione di calcestruzzo.

Gli elementi raccolti dalla Commissione d'Accesso, unitamente ad altri già esaminati, offrono così un quadro inquietante della gestione della cosa pubblica, non semplicemente ascrivibile ad una mera ipotesi di *mala gestio*, ma con un significativo quadro indiziario rilevante ai sensi dell'art. 143 TUEL.

Pur non volendo asserire la configurabilità del distorto meccanismo delle “interposizioni societarie”, si registra comunque una profonda opacità di un sistema degli affidamenti pubblici, teso a favorire un gruppo ristretto di operatori economici, anche riconducibili ad alcuni esponenti politici della maggioranza consiliare, come prima evidenziato.

Ne discende che non è irragionevole ipotizzare che si sia quantomeno in presenza di un sistema di affidamenti pubblici, dominato da una situazione di conflitto di interessi e diretto ad avvantaggiare una cerchia ristretta di operatori economici legati da opache cointeressenze con il OMISSIS, a detrimento dell'imparzialità, del buon andamento della Pubblica Amministrazione, della libera concorrenza e (come si vedrà) con effetti negativi sull'equilibrio del bilancio dell'ente.

Tale assunto, altresì, trova conforto nell'ammessa ingerenza del OMISSIS e dei suoi OMISSIS nella gestione tecnica e amministrativa delle procedure di affidamento dei servizi di vigilanza privata, come peraltro dichiarato dal OMISSIS, OMISSIS, in sede di audizione alla Commissione di Accesso (*cfr.* Relazione pagg. 144 - 145).

Da dette dichiarazioni si desume chiaramente che erano il OMISSIS e gli OMISSIS ad indicare le società che dovevano beneficiare degli incarichi in parola o per le quali tali incarichi dovevano essere prorogati. Tali richieste venivano supinamente esaudite dall'OMISSIS, anche laddove manifestamente contrarie alla legge (emblematica, come visto, la vicenda della OMISSIS).



Viene così in rilievo un quadro torbido della gestione della cosa pubblica, i cui interessi finiscono per essere asserviti ai *desiderata* di alcuni Amministratori locali, procurando un vantaggio ad un gruppo ristretto di operatori economici che, come visto, o sono riconducibili allo stesso OMISSIS, a una parte della maggioranza politica del Comune oppure che rispondono a quelle relazioni tenute dal OMISSIS con soggetti contigui o intranci alla criminalità organizzata.

Tuttavia, i contesti sin qui analizzati non possono essere ritenuti episodi isolati (il riferimento è alle già rappresentate vicende della OMISSIS, OMISSIS e della ditta individuale di OMISSIS), dal momento che gravi irregolarità sono state riscontrate, più in generale, nelle procedure di affidamento di lavori e/o di servizi pubblici, svoltesi in maniera decisamente non cristallina e in spregio delle norme di legge e dei principi che governano l'azione amministrativa.

La Commissione di Accesso ha, infatti, rilevato un quadro di criticità ricorrenti in quelle procedure di affidamento, oggetto del suo esame (servizi di vigilanza, servizi cimiteriali e gestione degli impianti sportivi), ovverosia:

- la scelta del contraente è avvenuta senza l'esplicazione di chiari e specifici criteri di individuazione dell'affidatario, limitandosi l'Amministrazione comunale a richiamare in maniera del tutto generica il previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016);
- il mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi, di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023 (già art. 36, d.lgs. 50/2016);
- la mancanza di precedenti atti di programmazione nell'acquisto di beni e di servizi per un importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, in violazione dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023 (già art. 21, commi 1 e 6 del d.lgs. 50/2016);
- il ricorso frequente a proroghe degli affidamenti di lavori e/o di servizi;
- l'ingerenza del OMISSIS e degli OMISSIS nella gestione delle procedure di gara, in violazione del principio di separazione tra politica e di amministrazione (già rappresentata *supra*).



Paradigmatica del contesto sopra delineato è la vicenda dell'affidamento diretto dei servizi di vigilanza da parte dell'ente nell'arco temporale 01/05/2022-30/03/2026, in favore di tre società: OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.

Come già evidenziato, l'affidamento diretto del servizio è avvenuto senza alcuna indicazione circa le modalità di scelta del contraente, in violazione del principio di rotazione degli incarichi e in difetto di precedenti atti di programmazione nell'acquisto di beni e di servizi, rammentando, altresì, l'avvenuto affidamento alla OMISSIS, senza che la stessa fosse munita dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 134 T.U.I.P.S. Dette società, nel periodo sopra riportato, hanno beneficiato di affidamenti dal valore complessivo di:

- per la OMISSIS di euro OMISSIS (OMISSIS), di cui OMISSIS euro (OMISSIS) per IVA. Tale società ha svolto in maniera ininterrotta il servizio di vigilanza dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2024, ad eccezione dei periodi dal 10 marzo 2023 al 10 maggio 2023 e dal 10 novembre 2023 al 10 febbraio 2024, rispetto ai quali il Responsabile del competente settore, OMISSIS, ha attestato che non risultano affidamenti del servizio di vigilanza;
- per la OMISSIS di euro OMISSIS euro (OMISSIS), di cui OMISSIS (OMISSIS) per IVA per i servizi di vigilanza del Parco Europa resi in maniera continuativa dal 1° agosto 2024 al 31 marzo 2025;
- per la OMISSIS di euro OMISSIS (OMISSIS) di cui OMISSIS (OMISSIS) per IVA, per il periodo dal 1° aprile 2025 al 30 marzo 2026.

Da un'analisi complessiva degli affidamenti emerge un quadro di manifesta e persistente disfunzione amministrativa e di gestione non imparziale della cosa pubblica. A ciò si aggiunge che la reiterata violazione del principio di rotazione degli incarichi, previsto dal legislatore al fine di evitare il consolidamento di rapporti privilegiati con determinati operatori economici, si inserisce nella descritta condizione di diffusa irregolarità e opacità.

Altresì, la riscontrata assenza per i bienni 2022-2023, 2024-2025 e per l'anno ancora in corso della programmazione dei servizi da affidare, nonché dei relativi



aggiornamenti annuali (cfr. Relazione pagg. 138 – 140), oltre a porsi in contrasto con il dettato normativo (vedi art. 37 del d.lgs. 36/2023 e art. 21, commi 1 e 6 del d.lgs. 50/2016 per gli affidamenti antecedenti a luglio 2023), si discosta dai basilari principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, dal momento che impedisce all'Amministrazione di predeterminare le proprie esigenze, di valutare le proprie strategie di approvvigionamento, di ottimizzare le risorse disponibili e, da ultimo, di controllare le fasi gestionali.

Inoltre, appare significativa e suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 143 TUEL l'assunzione del sig. OMISSIS da parte dei tre istituti di vigilanza affidatari del servizio in parola.

Invero, il prefato è stato assunto dall' OMISSIS a far data dal 04 agosto 2022 fino al 02 agosto 2024 (motivo cessazione del rapporto: dimissioni), con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica professionale "*personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici*", con sede di lavoro "*Comune di Arienzo e San Felice a Cancello*".

Successivamente, il OMISSIS viene assunto, sempre con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla OMISSIS a far data dal 06 agosto 2024, con sede lavorativa "*Parco Vigliotti-Arienzo*".

Infine, viene assunto nell'aprile 2025 dalla OMISSIS.

Da un'analisi più approfondita emerge con chiarezza una peculiare coincidenza temporale tra gli affidamenti diretti -- avvenuti, come evidenziato, in modo del tutto anomalo -- ai tre istituti di vigilanza e l'assunzione del OMISSIS da parte delle tre società affidatarie.

Tanto premesso, va rilevato che il predetto OMISSIS è OMISSIS (*rectius*, parente di quarto grado in via collaterale) di OMISSIS (OMISSIS del OMISSIS). Lo stesso è stato condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Napoli per il delitto di usura in data 20 giugno 2016. In data 13 marzo 2018 è stato scarcerato a seguito di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena e in data 08 gennaio 2025 ha



beneficiario della concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali (ex art. 47, l. 356/1975).

Inoltre, il OMISSIS è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Napoli DDA per aver concesso prestiti a tasso usurario, aggravato dal metodo mafioso, ovverosia avvalendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva. L'indagine suddetta coinvolgeva anche la OMISSIS, OMISSIS e il OMISSIS di quest'ultima OMISSIS.

Tuttavia, per quest'ultima ipotesi di reato il GIP del Tribunale di Napoli in data 11 gennaio 2025 rigettava la richiesta di applicazione della misura custodiale *"per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza"* nei confronti del OMISSIS, ma applicandola per OMISSIS e OMISSIS.

Ad ogni modo, al di là della vicenda penale in esame, i rapporti di parentela del OMISSIS necessitano di una più attenta analisi, al fine di evidenziare ogni elemento indiziario utile ai sensi dell'art. 143 TUEL.

Come anticipato, la OMISSIS del predetto è OMISSIS, la quale è attinta da numerosi pregiudizi penali (cfr. Relazione pagg. 141 e ss.). All'ini di primo grado sono il già citato OMISSIS, alias OMISSIS, deceduto in data 28 aprile 2023 e ritenuto elemento di rilievo del locale ambiente criminale, e OMISSIS, gravato da precedenti penali e di polizia e sottoposto a misura di prevenzione.

A sua volta, quest'ultimo è coniugato con OMISSIS, che è OMISSIS di OMISSIS, ritenuto componente del **clan** OMISSIS, operante in OMISSIS, e attualmente detenuto per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.

Il OMISSIS, inoltre, è OMISSIS anche del già citato collaboratore di giustizia OMISSIS, noto esponente del disciolto clan di OMISSIS.

Ciò posto, risulta che ad ogni affidamento del servizio di vigilanza ad una delle società è seguita puntualmente la costituzione del rapporto di lavoro con il OMISSIS.

Ne deriva che, così operando, l'Amministrazione si sia posta, quantomeno, in una situazione di effettiva vulnerabilità rispetto a qualsivoglia forma di condizionamento



esterno, suscettibile di pregiudicarne, come poi effettivamente avvenuto, l'imparzialità e il buon andamento.

In definitiva, sembrerebbe potersi assumere come la vicenda amministrativa, sottesa all'affidamento dei servizi di vigilanza, si sia svolta nell'ambito di un "*coacervo familiare*" connotato dalla vicinanza ad ambienti criminali, trovando tale assunto conferma nella figura del predetto OMISSIS, la cui presenza permane senza soluzione di continuità.

Anche per i servizi cimiteriali si è registrato un quadro di anomalie procedurali molto gravi.

In premessa, occorre rammentare che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 23/2020 (convertito in legge n. 40/2020), l'art. 1, comma 53, lett. i-bis) della l. 190/2012 include anche i servizi funerari e cimiteriali tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.

Di conseguenza, qualunque operatore economico che ambisca ad ottenere la gestione dei predetti servizi deve obbligatoriamente iscriversi nella c.d. "*white list*" (Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa), che attesta il possesso dei requisiti morali necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, l'assenza di qualsivoglia forma di condizionamento e/o infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa.

Ciò posto, il Comune di Arienzo pubblicava con determina n. OMISSIS del 02 aprile 2021 un avviso pubblico per l'affidamento dei servizi in argomento con il criterio del minor prezzo e per un periodo di anni due e per un importo, con base d'asta di euro OMISSIS (OMISSIS euro).

Tra i requisiti di ordine generale previsti nel bando non veniva fatta alcuna menzione dell'obbligo di iscrizione nella *white list*. Il servizio veniva, all'esito della gara, aggiudicato alla società OMISSIS, con sede ad OMISSIS in OMISSIS, con determina n. OMISSIS del 28 giugno 2021 (*cfr.* Relazione pagg. 146 e ss.), e per anni due (fino al 06 ottobre 2023). Tuttavia, alla scadenza contrattuale, l'Amministrazione in maniera alquanto singolare prorogava "tacitamente" la gestione del servizio per ulteriori due anni con scadenza al 06 ottobre 2025 agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario.



Inoltre, nelle more del rinnovo tacito, con determina n. OMISSIS del 26 marzo 2025 l'OMISSIS, Responsabile del Settore OMISSIS, formalizzava un'ulteriore proroga dell'affidamento in essere fino al 06 aprile 2026.

Risulta, quindi, evidente l'anomalia dell'intera procedura, tradottasi in una proroga tacita del servizio addirittura per una durata maggiore (anni due e mesi sei) rispetto a quella originariamente prevista nel contratto (anni due).

Anzi, si sottolinea che si è in presenza di una manifesta violazione dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 (e dall'analogia normativa previgente) che ammette la proroga del contratto in casi del tutto eccezionali, ovverosia nei casi di insuperabile e oggettivo ritardo nella conclusione della procedura, e al precipuo scopo di assicurare, nelle more della gara, la continuità del servizio, la cui interruzione potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica o un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

Ne deriva che l'Amministrazione comunale con il descritto *modus operandi* ha apertamente violato i principi di evidenza pubblica (libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento tra gli operatori economici etc.), intrattenendo rapporti preferenziali in quello specifico settore solo con un operatore economico e dando ulteriore prova della grave e reiterata irregolarità della propria gestione.

In un contesto caratterizzato da continue e rilevanti anomalie nella gestione degli appalti e degli affidamenti diretti, la proroga tacita del contratto in parola rientra tra quegli indici sintomatici di permeabilità dell'Amministrazione al condizionamento esterno.

La valutazione in esame è rafforzata poi dalla circostanza che i servizi cimiteriali siano stati aggiudicati per la durata di anni quattro e mesi sei ad un operatore economico, mai iscritto nelle *white list*, nonostante la normativa vigente (art. 1, comma 53, lett. i-bis) della l. 190/2012) ne preveda l'obbligatorietà.

Inoltre, come affermato dall'ANAC (delibera n. 407 dell'11 settembre 2024), il mancato possesso del requisito di iscrizione nelle *white list* per gli operatori economici, che svolgono una delle prestazioni previste dal citato art. 1, comma 53, l. 190/2012,



rientra tra le cause automatiche di esclusione obbligatoria di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Tale circostanza denota una manifesta e reiterata violazione della normativa antimafia che di per sé costituisce un indice sintomatico rilevante di una permeabilità dell'Amministrazione a possibili tentativi di condizionamento c/o infiltrazione mafiosa.

Invero, la mancata applicazione della normativa che impone l'iscrizione nelle *white list*, quale condizione necessaria per l'affidamento di determinate attività particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, comporta l'elusione di un presidio preventivo essenziale predisposto dall'ordinamento.

La sua omissione, pertanto, non solo si traduce in una violazione delle disposizioni di settore, ma evidenzia anche una gestione amministrativa anomala, suscettibile di agevolare l'instaurarsi di rapporti contrattuali con soggetti non previamente sottoposti alle verifiche antimafia, con conseguente vulnerabilità dell'azione amministrativa a possibili tentativi di condizionamento esterno.

Tali considerazioni trovano ulteriore conferma nella circostanza per la quale l'affidamento alla citata OMISSIS sia avvenuto, nonostante concorressero imprese iscritte c/o richiedenti iscrizione alle *white list*¹.

Per completezza di informazioni va precisato che il Comune di Arienzo in data 18 agosto 2021 ha richiesto per l'impresa sopra citata a questa Prefettura **la comunicazione antimafia**, chiusa con esito negativo. In ogni caso, la comunicazione antimafia, peraltro richiesta successivamente all'affidamento (in data 18 agosto 2021), non può essere considerata alla stregua di **iscrizione in *white list*** e, quindi, quale requisito generale di partecipazione a quella specifica procedura di gara. Ad ogni modo, la stessa presenta una validità semestrale, come tale inidonea ad estendere i suoi effetti per l'intero periodo dell'affidamento.

Ne consegue che l'antigiuridicità della procedura in esame non sia stata elisa dalla successiva e tardiva azione dell'Amministrazione comunale, atteso che comunque il servizio non poteva essere in alcun modo affidato alla predetta società, la quale, invece,

OMISSIS



doveva essere esclusa per il difetto dell'iscrizione in *white list* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1345 del 18 febbraio 2025).

La vicenda che ha riguardato la gestione dell'impianto sportivo di calcio sito in via Vecchia Caudarola è parimenti sintomatica della verosimile permeabilità dell'Amministrazione comunale di Arienzo a forme di condizionamento esterno e tale da pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento della stessa.

In particolare, il regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 39 del 10 settembre 2021, prevede, fra l'altro, che l'utilizzo degli impianti sportivi del Comune avvenga mediante stipula di apposita convenzione e previa corresponsione di una quota mensile determinata in base a tariffe annualmente deliberate dalla Giunta Comunale per ciascun esercizio finanziario.

Tanto premesso, il Comune aveva stipulato in data 07 dicembre 2021 una convenzione per l'uso del sopraindicato campo sportivo con l'associazione OMISSIS, rappresentata da OMISSIS nella qualità di presidente, fino al 07 aprile 2022.

Per le annualità successive alla scadenza della predetta convenzione, l'uso dell'impianto sarebbe avvenuto in difetto di formali atti concessori e soltanto con atti di autorizzazione, dal difficile inquadramento giuridico, rilasciati di volta in volta dall'OMISSIS.

Tuttavia, l'aspetto di maggior interesse è dato dal mutamento della compagine dirigenziale dell'associazione sportiva (a partire dal novembre 2022) con il subentro di OMISSIS nelle vesti di Presidente e di OMISSIS in qualità di direttore generale.

Come accertato dalla Commissione di Accesso (cfr. Relazione pagg. 150 - 151), il OMISSIS è pregiudicato per il delitto di cui all'art. 73, d.p.r. 309/1990, mentre il OMISSIS è stato ritenuto intranco all'omonimo clan camorristico, operante nella Val di Suesola, oltre ad aver ricevuto condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p.

Nel corso delle annualità successive è stato appurato che non solo l'Amministrazione ha concesso in maniera irrituale l'utilizzo dell'impianto sportivo all'associazione sportiva, ovvero sia in assenza di formali atti concessori (come sarebbe stato imposto in base al regolamento comunale), ma ha, altresì, omesso di riscuotere i canoni previsti.



Si evidenzia, inoltre, che solo in occasione della richiesta avanzata dalla Commissione d'Accesso di acquisire gli atti relativi alla gestione dell'impianto sportivo, l'OMISSIS ha diffidato la sopracitata associazione a corrispondere i canoni non riscossi nella misura di euro OMISSIS (OMISSIS euro).

Dunque, emerge in tutta chiarezza come la palese e grave omissione nella riscossione dei canoni, unitamente all'anomalia procedurale nella concessione dell'utilizzo dell'impianto, oltre ad arrecare un pregiudizio alle finanze dell'Amministrazione, ha inevitabilmente favorito un'associazione il cui direttore generale, OMISSIS, come evidenziato sopra, è soggetto controindicato ai fini antimafia, ferma restando che anche la posizione del presidente OMISSIS comunque assume rilievo per i fini che qui rilevano. Appare, quindi, di tutta evidenza come la condotta assunta dall'Amministrazione, oltre a presentarsi chiaramente anomala dal punto di vista gestionale ed economicamente irrazionale, rifletta un trattamento di favore o, quantomeno, di contiguità a soggetti già vicini e/o ritenuti intranci al clan camorristico.

In questo contesto, assume un peculiare significato anche la sponsorizzazione in favore della OMISSIS da parte della società OMISSIS, strettamente legata al consigliere comunale di maggioranza OMISSIS, OMISSIS di OMISSIS, legale rappresentante della stessa società.

In premessa, occorre evidenziare che anche OMISSIS è stata costituita in data 27 gennaio 2021 e nel corso della consiliatura ha ottenuto rilevanti appalti dal Comune di Arienzo per circa 1 milione di euro, oltre ad essere legata da cointeressenze economiche con la OMISSIS.

L'aspetto che desta maggiore perplessità è dato dall'evidente contrarietà della sponsorizzazione alla *due diligence* reputazionale dell'impresa.

Invero, come evidenziato dalla Commissione di Accesso, per un'impresa che opera nel settore degli appalti pubblici, la *due diligence* reputazionale non è solo una buona pratica, ma è un vero e proprio dovere per prevenire situazioni che possano rilevare anche ai fini antimafia sotto il profilo del c.d. "contagio", ove il giudizio di controindicazione di un soggetto può riflettersi su un altro soggetto, a causa dei legami che li uniscono.



In proposito, l'organo ispettivo ha osservato che potrebbero rilevare come segnali di allarme (*red flags*) quelle operazioni di sponsorizzazione verso associazioni sportive connotate da importi sproporzionati rispetto al ritorno commerciale o alla visibilità offerta (si pensi alla sponsorizzazione di 10mila euro disposta nel 2024 per una squadra di calcio di Prima categoria) e alla sussistenza di assetti proprietari opachi, in virtù della presenza di soggetti con precedenti penali anche per reati di criminalità organizzata negli organi direttivi dell'associazione.

Le circostanze testé descritte sembrerebbero far emergere un sistema in cui convergono cointeressenze e legami non cristallini tra gli organi politici e amministrativi del Comune, associazioni, imprese e soggetti controindicati.

Quanto sopra esposto, oltre a concretizzarsi in gravi irregolarità procedurali e gestionali dell'ente, ha causato gravi ripercussioni anche sulla stabilità finanziaria dello stesso. Tale elemento merita di essere valorizzato in questa sede anche alla luce di quanto affermato nella relazione del Ministro dell'Interno sull'attività delle Commissioni per la gestione degli enti sciolti per mafia (anno 2024), che ha messo in luce come le condotte politico-amministrative stigmatizzate nei provvedimenti di scioglimento ex art. 143 TUEL, abbiano "*/.../ talvolta determinato l'alterazione degli equilibri di bilancio degli enti, causando nei casi più gravi situazioni di squilibrio strutturali tali da determinare condizioni di pre-dissesto o di vero e proprio dissesto finanziario.*".

Ciò posto, come descritto nella Relazione della Commissione di accesso (cfr. pagg. 155 e ss.), occorre evidenziare che il Comune di Arienzo, con delibera consiliare n. 34 del 04 settembre 2024, ha disposto l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis TUEL (cd. pre-dissesto), a seguito di quanto evidenziato dalla deliberazione n. 2175 del 24 aprile 2024 emessa dalla Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania.

Il ricorso a tale procedura, come specificato dalla Corte dei Conti, è stata la conseguenza di una situazione finanziaria caratterizzata da criticità strutturali, tra le quali è emersa, tra l'altro, la scarsa capacità del Comune di riscuotere le morosità e/o i canoni

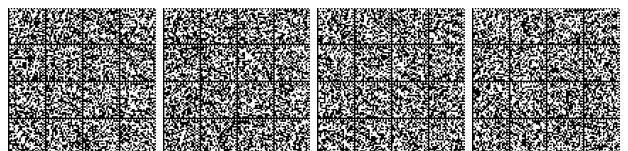


di utenza. Tale *modus agendi* va con ogni probabilità ricondotto alla compromissione dell'azione amministrativa in un contesto, come detto sopra, già contrassegnato da una situazione di diffusa *mala gestio* e illegalità, da collocare nel più ampio quadro di legami e cointeressenze illecite sopra descritte, volte ad attribuire vantaggi illeciti anche soggetti vicini alla criminalità organizzata, come peraltro sembrerebbe dimostrare il caso emblematico del campo sportivo in uso all'associazione sportiva dilettantistica del "OMISSIS", di cui si è parlato diffusamente nelle pagine che precedono.

Nel contesto sin qui delineato, va evidenziata, infine, l'inerzia e la scarsa capacità di reazione del Consiglio comunale ai sopra descritti condizionamenti della criminalità organizzata, mostrando una generale acquiescenza a tutte le situazioni di *mala gestio* riscontrate, non contrastate neppure da iniziative della minoranza consiliare, che ha dimostrato un evidente generale disinteresse per il governo della cosa pubblica, definibile, in ultima istanza, come una forma di larvata abdicazione delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza attribuite all'organo consiliare dagli artt. 42 e 107 del TUEL.

Si tratta di un altro aspetto che deve essere valorizzato, anche in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che ha più volte affermato che "[...] lo scioglimento ex art. 143 D. L.vo 267/00 è legittimo sia qualora sia riscontrato il coinvolgimento diretto degli organi di vertice politico amministrativo, sia anche, più semplicemente, per l'inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l'esigenza di intervenire per apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico, leso dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all'influenza ed all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata" (cfr. TAR Lazio n. 09231/2021; T.A.R. Lazio, sez. I, 3.4.2018, n. 3675; TAR Lazio, Sez. I, 28.8.15, n. 10899 e Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12 n. 1266.).

In conclusione, le risultanze degli accertamenti espletati denotano un'attività amministrativa non improntata ai criteri di legalità, in presenza di un apparato politico e



burocratico rivelatosi permeabile alle illecite ingerenze e condizionamenti esterni, che hanno di fatto favorito soggetti collegati alla criminalità organizzata (si fa riferimento, tra l'altro, a OMISSIS e a OMISSIS) in un contesto caratterizzato da *"disordine amministrativo"* che anche ad avviso del Consiglio di Stato costituisce *"terreno fertile per le condotte infiltrative"*.

Nel caso in esame, peraltro, le situazioni sottese al contesto di condizionamento sono già sfociate in quegli *"addebiti personali"* che la IDDA di Napoli ha ritenuto di contestare al OMISSIS nonché ad altri soggetti, spesso controindicati, che dagli elementi indiziari raccolti è risultato avessero rapporti con lo stesso OMISSIS e con settori dell'apparato amministrativo comunale. In ogni caso, al netto della connotazione penalistica dei fatti addebitati, l'Autorità Giudiziaria, in tutti i provvedimenti adottati sino ad ora, ha riconosciuto la sussistenza di un consolidato ed opaco rapporto tra il OMISSIS e OMISSIS, con evidenti ripercussioni sulla gestione politica e amministrativa del Comune di Arienzo.

Si pensi, ad esempio, all'ingerenza del OMISSIS e di OMISSIS nell'ambito dell'avvicendamento nel servizio RSU da parte della società OMISSIS e alla non meno sintomatica assunzione di OMISSIS presso l'Ente.

Oltre alla pregnanza di tali elementi, sottesi alle indagini della IDDA di Napoli, il contesto ravvisato dalla Commissione di Accesso è apparso altrettanto allarmante con riferimento all'utilizzo e alla gestione degli impianti sportivi (ove vengono in rilievo le figure di OMISSIS e OMISSIS), all'affidamento dei servizi cimiteriali ad un operatore non iscritto in *white list*, all'affidamento dei servizi di vigilanza, connotati dall'assunzione, senza soluzione di continuità, di OMISSIS, soggetto controindicato, peraltro OMISSIS della OMISSIS.

Sulla base dei rilievi che precedono, appare quindi plausibile ritenere che le evidenze emerse in sede di attività ispettiva, valutate complessivamente, consentano di affermare che la rete di collegamenti, diretti e indiretti, con soggetti contigui alla criminalità organizzata, abbia condizionato la libera formazione della volontà degli organi elettivi del Comune di Arienzo, compromettendone il buon andamento e



l'imparzialità dell'azione amministrativa nonché il regolare funzionamento dei servizi di relativa competenza.

Nondimeno, nel contesto così delineato, assume rilevanza anche l'articolato e perdurante sistema di affidamenti diretti in favore di alcuni operatori economici che sembrano avere cointeressenze economiche con il OMISSIS, per il cui approfondimento si rimanda alla Relazione della Commissione di Accesso.

Vicpiù considerando che lo scenario sin qui descritto è risultato, altresì, intriso da quelle condotte antigiuridiche che l'organo ispettivo ha puntualmente evidenziato quale indice di una significativa *mala gestio* in alcuni dei settori nevralgici dell'ente, i cui effetti negativi hanno avuto riflessi anche sugli equilibri economico-finanziari dell'ente.

Libbene, a fronte di tale allarmante quadro, come si è osservato sopra, la civica Assise ha omesso di attendere alle proprie attribuzioni istituzionali di vigilanza e controllo.

In definitiva, le vicende sopra descritte, valutate non atomisticamente ma nel loro insieme, risultano idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento "*mafioso*", rispetto al quale appare necessaria l'adozione di un provvedimento straordinario ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L., che non solo salvaguerebbe l'ente da ulteriori possibili forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata, ma potrebbe, al contempo, evitare che quegli stessi amministratori, che hanno favorito o tollerato il condizionamento stesso, possano continuare a ricoprire le rispettive cariche elettive.

Tale aspetto, peraltro, appare particolarmente pressante in considerazione di vari annunci, pubblicati sulla stampa locale, di candidature politiche, in vista delle imminenti elezioni comunali, da parte, *in primis* dello stesso OMISSIS e dell'attuale compagine consiliare, che rischiano di consolidare la situazione di permeabilità mafiosa c/o di incapacità amministrativa dell'ente.

Nella stessa prospettiva si evidenzia che la Commissione d'indagine ha osservato che i fattori di inquinamento dell'azione amministrativa hanno interferito, non solo sugli organi politici, ma anche "*su parte della struttura burocratica che, non essendo soggetta*



a forme di ricambio, potrebbe continuare a favorire, direttamente o indirettamente, centri di interessi illeciti”.

Per quanto sopra, sulla scorta delle conclusioni della Commissione di Accesso, condivise, come innanzi rappresentato, dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella riunione del 23 marzo 2026 (all. 2), integrato con la partecipazione dei rappresentanti delle Procure della Repubblica interessate, si propone lo scioglimento del consiglio comunale di Arienzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 d.lgs. n. 267/2000.

Tanto si rassegna per le valutazioni della S.V., facendo riserva di trasmettere con separato plico, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 34455 del 21 maggio 2018, la documentazione a corredo della presente proposta.

IL PREFETTO
(Volpe)
[Firma]

All.ti: c.t.

26A02572

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2026.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Paolo BARELLI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

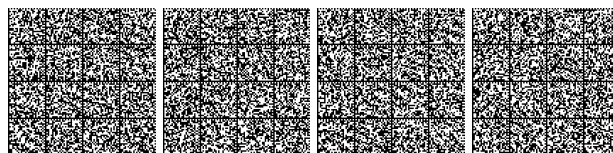
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 22 relativo al Dipartimento per i rapporti con il parlamento;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Luca Ciriani è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la dott.ssa Giuseppina Castiello e l'onorevole Matilde Siracusano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio senatore Luca Ciriani;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 secondo cui le funzioni oggetto del medesimo decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott.ssa Giuseppina Castiello e onorevole Matilde Siracusano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 2026, con il quale l'onorevole Paolo Barelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto di prevedere che le funzioni delegate al Ministro per i rapporti con il parlamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole Paolo Barelli;

Decreta:

Art. 1.

Esercizio di funzioni delegate al Ministro per i rapporti con il Parlamento per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Le funzioni delegate al Ministro per i rapporti con il Parlamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole Paolo Barelli, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 aprile 2026

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1529*

26A02665

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 maggio 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

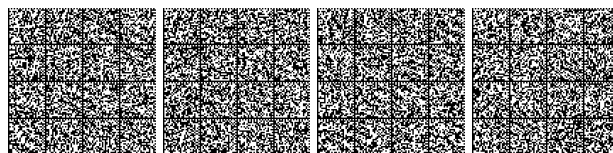
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro n. 33234 del 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;



Vista la direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 106153 del 4 marzo 2026, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 159, in data 6 marzo 2026 in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela del Grana Padano DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Grana Padano», registrata con regolamento (CE) 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 148 del 21 giugno 1996;

Visto il parere delle regioni e province autonome competenti per territorio circa la richiesta di modifica;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 del 10 aprile 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano» ai fini della presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 9 del decreto 14 ottobre 2013;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano».
2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Grana Padano», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Grana Padano» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 19 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE «GRANA PADANO» D.O.P.

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Grana Padano» si riferisce al formaggio prodotto durante tutto l'anno con latte crudo di vacca parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a pasta cotta, duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Le caratteristiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo sono:

forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane, leggermente orlate;
diametro della forma: da 35 a 45 cm;



altezza dello scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

peso: da 24 a 40 kg da intendersi riferito al peso medio dell'intera partita sottoposta a espertizzazione con una tolleranza del 2,5% della singola forma, purché le forme che beneficiano della tolleranza siano parte di una intera partita la quale rientri nei parametri succitati;

crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm;

pasta: dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32%;

colore della crosta: scuro o giallo dorato naturale; è espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale;

colore della pasta: bianco o paglierino;

aroma: fragrante;

sapore: delicato.

Fermo restando le caratteristiche sopra ricordate, sono ammesse tolleranze relativamente alla struttura della crosta e/o della pasta, come previsto dal successivo art. 5.

La composizione aminoacidica specifica del formaggio «Grana Padano» D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio «Grana Padano» e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e determinata mediante impiego della cromatografia a scambio ionico con rilevazione fotometrica *post-colonna* con ninidrina.

La composizione isotopica specifica del formaggio «Grana Padano» D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio «Grana Padano» e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS).

La composizione del profilo minerale specifico del formaggio «Grana Padano» D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio «Grana Padano» e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa con sorgente al plasma accoppiata induttivamente (ICP-MS).

Il contenuto di lisozima nel prodotto finito - ove impiegato in caseificazione - misurato con cromatografia liquida in fase inversa e rilevazione in fluorescenza, deve essere corrispondente alla quantità dichiarata e verificata nel processo di caseificazione.

Il «Grana Padano» D.O.P. nella tipologia «grattugiato» è ottenuto esclusivamente da formaggio intero già certificato. Nei limiti e alle condizioni specificate al successivo art. 7, è tuttavia consentito l'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato.

Le operazioni di grattugia devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione del «Grana Padano» D.O.P.

Il confezionamento deve avvenire immediatamente, senza nessun trattamento e senza aggiunta di altre sostanze.

Fermo restando le caratteristiche tipiche del «Grana Padano» D.O.P. la tipologia «grattugiato» deve presentare le seguenti caratteristiche:

umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0.5 mm non superiori al 25%;

quantità di crosta: non superiore al 18%.

Art. 3.

La zona di produzione e di grattugiatura del «Grana Padano» D.O.P. è il territorio delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini, nonché i seguenti Comuni della Provincia di Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena.

Art. 4.

Il formaggio «Grana Padano» D.O.P. è prodotto a partire da latte crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno o da vacche munte con accesso libero ad un sistema automatico di mungitura, rispettoso delle caratteristiche del latte.

La raccolta del latte deve avvenire entro le ventiquattro ore dall'inizio della prima mungitura. È consentita la raccolta unica del latte entro ventisei ore dall'inizio della prima mungitura, a condizione che lo stesso sia mantenuto a una temperatura non superiore a 12°C, garantendo in ogni caso il rispetto del limite normativo di 100.000 ufc/ml al termine del periodo di conservazione.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, proviene dalla zona di produzione.

L'alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i sette mesi di gravidanza.

L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del latte del «Grana Padano» D.O.P., come individuato all'art. 3.

Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.

Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte, così come individuato all'art. 3.

I foraggi ammessi sono:

foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od artificiali o sfalcati.

Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifite, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturcino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, vecchia e favino.

Fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aerossiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi.

Paglie di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, tritcale.

Insilati, non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana:

trinciato di mais;

fieni silo.

Mangimi ammessi.

Di seguito è riportato l'elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi, nell'alimentazione delle vacche in lattazione, degli animali in asciutta e delle manze oltre i sette mesi di gravidanza destinate alla produzione del latte per la trasformazione in formaggio «Grana Padano» D.O.P.

Cereali e loro derivati:

mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, tritcale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;

pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida.

Semi oleaginosi loro derivati:

soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.

Tuberi e radici, loro prodotti:

patata e relativi derivati.

Foraggi disidratati:

essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

Derivati dell'industria dello zucchero:

polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate;

melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibilizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di leguminose, carrube:

pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi derivati;

carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi:

grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi oli di pesce come supporti per «additivi» e «premiscelate».

Minerali:

sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.



Additivi:

vitamine, oligoelementi, amminoacidi (rumino-protetti), aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione. Antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.

È ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele».

Art. 5.

Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto.

Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una temperatura non inferiore agli 8°C.

È ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di più munte miscelate dopo averlo lasciato riposare e affiorare naturalmente.

È pure ammessa la lavorazione del latte di cui solo una parte è lasciata riposare e affiorare naturalmente.

Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a temperatura compresa tra 8 e 20°C, in modo che il rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo è di 1,15. Detto rapporto è altresì consentito per ogni altro caso in cui il latte proveniente dalla miscela di due munte preveda che una delle due sia lasciata riposare.

Il latte, dalla stalla alla sua lavorazione, non può subire alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che ne modifichi lo status di latte crudo naturale.

Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in rame o con rivestimento interno in rame.

È ammesso l'uso di lisozima, tranne che per il Trentingrana, fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte, in miscelazione o in caldaia.

La coagulazione è ottenuta con caglio di vitello, previa aggiunta di siero innesto naturale.

Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di acidità di fermentazione del siero innesto a ventiquattro ore inferiore a 26° Soxhlet Henkel/50 ml è ammessa, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, l'aggiunta di batteri lattici autoctoni, quali *Lactobacillus helveticus* e/o *lactis* e/o *casei*, all'inizio della preparazione del siero innesto per il giorno successivo.

La cagliata è rotta in granuli fini e cotta fino a quando i granuli diventano elastici, a una temperatura massima di 56°C e lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima caldaia, fino ad un massimo di settanta minuti a decorrere da fine cottura.

Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno trentasei ore, che imprimono i contrassegni di origine e quindi in salamoia per un periodo di tempo fra i dodici e i venticinque giorni a decorrere dalla messa in salamoia.

All'uscita dalla salamoia, le forme possono essere sciacquate e/o sostare per non oltre ventiquattro ore in ambienti riscaldati, ad una temperatura compresa tra i 25° e i 60°C.

La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi a decorrere dalla formatura.

Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta prelevata a metà altezza dello scalzo, misurato con metodo fluorimetrico, e comunque compatibile con l'impiego di latte crudo e che altresì rispetta tutti i parametri previsti dal presente disciplinare all'art. 2 viene sottoposto ad espertizzazione, non prima del compimento dell'ottavo mese dalla formatura.

L'espertizzazione dovrà verificare che il prodotto abbia effettivamente le caratteristiche richieste dall'art. 2. In caso contrario, verrà asportato il logo Grana Padano e verranno cancellati i contrassegni di origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura.

Il Grana Padano viene classificato in «scelto sperlato», «zero» ed «uno».

Per Grana Padano «scelto (sperlato)» si intende il formaggio che non presenta alcun difetto sia interno che esterno.

Per Grana Padano «0» (zero) si intende il formaggio che, pur restando «scelto» per quanto riguarda la struttura della pasta, presenta dei piccoli difetti di crosta, tecnicamente chiamati «correzioni».

Per Grana Padano «1» (uno) - anche detto «sottoscelto» - si intende il formaggio che presenta correzioni o leggeri difetti di crosta o di struttura interna, occhiatura leggermente accentuata e martello un po' lento.

Il prodotto non può essere commercializzato come «Grana Padano» D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di età. Prima di detto termine il formaggio non può uscire dalla zona di produzione.

Art. 6.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 7.

Il condizionamento del prodotto «Grana Padano» D.O.P., inteso come qualsivoglia tipologia e pezzatura - sia in porzioni che grattugiato, sia munito che privo di crosta (scalzo) - con impiego della denominazione di origine protetta e del logo che lo contraddistingue, può avvenire unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal consorzio di tutela, soggetto riconosciuto e incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento, l'una relativa agli spicchi con crosta e l'altra relativa al grattugiato. Qualsiasi tipologia di prodotto confezionato che non riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) è assimilata al grattugiato e soggetta alle prescrizioni previste per lo stesso.

L'autorizzazione al preconfezionamento non è richiesta nel solo caso del cosiddetto «preincartato», ossia qualora la confezione venga preparata nel punto vendita.

Vincoli territoriali per la tipologia «Grattugiato».

Al fine di salvaguardare nel migliore dei modi la qualità, assicurare la rintracciabilità e garantire il controllo del prodotto, le autorizzazioni al confezionamento del formaggio «Grana Padano» D.O.P. per la tipologia «grattugiato» e per le tipologie ad esso assimilate potranno essere rilasciate unicamente a soggetti economici operanti all'interno della zona di produzione individuata all'art. 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato nella predetta zona.

Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sarà necessario il preventivo nulla osta da parte dell'organismo di controllo incaricato, a seguito degli opportuni accertamenti da quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente.

Limiti e condizioni per l'utilizzo degli sfridi di «Grana Padano» D.O.P. nella produzione di Grana Padano «Grattugiato».

L'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» D.O.P. in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato, è consentito unicamente alle seguenti condizioni:

a) deve essere comunque rispettata la percentuale massima di crosta del 18%, di cui al precedente art. 2;

b) deve essere sempre garantita la tracciabilità delle forme intere di «Grana Padano» D.O.P. dalle quali provengono gli sfridi. A tale fine, per poter utilizzare gli sfridi delle lavorazioni è necessario compilare l'apposita scheda di lavorazione, fornita dal consorzio di tutela, riportando il numero di matricola del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione e gli estremi del documento di arrivo che consenta di risalire all'entrata delle forme in questione, nonché il quantitativo di sfridi ottenuti dalla lavorazione delle medesime;

c) nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti per matricola e mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli sui contenitori o sugli involucri contenenti gli sfridi, dovranno essere chiaramente indicati i rispettivi numeri di matricola del caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di produzione;

d) il trasferimento degli sfridi è consentito soltanto nell'ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale. È quindi vietata la commercializzazione degli sfridi da destinare alla produzione di «Grana Padano» grattugiato.

Art. 8.

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta «Grana Padano» e che deve dunque comparire sulle forme intere di formaggio «Grana Padano» D.O.P. è costituito da un disegno romboidale, attraversato, in corrispondenza della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce parallele; nel centro della fascia sono iscritte, disposte su due righe, le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere stampatello maiuscolo, nel font proprietario denominato «Padano».

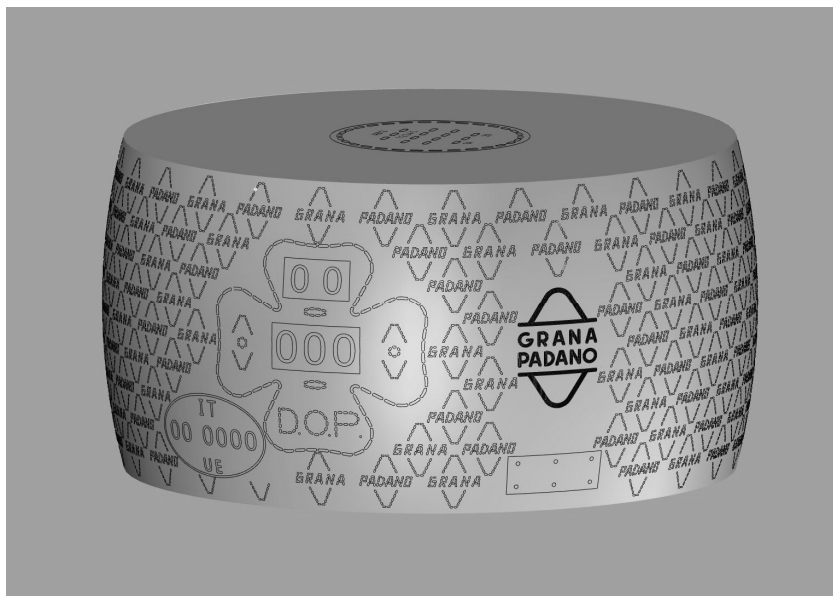


Il formaggio «Grana Padano» D.O.P. è individuato mediante i contrassegni:

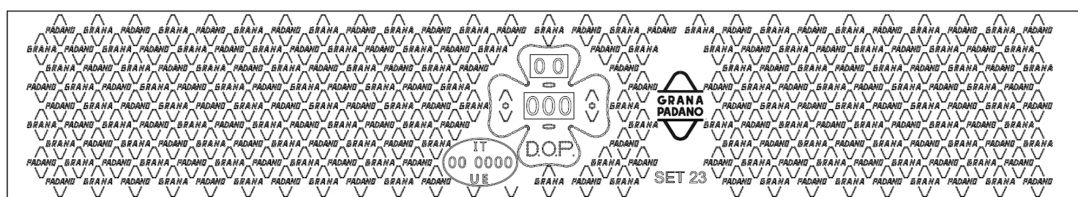
A) sulle forme:

1 - della tipologia GRANA PADANO

Le fasce marchianti che imprime a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO» scritte in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiate, sfalsate tra loro e ripetute in continuo su tutto il giro della forma, salvo lo spazio dove figura il logo GRANA PADANO come sopra individuato; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che costituiscono la sigla della provincia nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo UE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio dove figura il logo GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascie l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo UE figura alla destra del quadrifoglio e il logo GRANA PADANO e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.



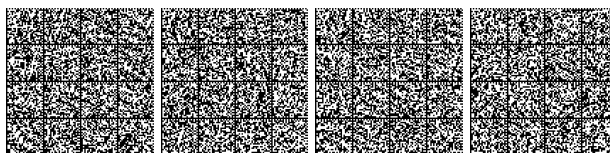
sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:

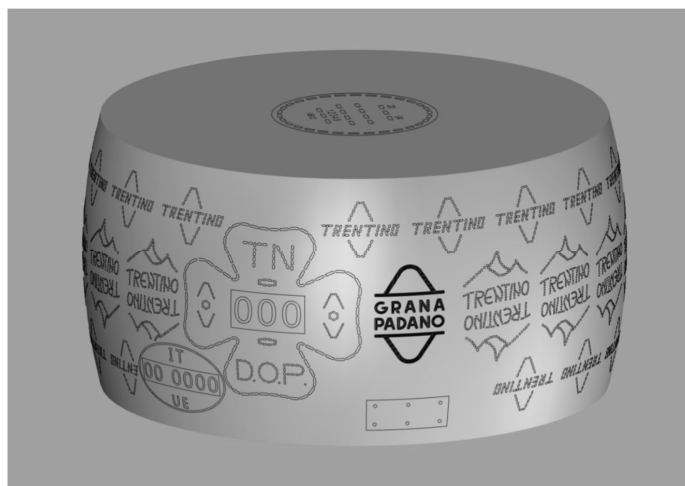


2 - della tipologia TRENTINGRANA

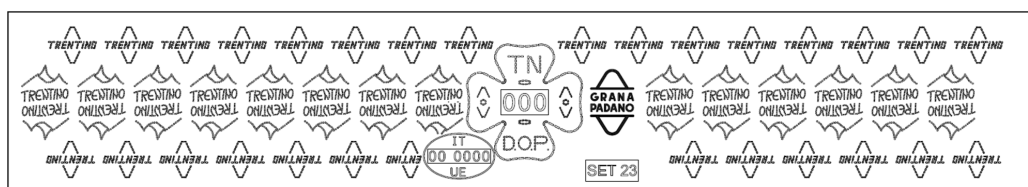
Unicamente per il «Grana Padano» D.O.P. prodotto nella Provincia autonoma di Trento, nonché nell'intero territorio amministrativo dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano indicati all'art. 3, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi con esclusione, per tutto l'anno, di insilati di ogni tipo, è consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti.

Le specifiche fasce marchianti previste per la tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata si compongono di una fila in alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola «TRENTINO», scritta in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiate; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «TRENTINO» scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere «TN» in carattere maiuscolo, sigla della provincia di Trento nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo UE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio dove figura il logo GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascie l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo UE figura alla destra del quadrifoglio e il logo GRANA PADANO e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.





sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:



L'azione identificativa dell'origine da parte delle fasce marchianti è integrata con l'apposizione di una placca di caseina, recante la scritta «GRANA PADANO» e un codice che identifica in maniera univoca ogni singola forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilità del prodotto.

Il formaggio «Grana Padano» stagionato per almeno venti mesi dalla formatura all'interno della zona di produzione e che presenti le caratteristiche qualitative sotto-riportate, può essere individuato come «RISERVA»:

- scelto sperlato;
- pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia;
- colore omogeneo bianco o paglierino;
- assenza di odori anomali;
- sapore fragrante e delicato.

L'appartenenza alla categoria «Grana Padano» RISERVA viene sancita da un secondo marchio, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori.

Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo.

La riproduzione del marchio in questione è la seguente:



Il marchio viene apposto in prossimità del quadrifoglio, dalla parte opposta a quella dove già figura il marchio GRANA PADANO.

B) Sulle confezioni.

Il formaggio confezionato dai confezionatori autorizzati deve riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO, che costituisce il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta «Grana Padano», così come descritto all'inizio del presente articolo.

Nella riproduzione sulle confezioni, esso insiste su uno sfondo di colore pantone 109 c di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per il nero. I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti:



TRATTO PER NERO



TRATTO PER GIALLO



MARCHIO COMPLETO



Font: Padano



A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
g h i j k l m n o p q r s t u v
w x y z ! ? " - . : , £ \$ % &
/ () = @ ^ ° ò * + # > < À È
É Ì Ò Ù à è é ì ò ù € ® ©

Dimensione minima consentita:



Le confezioni contenenti formaggio Grana Padano DOP rientranti nella specifica tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata, cioè ottenuto da forme contraddistinte dalle specifiche fasce marchianti previste per detta tipologia, saranno caratterizzate dalla seguente riproduzione sui materiali di confezionamento e nel materiale pubblicitario relativo:



Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento dei requisiti di qualità mediante la seconda espertizzazione, sono previste le seguenti ulteriori categorie di prodotto: il «Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesi» e il «Grana Padano RISERVA Oltre 24 Mesi».

Sulle confezioni di Grana Padano, a partire dai 12 mesi, è inoltre consentita la specifica della stagionatura effettiva.

Tale indicazione rimane facoltativa tuttavia, nel caso si intenda inserirla, la stagionatura dovrà essere indicata in modo omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad apposita numerazione, di colore giallo su nero, con aggiunta la scritta «oltre X mesi».

In particolare, si riportano qui di seguito i parametri per l'indicazione delle stagionature:



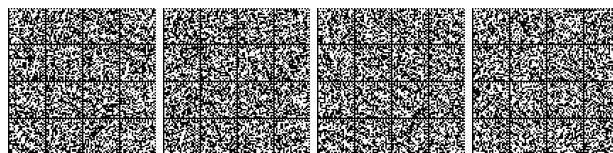


Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria “*Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesi*”, oltre al logo GRANA PADANO come sopra descritto, compare la riproduzione del marchio *RISERVA*.

Il logo in questione risulta così composto: disegno circolare, attraversato trasversalmente da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola «*RISERVA*», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore è iscritta la parola «*OLTRE*», in carattere maiuscolo, mentre dentro quella inferiore sono iscritti il numero «*20*» e la parola «*MESI*», sempre in carattere maiuscolo.

Il disegno in questione è realizzato in colore oro ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per l'oro.

I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:



Sulle confezioni di Grana Padano che a suo tempo abbia ricevuto sulla forma il marchio «RISERVA – Oltre 20 Mesi», è consentita la specifica della stagionatura effettiva di oltre 24 mesi di età.

Tale indicazione rimane facoltativa tuttavia, nel caso si intenda inserirla, la stagionatura dovrà essere indicata in modo omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad apposito logo, analogo a quello sopra descritto per il formaggio «RISERVA - OLTRE 20 MESI», ma con scritta nera su fondo oro.

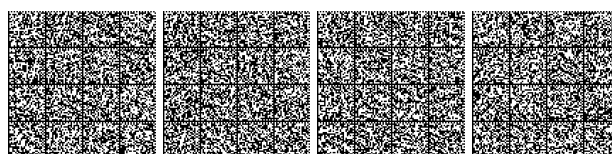
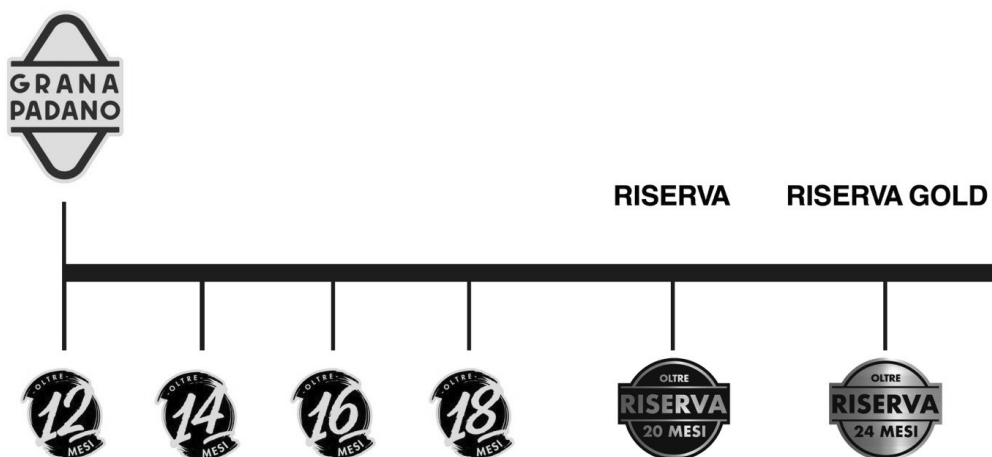
In particolare, si riportano qui di seguito i parametri per riprodurre lo specifico logo in questione:



Come già per il formaggio della categoria «*RISERVA – OLTRE 20 MESI*», sulle confezioni recanti il logo in questione verrà riprodotto anche il logo GRANA PADANO come sopra descritto.

Lo sviluppo dei loghi stagionatura sarà quello riportato per chiarezza nello schema seguente:

SVILUPPO LOGHI STAGIONATURA



DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
dei prodotti agricoli «Grana Padano»

1. Denominazione/denominazioni

‘Grana Padano’

2. Tipo di indicazione geografica

☒ DOP

☐ IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Descrizione del prodotto agricolo**4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143**

0406 - Formaggi e latticini

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

Formaggio duro, a pasta cotta e lenta maturazione, fabbricato durante tutto l'anno ed usato da tavola o da grattugia, prodotto con latte crudo parzialmente decremato di vacca la cui alimentazione base è costituita da foraggi verdi o conservati.

Ha forma cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane leggermente orlate.

Ha il diametro da 35 a 45 cm e altezza dello scalzo da 18 a 25, con variazioni in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Peso: da 24 a 40 Kg; crosta: dura e liscia, con spessore di 4 – 8 mm.

La pasta è dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile. Il grasso sulla sostanza secca è minimo 32 %. Il colore della crosta è scuro o giallo dorato naturale e quello della



pasta è bianco o paglierino. La pasta ha un aroma fragrante ed un sapore delicato.

4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, proviene dalla zona di produzione.

L'alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età. L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del «Grana Padano» DOP.

Nella razione giornaliera non meno del 50 % della sostanza secca deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1. Almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte.

Gli alimenti autorizzati sono elencati in una lista positiva, che comprende:

foraggi: foraggi freschi, fieni, paglie, insilati (non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana);

materie prime per mangimi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi: cereali e loro derivati, semi oleaginosi e loro derivati, tuberi e radici e loro prodotti, foraggi disidratati, derivati dell'industria dello zucchero, semi di leguminose, grassi, minerali, additivi.

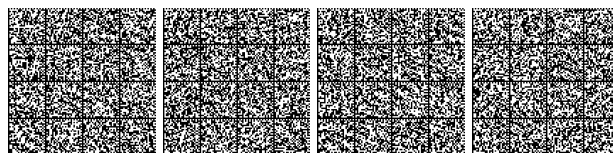
Materie prime: latte bovino crudo, siero-innesto naturale, caglio di vitello. Il latte proviene da vacche allevate nella zona delimitata al punto 5.

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Le operazioni di produzione e stagionatura devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato nel punto 5.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Le operazioni di grattugiamento e relativo confezionamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione delimitato nel punto 5 in quanto il formaggio grattugiato fresco è un prodotto molto sensibile e la conservazione dei suoi caratteri organolettici presuppone un confezionamento immediato in condizioni tali da evitare ogni essiccazione; del resto, un confezionamento immediato in un imballaggio recante la denominazione di origine può meglio garantire l'autenticità del prodotto grattugiato il



quale, per natura, è più difficilmente identificabile rispetto a una forma intera dove la marchiatura è visibile (come confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20 maggio 2003).

L'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» DOP in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini ecc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato, è consentito unicamente alle seguenti condizioni: è rispettata la percentuale massima di crosta del 18 %; è sempre garantita la tracciabilità delle forme intere di «Grana Padano» DOP dalle quali provengono gli sfridi; nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti per matricola e mese di produzione; il trasferimento degli sfridi è consentito soltanto nell'ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale. È quindi vietata la commercializzazione degli sfridi da destinare alla produzione di «Grana Padano» grattugiato.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome regi strato

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta «Grana Padano», e che deve dunque comparire sulle forme intere di formaggio «Grana Padano» DOP, è costituito da un disegno romboidale attraversato, in corrispondenza della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce parallele; nel centro della fascia sono iscritte, disposte su due righe, le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere stampatello maiuscolo, nel *font* proprietario denominato «Padano».

Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO», e recano i riferimenti identificativi del caseificio produttore e l'identificazione di mese ed anno di produzione, oltre al contrassegno ufficiale sopra descritto.

Unicamente per il «Grana Padano» DOP prodotto nella Provincia autonoma di Trento, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente da vacche alimentate con foraggi con esclusione per tutto l'anno di insilati di ogni tipo, è consentito l'utilizzo delle specifiche fasce marchianti previste per la tipologia TRENTINGRANA che si compongono di una fila di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola «TRENTINO»; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «TRENTINO» scritte bifrontali. Le specifiche fasce marchianti in questione riportano inoltre il contrassegno ufficiale della DOP sopra descritto.

L'azione identificativa dell'origine da parte delle fasce marchianti è integrata con l'apposizione di una placca di caseina, recante la scritta «GRANA PADANO», e un codice che identifica in maniera univoca ogni singola forma.

Il formaggio «Grana Padano» stagionato per almeno 20 mesi dalla formatura all'interno della zona di produzione e che presenti le caratteristiche qualitative sottoriportate può essere individuato come «RISERVA»:

scelto sperlato;

pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia;

colore omogeneo bianco o paglierino;

assenza di odori anomali;

sapore fragrante e delicato.



L'appartenenza alla categoria «Grana Padano RISERVA» viene sancita da un apposito marchio a caldo, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori.

Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo.

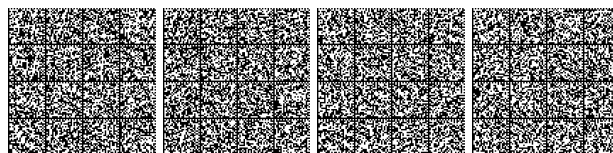
Il formaggio confezionato dai confezionatori autorizzati deve riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO.

Nella riproduzione sulle confezioni, il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta «Grana Padano», così come descritto all'inizio del presente punto. Esso insiste su uno sfondo di colore pantone 109 C di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per il nero.

I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti:



Le confezioni contenenti formaggio Grana Padano DOP rientranti nella specifica tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata saranno caratterizzate dalla seguente riproduzione sui materiali di confezionamento e nel materiale pubblicitario relativo:



Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento dei requisiti di qualità mediante la seconda espertizzazione, sono previste le seguenti ulteriori categorie di prodotto: il «Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesi» e il «Grana Padano RISERVA Oltre 24 Mesi».

Sulle confezioni di Grana Padano, a partire dai 12 mesi, è inoltre consentita la specifica della stagionatura effettiva.

Tale indicazione rimane facoltativa tuttavia, nel caso si intenda inserirla, la stagionatura dovrà essere indicata in modo omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad apposita numerazione, di colore giallo su nero, con aggiunta la scritta «Oltre X mesi».

In particolare, i parametri per l'indicazione delle stagionature sono i seguenti:



Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria «Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesi», oltre al logo GRANA PADANO come sopra descritto, compare la riproduzione del marchio a fuoco RISERVA.

Il logo in questione risulta così composto: disegno circolare, attraversato trasversalmente da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola

«RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore è iscritta la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, mentre dentro quella inferiore sono iscritti il numero «20» e la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo.

Il disegno in questione è realizzato in colore oro ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per l'oro.

I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:



Sulle confezioni di Grana Padano che a suo tempo abbia ricevuto sulla forma il marchio a caldo «RISERVA – Oltre 20 Mesi» è consentita la specifica della stagionatura effettiva di Oltre 24 Mesi di età.

Tale indicazione rimane facoltativa tuttavia, nel caso si intenda inserirla, la stagionatura dovrà essere indicata in modo omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad apposito logo, analogo a quello sopra descritto per il formaggio «RISERVA - OLTRE 20 MESI», ma con scritta nera su fondo oro.

In particolare, si riportano qui di seguito i parametri per riprodurre lo specifico logo in questione:





Come già per il formaggio della categoria «RISERVA – OLTRE 20 MESI», sulle confezioni recanti il logo in questione verrà riprodotto anche il logo GRANA PADANO come sopra descritto.

Lo sviluppo dei loghi stagionatura sarà quello riportato per chiarezza nello schema seguente:



5. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione e di grattugiatura del «Grana Padano» DOP è il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini, nonché i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Tredena.

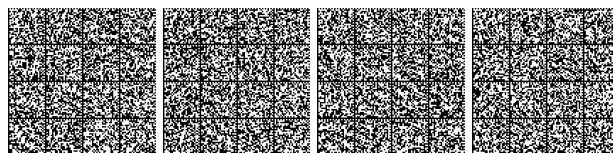
6. Legame con la zona geografica

Sintesi del legame

La zona di produzione del «Grana Padano» DOP coincide in larga parte con la regione della pianura padana, ovvero l'area geografica del letto del fiume Po, che è caratterizzata da terreni golenici, alluvionali, fluvio-glaciali, pianeggianti, ricchi di acque, tra i più fertili al mondo e tra i più adatti alla produzione di foraggi.

In particolare, queste caratteristiche pedologiche, associate allo specifico microclima della zona, favoriscono la produzione del mais, che rappresenta la base foraggera più importante per le vacche da latte destinato alla produzione di «Grana Padano» DOP, in quanto può costituire fino al 50 % della sostanza secca ingerita.

L'attività di bonifica e di sistemazione irrigua dell'area della pianura Padana svol-



ta a partire dal XI secolo costituì la premessa per lo sviluppo locale dell'allevamento bovino. La conseguente disponibilità di notevoli quantità di latte, che risultava in esubero rispetto al fabbisogno giornaliero della popolazione rurale, stimolò e rese necessaria la sua trasformazione in un formaggio serbevole. Anche oggi la grande disponibilità di foraggi locali, soprattutto il mais, legata alla grande disponibilità di acqua, costituisce un elemento fondamentale per il mantenimento dell'allevamento bovino e della conseguente disponibilità di latte.

La specificità del «Grana Padano» DOP è riconducibile ai seguenti elementi:

- dimensione e peso della forma,
- peculiare caratteristica morfologica della pasta, legata alla tecnica di produzione, caratterizzata da una tessitura granulare che dà origine alla tipica frattura a scaglia,
- colore della pasta bianco o paglierino, con sapore delicato e aroma fragrante, dovuto essenzialmente al largo utilizzo di mais ceroso nell'alimentazione delle bovine,
- contenuto in acqua e grasso sostanzialmente analogo al contenuto di proteine,
- elevata degradazione naturale delle proteine in peptoni, peptidi e amminoacidi liberi,
- resistenza alla maturazione prolungata, anche oltre 20 mesi.

Il legame causale fra il «Grana Padano» DOP e la sua zona di origine è riconducibile ai seguenti elementi:

- l'elevato potenziale irriguo della pianura Padana e la conseguente disponibilità di foraggi, tra cui principalmente il mais ceroso, al quale sono da riconnettere le caratteristiche specifiche di colore bianco o paglierino, sapore e aroma della pasta. Infatti, l'utilizzo dell'insilato di mais – o mais ceroso – ha come conseguenza diretta un apporto nella dieta di composti cromatici, come caroteni, antociani, clorofilla, in misura inferiore a quello derivante da alimentazione a base di fieni polifiti o essenze foraggere verdi. Ciò è infatti una conseguenza diretta della fase di insilamento;
- l'impiego del latte crudo, con conseguente apporto alla caseificazione di batteri lattici tipici del territorio,
- l'impiego del siero innesto naturale, che crea un legame microbiologico ininterrotto con il territorio di produzione. Infatti, il latte che diventa siero, e quindi siero innesto, è di fatto da un lato l'anello di congiunzione che lega al territorio di produzione le caseificazioni, dall'altro garantisce il continuo e costante apporto di batteri lattici tipici della zona di origine, cui sono dovute le principali caratteristiche peculiari del formaggio «Grana Padano» DOP.

Il legame causale fra le caratteristiche del prodotto e la sua zona di origine è inoltre dato dalla figura del «casaro», che ha da sempre un'importanza centrale e fon-



damentale nella produzione di «Grana Padano» DOP.

Ancora oggi la trasformazione del latte in «Grana Padano» DOP è affidata a casari e non a tecnici o scienziati.

26A02573

DECRETO 19 maggio 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro n. 33234 del 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Vista la direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 106153 del 4 marzo 2026, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 159, in data 6 marzo 2026 in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;



Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela Ricotta Romana DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Ricotta Romana», registrata con regolamento (CE) n. 737/2005 della Commissione del 13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 122 del 14 maggio 2005;

Visto il parere delle Regioni Lazio competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 14 aprile 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Ricotta Romana» ai fini della presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 9 del decreto 14 ottobre 2013;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Ricotta Romana»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Ricotta Romana».

2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Ricotta Romana», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Ricotta Romana» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 19 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA

«RICOTTA ROMANA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta Romana» È riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:

prodotto: fresco;
pasta: bianca, a struttura grumosa;
sapore: dolciastro di latte;
pezzatura: fino a 2 kg con tolleranza del 10% del peso;
contenuto lipidico: minimo 40% sulla materia secca.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della Regione Lazio.

Le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento dello stesso in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della Regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata al fine di garantire la tracciabilità ed assicurare i controlli.

Art. 4.

*Elementi comprovanti che il prodotto è originario
della zona geografica*

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati e l'utilizzo del siero residuo per ottenere la ricotta.

Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti «Della natura et vertu di cibi» (1572), precisa «ciò che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala è ciò che noi, ora chiamiamo ricotta» - Mario Vizzardi, nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che la ricotta sia originaria della agro romano e la sua diffusione si deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una località laziale per la realizzazione di un presepio, insegnò ai pastori l'arte di produrre la ricotta.

Columella, nel VII capitolo del «De re rustica», descrive le tecniche casearie della ricotta.

Ercole Metalli, in «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, parlando dei pecorari riporta «.... Pongono poi nuovamente la caldaia al fuoco per estrarne la ricotta, ...La ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento,...».



Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana.

Tomasetti nel suo libro «La campagna romana», anno 1910, riporta quanto segue «Quanto allo stato del pecoraio... la sua paga è, tra generi e denaro, di una lira e cinquanta centesimo al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta.»

R. Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia» anno 1962, riferendosi al 1950, nel cap XXII «la rinomata ricotta in salvietta romana altra non è che la prima affiorata, da un siero ricco di grasso, e che è la più pastosa, la più grassa, la più fiene e saporita».

2. Riferimenti culturali:

Nella mostra «Migrazione e lavoro» storia visiva della Campagna Romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pecorari che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella.

Tomasetti nel suo libro «La Campagna romana» anno 1910, riporta quanto segue «Ad alcuni Santi sonosi attribuite protezione speciali, tuttora riconosciute dai campagnoli; a S. Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta...»

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un luogo di sosta, offra in regalo un pò di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa»

Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella Provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita della ricotta.

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive il pasto dei pastori «Acqua cotta - ... ai pastori veniva somministrato per pasto solo pane e ricotta. Il primo nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantità di una cucchiara colma ... Il caciario aveva l'incarico di somministrare la ricotta».

Romolo Trinchieri in «Vita dei pastori nella Campagna Romana», del 1953, ci descrive la capanna dei pastori: «C'è quindi una capanna principale che sovrasta per altezza e dimensione le altre, nella quale abitano i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora il formaggio e la ricotta».

3. Riferimenti statistici

la presenza del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977;

dalla Borsa merci della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998;

4. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione del direttore, l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965;

la masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg).

5. Riferimenti folkloristici

da circa trenta anni si svolge, nel Comune di Barbarano Romano (VT) la festa campestre dell'attozzata (Ricotta di Pecora);

dal 1978 si svolge nel Comune di Fiamignano (RI) la «Mostra Rassegna Ovina» con Sagra della pecora e dei suoi prodotti.

6. Riferimenti gastronomici:

la Ricotta Romana, oltre ad essere consumata come pietanza a sé, trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali;

l'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Materia prima

La materia prima della «Ricotta Romana» è costituita dal siero di latte intero di pecora delle razze più diffuse nell'area geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci, Lacaune e suoi incroci, razza Merinizzata e suoi incroci, razza Assaf e suoi incroci, razza Valle Belice e suoi incroci.

Il siero, componente liquida della coagulazione del latte, deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio di cui all'art. 3.

Il siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte.

L'alimentazione delle pecore da latte è costituita da foraggi, pascoli, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati. Si esclude l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati. La provenienza degli alimenti dall'esterno dell'area di produzione della Ricotta Romana DOP, non supera comunque il 30% di sostanza secca su base annuale.

Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione. Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione/transumanza nei territori montani anche delle regioni confinanti.

Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta Romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.

Il siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:

residuo secco magro: non inferiore a 5,37%;

proteine: non inferiore a 1,09%;

grasso: non inferiore a 0,35%;

lattosio: non inferiore a 3,55%;

ceneri: non inferiore a 0,4%.

Per la produzione della «Ricotta Romana» è consentita, nel corso del processo di riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-60°C, l'aggiunta di latte intero di pecora proveniente dalle razze sopra citate e dall'areale di cui all'art. 3, fino al 15% del volume totale del siero.

Metodo di produzione

Il siero, con l'eventuale aggiunta di cloruro di sodio nella quantità massima di 4 gr/litro, senza aggiunta di correttori di acidità, viene riscaldato a 85-90°C e mantenuto in lieve agitazione. Il riscaldamento, che in genere avviene nelle stesse caldaie in cui si è prodotto il formaggio, favorisce la precipitazione e la coagulazione delle sieroproteine e quindi il loro affioramento sottoforma di piccoli fiocchi. Il loro consolidamento superficiale, in una fioritura bianca stratificata, avviene sospendendo, per circa 5 minuti, il riscaldamento. L'affioramento viene separato dalla scotta.

Successivamente si procede con la raccolta della ricotta che viene posta in fucelle forate, di forma tronco-conica, per 8-24 ore per favorire ulteriormente lo spurgo della scotta. Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.

La ricotta che ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore più marcato di quello vaccino ed un sapore delicato e dolciastro.



Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Specificità della zona geografica:

Il territorio della Regione Lazio si caratterizza dal punto di vista pedo-climatico con rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali); temperatura media annuale variabile tra 13-16 °C; precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1000-1500 mm nelle pianure interne fino ai 1800-2000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini.

Questo territorio, con dette caratteristiche pedo-climatiche, permette di sfruttare le condizioni migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

È da enfatizzare che nella Regione Lazio sono presenti oltre 440.000 capi ovini per un totale di latte di pecora che si aggira intorno ai 600.000 ettolitri/anno.

Specificità del prodotto:

La «Ricotta Romana» è caratterizzata dai seguenti aspetti:

struttura della pasta molto fine e grumosa;

un colore più marcato rispetto al prodotto ottenuto da siero di latte vaccino;

un sapore dolciastro di latte.

Le caratteristiche qualitative suddette sono legate:

al contenuto di lattosio, non inferiore a 3,55 %, nel siero di latte intero ovino, che lo rende «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte, costituita da foraggi di pascoli naturali, prati pascoli ed erbai caratteristici del territorio della Regione Lazio;

all'assenza di correttori di acidità aggiunti al siero nella fase di lavorazione.

Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta Romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.

Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per *DOP*) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le *IGP*):

L'alimentazione degli ovini, abbinata alle favorevoli condizioni ambientali di allevamento, tra cui la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffrirebbe in pianura, consentono la produzione di latte di ottima qualità, da cui si ricava una ricotta molto caratterizzata.

La presenza storica della Ricotta Romana sul mercato dell'intera Regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977. Inoltre è possibile dalla Borsa merci della CCIAA di Roma rilevare le variazioni di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998 a dimostrazione dell'importanza che tale prodotto riveste per l'economia della zona geografica. Numerosi sono i riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione. A titolo di esempio si citano: una comunicazione del direttore della tenuta di Castel di Guido da cui si evince che l'azienda produceva nel 1969 circa 3 500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come risulta dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965; i libri contabili della masseria Gasparri, dove si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg).

Numerosi sono anche i riferimenti storici e folkloristici che testimoniano il legame di questo prodotto con la zona geografica. Tra i riferimenti storici si ricorda Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, in cui vengono descritte le tecniche di produzione della ricotta romana. Tra i riferimenti folkloristici si ricorda, tra le altre, la festa campestre dell'attozzata (ricotta di pecora) che si svolge ormai da circa 30 anni, nel Comune di Barbarano Romano (VT).

La Ricotta Romana, oltre ad essere consumata come pietanza a sé, trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg.(UE) n. 2024/1143.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art 3.

La «Ricotta Romana» viene confezionata in cestelli tronco-conici di vimini, di plastica o di metallo di capacità massima di 2 kg con tolleranza del 10% del peso. La facciata superiore del cestello viene ricoperta da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:

avvolta con carta pergamena;

contenitori di plastica e/o sottovuoto;

confezionamento in ATP/ATM;

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

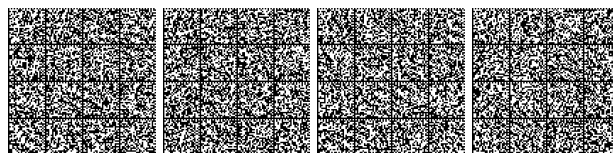
la designazione «Ricotta Romana» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione origine protetta (D.O.P.);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto è costituito - come da riproduzione riportata in allegato - da un perimetro quadrato formato da tre linee di colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno una testa di ovino stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole e rispettivamente di colore giallo, quella di sinistra, rosso, quella di destra. Il perimetro del quadrato del logo, è interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla sigla, in caratteri maiuscoli di colore rosso, «D.O.P.». La denominazione del prodotto è posta in basso all'interno del perimetro del quadrato ed è costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Ricotta Romana» deve figurare in lingua italiana.



Art. 10

Logo



INDICE COLORIMETRICO:

INDICE COLORIMETRICO:						
COLORI UTILIZZATI	PANTONE CORRISPONDENTE	PERCENTUALI QUADRICROMIA				
		C	M	Y	N	
ROSSO	1797CVC	0%	94%	94%	6%	
VERDE	361CVC	76%	0%	91%	0%	
GIALLO	116CVC	0%	15%	94%	0%	

ALLEGATO 2

DENOMINAZIONE DI ORIGINE E INDICAZIONI
GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI

«RICOTTA ROMANA»

1. Denominazione/denominazioni
«Ricotta Romana»
2. Tipo di indicazione geografica

☒ DOP

☐ IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia

4. Descrizione del prodotto agricolo

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;

04 - Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove;

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

La denominazione di origine protetta (DOP) «Ricotta Romana» è riservata esclusivamente a quel prodotto caseario costituito dal siero di latte intero di pecora delle razze Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci. All'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

prodotto: fresco;
pasta: bianca, a struttura grumosa;
sapore: dolciastro di latte;

pezzatura: fino a 2 kg con tolleranza del 10% del peso;
contenuto lipidico: minimo 40 % sulla materia secca.

4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta).

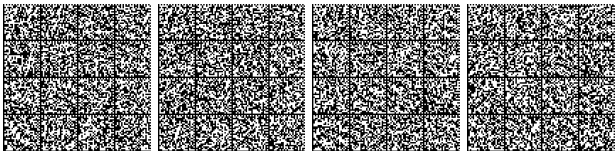
L'alimentazione delle pecore da latte è costituita da foraggi, pascoli, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui al punto 5. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati. Si esclude l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

La provenienza degli alimenti dall'esterno dell'area geografica delimitata, non può superare comunque il 30% della sostanza secca su base annuale.

La necessità di prevedere una provenienza esterna all'areale di produzione, sia degli alimenti freschi o affienati che dei mangimi, rappresenta un'assoluta esigenza in considerazione del fatto che per il settore agro-zootecnico, negli ultimi anni le condizioni pedoclimatiche non sono particolarmente favorevoli; basti pensare ai repentini cambiamenti pedoclimatico-ambientali, che hanno portato ad eccessi di precipitazioni nei periodi dell'affienamento, con conseguente deperimento dei fieni, e ad eccessi di caldo e siccità con conseguente diminuzione delle produzioni di foraggi freschi o da affienare.

Inoltre non è da sottovalutare il progressivo e continuo abbandono dell'attività agricola e zootecnica (andamento negativo delle consistenze, sia in termini di numero di aziende che di capi) che riguarda soprattutto le aziende medio-piccole, aziende familiari tradizionali, che trovano sempre più difficile sopravvivere nell'attuale contesto economico: scarsa redditività economica, costi di produzione – dal carburante al mangime per il bestiame fino ai macchinari – in continuo aumento; mentre i prezzi dei prodotti agricoli non seguono la stessa tendenza; mancato ricambio generazionale.

Un tempo, la vita rurale era il fulcro della società e l'agricoltura garantiva un reddito stabile. Oggi sempre più aziende agricole chiudono e le aree rurali si stanno progressivamente spopolando, soprattutto



quelle con una forte vocazione zootecnica. Pertanto senza cambiamenti sistemici, la chiusura delle aziende agricole continuerà, con gravi conseguenze non solo per le aree rurali, ma anche per la produzione alimentare e la conservazione delle tradizioni: il rischio è quello di non essere più grado, e né potrà esserlo in futuro, di soddisfare l'intero fabbisogno alimentare degli allevamenti.

Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

Il siero di latte intero, componente liquida della coagulazione del latte, deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio della Regione Lazio.

Il siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:

- residuo secco magro: non inferiore a 5,37%;
- proteine: non inferiore a 1,09%;
- grasso: non inferiore a 0,35%;
- lattosio: non inferiore a 3,55%;
- ceneri: non inferiore a 0,4%.

Per la produzione della «Ricotta Romana» è consentita, nel corso del processo di riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-60°C, l'aggiunta di latte intero di pecora proveniente dalle razze sopra citate e allevate nella zona geografica così come definita al punto 5, fino al 15% del volume totale del siero.

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Gli allevamenti di ovini la cui produzione è destinata alla trasformazione in «Ricotta Romana» sono ubicati nella zona geografica delimitata.

La produzione del latte e la sua trasformazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

Relativamente al periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione e della transumanza nei territori montani anche delle regioni confinanti.

Va evidenziato che uno dei momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto è la rottura della cagliata, dettata dalle capacità operative dei casari, frutto dell'abilità e dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla DOP.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

La «Ricotta Romana», con spurgo della scotta pressoché ultimato, viene immediatamente confezionata e immessa in commercio a distanza di poche ore dalla sua produzione.

Si tratta infatti di un prodotto fresco, non soggetto a maturazione o stagionatura, che tende facilmente all'irrancidimento e deperibilità.

Pertanto, la «Ricotta Romana», prodotto da consumarsi assolutamente fresco, deve essere confezionata nell'area geografica di cui al punto 5, al fine di mantenere intatte le caratteristiche di freschezza, salubrità e qualità, oltre che a garantire la tracciabilità e assicurare i controlli.

Il confezionamento avviene in cestelli tronco-conici di vimini, di plastica o di metallo di capacità massima di 2 kg. La facciata superiore del cestello viene ricoperta da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:

- avvolta con carta pergamena;
- contenitori di plastica e/o sottovuoto.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario, le relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Ricotta Romana» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione Origine Protetta (DOP);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Ricotta Romana» deve figurare in lingua italiana.

5. Delimitazione concisa della zona geografica

Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della Regione Lazio.

Le operazioni di lavorazione-trasformazione e di confezionamento dello stesso in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della Regione Lazio.

6. Legame con la zona geografica

Sintesi del legame

6.1. Specificità della zona geografica:

Il territorio della Regione Lazio si caratterizza dal punto di vista pedo-climatico con rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali); temperatura media annuale variabile tra 13-16 °C; precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1000-1500 mm nelle pianure interne fino ai 1 800-2000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini.

Questo territorio, con dette caratteristiche pedo-climatiche, permette di sfruttare le condizioni migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

È da enfatizzare che nella Regione Lazio sono presenti oltre 440 000 capi ovini per un totale di latte di pecora che si aggira intorno ai 600 000 ettolitri/anno.

6.2. Specificità del prodotto:

La «Ricotta Romana» è caratterizzata dai seguenti aspetti:

- struttura della pasta molto fine e grumosa;
- un colore più marcato rispetto al prodotto ottenuto da siero di latte vaccino;
- un sapore dolciastro di latte.

Le caratteristiche qualitative suddette sono legate:

al contenuto di lattosio, non inferiore a 3,55 %, nel siero di latte intero ovino, che lo rende «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte, costituita da foraggi di pascoli naturali, prati pascoli ed erbai caratteristici del territorio della Regione Lazio;

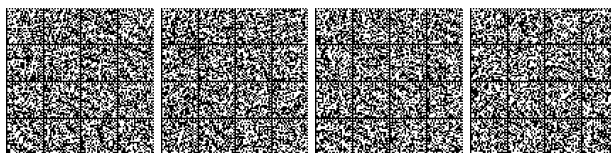
all'assenza di correttori di acidità aggiunti al siero nella fase di lavorazione.

Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta Romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.

6.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

L'alimentazione degli ovini, abbinata alle favorevoli condizioni ambientali di allevamento, tra cui la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffrirebbe in pianura, consentono la produzione di latte di ottima qualità, da cui si ricava una ricotta molto caratterizzata.

La presenza storica della «Ricotta Romana» sul mercato dell'intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977. Inoltre è possibile dalla Borsa merci della CCIAA di Roma rilevare le variazioni di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998 a dimostrazione dell'importanza che tale prodotto riveste per l'economia della zona geografica. Numerosi sono i riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione. A titolo di esempio si citano: una comunicazione del direttore della tenuta di Castel



di Guido da cui si evince che l'azienda produceva nel 1969 circa 3 500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come risulta dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965; i libri contabili della masseria Gasparri, dove si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg).

Numerosi sono anche i riferimenti storici e folkloristici che testimoniano il legame di questo prodotto con la zona geografica. Tra i riferimenti storici si ricorda Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, in cui vengono descritte le tecniche di produzione della ricotta romana. Tra i riferimenti folkloristici si ricorda, tra le altre, la festa campestre dell'attozzata (ricotta di pecora) che si svolge ormai da circa trenta anni, nel Comune di Barbarano Romano (VT).

La «Ricotta Romana», oltre ad essere consumata come pietanza a sé, trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.

26A02574

DECRETO 19 maggio 2026.

Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 25 maggio 1970, recante «Iscrizione nel registro delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto di duecentoventuno vitigni ad uve da vino» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 149 del 17 giugno 1970;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 giugno del 2003, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 30 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante con compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie ed in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11,

della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di una varietà di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste previo parere del gruppo di lavoro permanente;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2024, n. 316697, recante le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2025, n. 0675899, inerente l'iscrizione delle varietà e dei cloni di vite al registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2026, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), con cui sono state iscritte, tra le altre cose, le varietà di vite identificate dai codici A44 e A49;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite nel registro nazionale indicate nel presente dispositivo;

Vista l'istanza protocollo n. 0051029 del 3 febbraio 2026 con la quale, tra le altre cose, è stata avanzata la richiesta di cancellazione del sinonimo «Berzamino» associato alla varietà Marzemino, già ufficialmente iscritta, con decreto ministeriale 5 giugno del 2003;

Considerato necessario, ai fini dell'iscrizione al registro della varietà denominata «Berzamino» di cui al presente provvedimento, rimuovere la stessa denominazio-



ne dai sinonimi della varietà storica «Marzemino», già iscritta nel registro nazionale delle varietà di Vite con decreto del 25 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - il 17 giugno 1970, in quanto tale sinonimo risulta erroneamente attribuito;

Considerata la necessità di modificare la denominazione delle varietà, identificate dai codici registro A44 e A49, iscritte al registro nazionale delle varietà e cloni di vite con decreto del 15 dicembre 2025, prot. n. 0675899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - il 5 gennaio 2026, in quanto erroneamente denominate, per un mero refuso materiale, rispettivamente «Cjavaljan», anziché «Cjavalgjan», e «Croat», anziché «Croat»;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 25 marzo 2026;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite alla luce delle istanze sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) Per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
A56	Boggione
A57	Berzamino
A58	Molinelli
A59	Sprigno

b) Per la categoria dei vitigni da portainnesto, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
A60	Libero
A61	Vinto

Art. 2.

1. Nell'allegato 1 del decreto ministeriale 5 giugno 2003, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 30 luglio 2003, è cancellato il sinonimo «Berzamino» associato alla varietà identificata come «Marzemino N».

Art. 3.

1. Il decreto ministeriale 15 dicembre 2025, n. 0675899, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2026, all'art. 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne le varietà di cui ai codici Registro A44 e A49, è modificato come di seguito riportato:

Codice registro	Varietà	Nuova denominazione
A44	Cjavaljan	Cjavalgjan
A49	Croat	Croat

Art. 4.

1. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui all'art. 1, è consultabile alla pagina web <https://www.protezionedellepianite.it/registro-nazionale-delle-varietati-di-vite>

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

26A02577

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2026.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto denominato @ ON Network di cui al regolamento (UE) 2021/1149 del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) 2021-2027. (Decreto n. 1/2026).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;



Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'articolo 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che — sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 — ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato articolo 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che — al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 — ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo sicurezza interna (ISF) per il periodo 2021-2027;

Visto, altresì, l'art. 3, paragrafo 1, del suindicato regolamento (UE) 2021/1149 il quale prevede che l'obiettivo strategico del Fondo è quello di garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 25, paragrafo 1, del suindicato regolamento (UE) che prevede un sostegno finanziario da parte del Fondo per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate;

Visto il *grant agreement Project* 101145918 sottoscritto in data 4 dicembre 2023, tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Direzione investigativa antimafia DIA per la realizzazione del progetto denominato @ ON Network il cui obiettivo è quello di contrastare gruppi di criminalità organizzata di tipo mafioso, che sul Sistema finanziario IGRUE è censito con codice: DIA@ONNETWORK;

Vista la nota n. 18346 del 10 marzo 2026, con la quale il Ministero dell'interno - Direzione investigativa antimafia DIA, ha richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per assicurare il finanziamento dell'onere nazionale del progetto @ ON Network il cui importo totale ammonta a euro 1.999.645,96 di cui il 95 per cento a carico della UE, pari a euro 1.899.663,66 e il 5 per cento a titolo di quota nazionale, pari a euro 99.982,30;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 18 marzo 2026, tenutasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il progetto @ ON Network, a titolarità del Ministero dell'interno - Direzione investigativa antimafia DIA, è pari a euro 99.982,30.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 99.982,30 in favore del Ministero dell'interno sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero, in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse europee, secondo le seguenti modalità:

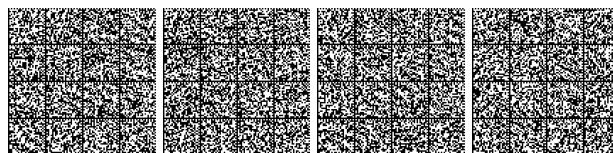
un prefinanziamento di euro 79.985,84, pari all'80 per cento dell'importo a proprio carico;

una quota, a titolo di saldo finale, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo spettante all'Unione.

3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il suindicato Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento il Ministero medesimo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti



dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 661

26A02564

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2026.

Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse stanziati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a);

Visto l'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-ter del decreto-legge n. 14 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 11-bis, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter;

Visto l'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ha incrementato di ulteriori 15 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter;

Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 che, modificando l'art. 1, com-

ma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, innalza a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter attingendo ai fondi - pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - stanziati dal comma 776 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 27 giugno 2020, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2020;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 29 ottobre 2021, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2021;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2022, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2022;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 27 gennaio 2023, con il quale sono stati modificati i termini di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento di cui al dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2022;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2023;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2024;



Visto l'art. 11-*bis*, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 35-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022;

Visto l'art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al citato art. 1, comma 676, dalla legge n. 197 del 2022, relativamente alle annualità 2023, 2024 e 2025;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che detta principi per il riequilibrio territoriale;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nonché all'assegnazione dei finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale di settore;

Considerato, quindi, che, ai sensi del richiamato art. 2, commi 107 e 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse di cui al presente decreto non vengono trasferite ai territori delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riguardo alle somme stanziare relativamente all'anno 2025;

ADOPTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e definisce le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziare dall'art. 1, comma 676, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come incrementate dall'art. 3-*ter* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «art. 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016»: l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

c) «nuovo Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

d) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

e) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

f) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

g) «decreto-legge n. 113 del 2018»: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

h) «decreto-legge n. 135 del 2018»: il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

i) «legge n. 197 del 2022»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

j) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 216, del «Codice dei contratti pubblici» e dall'art. 225 del «nuovo Codice dei contratti pubblici»;

k) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SI-CPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»;

l) «finanziamento» o «finanziamenti»: la quota parte delle risorse stanziare dall'art. 1, comma 676, della «legge n. 197 del 2022», così come incrementate dall'art. 3-*ter* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,



n. 159, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge»;

m) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 24 gennaio 2018, di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»;

n) «linee guida»: le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 26 luglio 2018, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»;

o) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano;

p) «progetto» o «progetti»: il progetto o i progetti relativi alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge»;

q) «associazioni di comuni»: le associazioni dei comuni firmatari della convenzione di cui all'art. 30 del «decreto legislativo n. 267 del 2000», stipulata per svolgere in modo coordinato il servizio di polizia municipale;

r) «consorzi di comuni»: l'ente pubblico di cui all'art. 31 del «decreto legislativo n. 267 del 2000» costituito dai più comuni per la gestione associata del servizio di polizia municipale;

s) «unione di comuni»: l'ente locale di cui all'art. 32 del «decreto legislativo n. 267 del 2000», costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle richieste degli enti interessati

1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;

c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

2. Non è ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali l'importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000 euro.

3. Non è ammesso, in ogni caso, il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.

4. Ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non sono ammessi al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste degli enti di cui all'art. 2 di ammissione al «finanziamento» per l'esercizio finanziario 2025 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.

2. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, ai fini della concessione del «finanziamento» secondo le modalità indicate dall'art. 8.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle richieste e documentazione da allegare

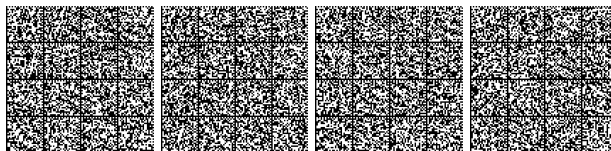
1. Gli enti di cui all'art. 2 presentano le richieste di ammissione ai finanziamenti alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:

a) attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, in base alle dichiarazioni rese dagli enti ed agli atti in proprio possesso;

b) attesta l'indice di delittuosità, relativo all'anno precedente a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, registrato nel territorio del comune interessato e riferito alle sole tipologie di reato individuate nel paragrafo 3 delle «linee generali».

2. Le richieste di ammissione al «finanziamento» devono essere, a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui all'allegato A) al presente decreto ed essere corredate da:

a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui all'art. 41 del «nuovo codice dei contratti pubblici», la cui



stima economica dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento;

b) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di «finanziamento» (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità del delegante e del delegato).

3. L'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell'IVA, non può essere superiore al 15% dell'importo che sarà posto a base d'asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:

a) progettazione in tutte le sue fasi;

b) direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;

c) regolare esecuzione/collaudo;

d) coordinamento della sicurezza;

e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).

Art. 5.

Commissione di valutazione delle richieste di finanziamento

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dagli enti di cui all'art. 2 ai fini della successiva erogazione del relativo «finanziamento».

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti dell'area delle funzioni centrali dell'amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per le attività svolte dai componenti della Commissione di cui al comma 1, non è previsto alcun compenso.

Art. 6.

Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste presentate dagli enti di cui all'art. 2 con le modalità di cui all'art. 4, sono valutate dalla Commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione del «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) indice di delittuosità del comune di cui all'attestazione prevista all'art. 4, comma 1, lett. b): da 0 a 15 punti con l'attribuzione di 15 punti al «progetto» del comune con l'indice di delittuosità più alto e l'attribuzione ai «progetti» dei restanti comuni di un punteggio inferiore da stabilire proporzionalmente all'indice di delittuosità riportato dai medesimi comuni;

b) entità numerica della popolazione residente, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

fino a 5.000 abitanti - 8 punti;

da 5.001 a 50.000 - 6 punti;

da 50.001 a 100.000 - 4 punti;

oltre 100.000 - 2 punti;

c) alle richieste presentate dalle unioni di comuni, dalle associazioni di comuni e dai consorzi di comuni sarà in ogni caso attribuito, indipendentemente dalla fascia demografica di appartenenza, il punteggio di 10 punti;

d) la commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dall'ente e l'importo complessivo del «progetto». Successivamente alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 10 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sarà applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: $(PCi / PCmax) \times 10$.

2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al comma 1 sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di ammissione al «finanziamento» è attribuito un punteggio massimo pari a 35 punti.

3. A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:

a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi 10 anni, è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

c) le richieste di «finanziamento» che presentano il livello di progettazione più elevato;

d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.

Art. 7.

Formazione della graduatoria e assegnazioni differenziate

1. La Commissione di cui all'art. 5 procede alla valutazione delle richieste di «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3.

2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresì, il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, sulla base dei criteri fissati dal comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, per la successiva redazione della graduatoria definitiva degli enti ammessi al «finanziamento».



Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e ammissione al «finanziamento»

1. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione Amministrazione trasparente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del presente decreto, i «progetti» sono ammessi a «finanziamento» secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie fissate in 19 milioni di euro per l'anno 2025, allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Capitolo 7416, piano gestionale n. 1: «Trasferimenti per l'installazione da parte dei comuni dei sistemi di videosorveglianza», iscritto nell'unità di voto parlamentare 3.3 «Pianificazione e coordinamento forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

3. I «progetti» ammessi a «finanziamento» sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione agli enti interessati.

Art. 9.

Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del «finanziamento»

1. I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. È fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte dell'ente beneficiario. La determinazione a contrarre, di cui all'art. 17 del «nuovo codice dei contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».

2. Per i «progetti» esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all'art. 17 del «nuovo codice dei contratti pubblici», dovrà essere assunta entro trenta giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».

3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fidejussione bancaria o di una polizza fidejussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il «finanziamento» con le seguenti modalità:

il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;

il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione;

il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;

il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità.

4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate all'ente interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio e devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.

5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del «finanziamento», con la conseguente restituzione delle somme erogate.

6. La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «nuovo Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.

7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro novanta giorni dall'ultimazione, pena la revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme concesse.

8. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

Art. 10.

Effetti della decadenza e della revoca del «finanziamento» e recupero delle somme

1. In caso di decadenza, il «finanziamento» è concesso all'ente collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento.

2. In caso di revoca del finanziamento, le somme riscosse dall'ente interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione al capitolo 7416 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro ente con la procedura di cui al comma 1.

Art. 11.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2026

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1958*





ALLEGATO A

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA

Richiesta di finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie fissate in 19 milioni di euro per l'anno 2025 dall'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 197/2022.

**AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA**

per il tramite della:

PREFETTURA – UTG DI

SOGGETTO PROPONENTE

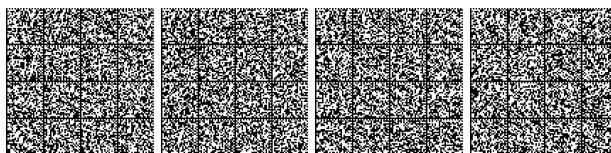
TITOLO DEL PROGETTO



Introduzione

Il presente Modello rappresenta l'unico formulario ammissibile per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie fissate in 19 milioni di euro per l'anno 2025 dall'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 197/2022.

Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato.



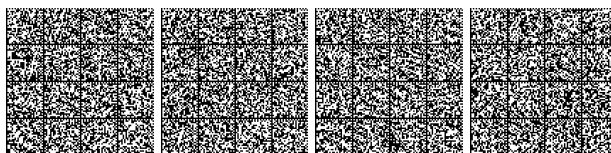
1. Anagrafica ente proponente

Denominazione	
Indirizzo	
Prefettura – UTG competente	
ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE (o suo delegato giusta delega allegata al presente modulo)	
Nome e Cognome	
Indirizzo	
Telefono	
Indirizzo di posta certificata	

2. Anagrafica del progetto

Titolo del progetto	
Localizzazione	
Durata ¹ stimata (in mesi)	
DESCRIZIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO (importi IVA inclusa)	
Importo complessivo (A)	
Quota cofinanziamento (B) a carico del proponente	
Importo del finanziamento richiesto	
Percentuale cofinanziamento (B / A) x 100	

¹ Coerente con la tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4 del presente modulo.



3. Dichiarazioni per la verifica dei requisiti di ammissibilità

3.1 Il comune ha sottoscritto i «patti», tra il prefetto territorialmente competente ed il sindaco, che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.2 Il comune ha beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.3 Il progetto di videosorveglianza proposto è stato approvato in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conforme alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.4 L'ente ha la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare per almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi?:

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Si riserva di iscrivere le somme a bilancio

3.5 Il «finanziamento» per il progetto di videosorveglianza proposto non supera l'importo di 250.000 euro a valere sulle risorse statali?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.6 Sussistono impedimenti pregiudizievoli per l'attuabilità dell'intervento proposto?:

- ☐ Sì
- ☐ No



3.7 Con riguardo all'esclusione prevista dall'articolo 2, comma 4:

- ☐ L'ente non rientra tra quelli non ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

4. Dichiarazioni per la valutazione dei titoli di preferenza

4.1 Il comune ricade tra quelli nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, negli ultimi 10 anni, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del "decreto legislativo n. 267 del 2000"?:

- ☐ Sì
☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento:

4.2 Il comune negli ultimi 10 anni è stato destinatario di provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del "decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"?:

- ☐ Sì
☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento:

4.3 Indicare il livello di progettazione (art. 23 del "Codice dei contratti pubblici" e art. 41 del "nuovo Codice dei contratti pubblici")

5. Ulteriori dichiarazioni

5.1 Il comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' «art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016», ricade nell'ambito di una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna?

- ☐ Sì
☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare quale:



5.2 L'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato?

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Verrà in seguito aggiornato

6. Contenuti del progetto**6.1 Riportare gli estremi di approvazione del progetto proposto:**

Progetto ²	
Tipologia atto	
N. di protocollo e data	

6.2 Il progetto necessita di acquisire ulteriori pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc.?

- ☐ Sì
- ☐ No

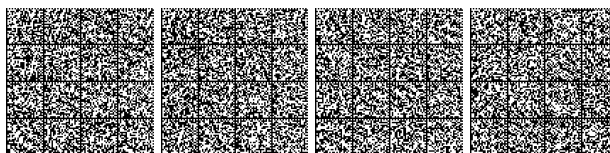
In caso di risposta affermativa compilare la tabella seguente:

Descrizione parere	Tempistica stimata

6.3 La gestione dell'appalto viene esercitata dall'ente?:

- ☐ Sì
- ☐ No

² Indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del "Codice dei contratti pubblici" e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici».



In caso di risposta negativa, indicare il soggetto che svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante (art. 37 e seguenti del «Codice dei contratti pubblici» e art. 62 del «nuovo Codice dei contratti pubblici»):

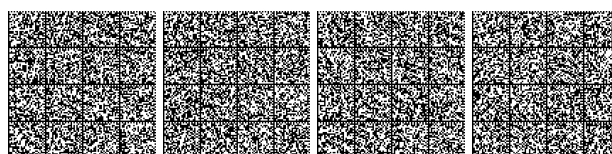
6.4 Cronoprogramma di progetto

Campire una o più celle di riferimento per ciascuna attività.

Descrivere le attività, quali, a scopo indicativo e non esaustivo: attività propedeutiche all'esecuzione dell'appalto (ulteriori indagini, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, validazione progetto, ecc.); attività relative all'esecuzione del contratto (procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico, direzione dei lavori o dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza, ecc.); attività finali di verifica e collaudo del progetto.

Descrizione attività	ANNO ¹ ()								ANNO ¹ ()							
	trimestre								trimestre							
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Attività 1																
Attività 2																
Attività 3																
Attività 4																
Attività 5																





- l) ad inviare la documentazione relativa alla rendicontazione, nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato, alla Prefettura-UTG territorialmente competente, per consentire l'erogazione del finanziamento;
- m) a trasmettere alla Prefettura-UTG competente i seguenti atti: contratto di appalto, verbale consegna dei lavori ovvero verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ed ogni altra documentazione richiesta allo scopo di monitorare il corretto avanzamento delle attività di progetto ed il rispetto degli impegni assunti con la presente istanza. In particolare, a trasmettere l'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione, entro 90 giorni dall'ultimazione;
- n) a realizzare tutte le attività dell'intervento, nel rispetto della tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4;
- o) a realizzare i lavori ovvero la fornitura, nel rispetto del cronoprogramma esecutivo del progetto;
- p) ad assumere la determinazione a contrarre ex art. 32, «Codice dei contratti pubblici» e art. 17, «nuovo Codice dei contratti pubblici», nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, procedendo, senza ritardi, alle conseguenti attività di evidenza pubblica necessarie al perfezionamento dell'appalto.

8. Allegati

L'ente, ai fini dell'ammissione al finanziamento, allega la seguente documentazione:

- 1) copia degli elaborati relativi al progetto³ _____
redatti con le modalità di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», riportanti espressamente la quota di cofinanziamento;
- 2) copia dell'atto di approvazione del progetto di cui al paragrafo 6.1;
- 3) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato, ovvero che verrà in seguito aggiornato;
- 4) relazione descrittiva di sintesi del progetto con rappresentazione planimetrica riportante la localizzazione degli interventi all'interno del territorio comunale di competenza;
- 5) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità di delegante e delegato).

_____ lì _____

In fede

(timbro e firma)

³ Indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici».



Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.

_____ lì _____

In fede

(timbro e firma)



**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679 (GDPR)**

Si informa che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza procederà al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi.

La base giuridica del trattamento trova fondamento nell'art 6 comma 1, lettera "e" del GDPR.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il punto di contatto è: l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, via Panisperna, n. 200 - 00184 Roma; e-mail: coordinamentoffpp@interno.it; PEC: dipps.558uffcoordffpp@pecps.interno.it.

Il Responsabile per la sicurezza del Trattamento dei dati personali è il Ministero dell'interno, piazza del Viminale, n. 1, 00184 Roma; numero telefonico centralino: 06 4651.

Ufficio del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'interno indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@interno.it; indirizzo posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it; recapito telefonico: 06.46539557.

I dati forniti sono trattati per la gestione delle procedure riguardanti le richieste di ammissione al finanziamento, la formazione della graduatoria e l'individuazione degli enti ammessi.

I dati sono trattati senza o con l'ausilio di strumenti elettronici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai *data base*).

La gestione dei dati su supporto cartaceo (come, la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche (es. tenuta in custodia delle istanze, archiviazione, non divulgazione delle informazioni).

L'Amministrazione può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai partecipanti alla procedura.

I dati saranno conservati:

- per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione o in documenti allegati ad esse, in una forma che consenta l'identificazione, secondo i principi di cui all'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. "e" del Regolamento (UE) 2016/679;
- gli altri dati acquisiti saranno custoditi per il successivo trattamento nel fascicolo d'ufficio per un periodo di 10 anni.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla Sezioni 2, 3 e 4 del Capo III del Regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, dichiara di aver preso visione dell'informativa soprariportata.

_____ lì _____

In fede

(timbro e firma)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 maggio 2026.

Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia al Sottosegretario di Stato Sen. Andrea Ostellari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2022 con il quale sono state conferite le deleghe al Sen. Andrea Ostellari, nominato Sottosegretario di Stato alla giustizia con decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2026 con il quale è stato modificato e integrato il decreto ministeriale 15 dicembre 2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 2026 con il quale è stato nominato Sottosegretario di Stato alla giustizia il Sen. Alberto Balboni;

Ritenuta l'esigenza di rimodulare complessivamente le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato alla giustizia;

Decreta:

Il decreto ministeriale 1° aprile 2026, di integrazione e modifica delle attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato Sen. Andrea Ostellari, è revocato.

Del decreto ministeriale 15 dicembre 2022 indicato in premessa, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato Sen. Andrea Ostellari, sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4. Per il resto, esso è modificato e integrato nei termini seguenti.

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 15 dicembre 2022 sono soppressi i punti 1. (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e 2. (Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia già Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione).

All'art. 3 del decreto ministeriale 15 dicembre 2022 sono sopresse le lettere f., h., e j.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Roma, 12 maggio 2026

Il Ministro: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1585

26A02619

DECRETO 12 maggio 2026.

Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia al Sottosegretario di Stato sen. Alberto Balboni.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020, n. 175;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 102;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2025, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della giustizia l'on. Carlo Nordio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 2026 con il quale è stato nominato Sottosegretario di Stato alla giustizia il sen. Alberto Balboni;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro al Sottosegretario di Stato sen. Alberto Balboni;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato sen. Alberto Balboni, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, è delegato a rispondere, secondo le modalità che l'Ufficio di Gabinetto vorrà determinare, alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.



Art. 2.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato sen. Alberto Balboni è delegato alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati:

1. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente a:

Ufficio III del Capo Dipartimento, per gli affari in materia di magistratura onoraria.

Al Sottosegretario di Stato sen. Alberto Balboni è delegata, altresì, la firma dei seguenti atti inerenti alla magistratura onoraria: nomine, conferme, dimissioni, rinunce, decadenze, cessazioni e sanzioni disciplinari.

Art. 3.

Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

- a. gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
- b. il «Visto» sulle leggi e sugli altri atti normativi;
- c. le relazioni internazionali e, in particolare, l'attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e gli adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;
- d. la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con il G7 e con le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto, l'attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e di accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale;
- e. le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;
- f. gli atti relativi al procedimento di estradizione;
- g. gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di magistrati;
- h. le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
- i. i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
- j. gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;

k. i conferimenti di onorificenze e le concessioni di patrocinio;

l. ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 1, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avvocati.

Art. 4.

La comunicazione istituzionale e con gli organi di informazione, anche nelle materie delegate, deve essere preventivamente concordata, sui contenuti e nelle forme, con il Ministro.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Roma, 12 maggio 2026

Il Ministro: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1584

26A02620

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 22 aprile 2026.

Riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'anno 2026.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

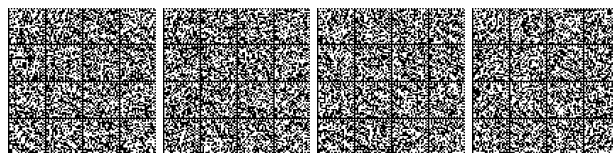
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)» che all'art. 1, comma 450, prevede che le amministrazioni sta-



tali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e, in particolar modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l'art. 24-ter, concernente «Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana»;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 63, comma 1, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di nominare, per un periodo non superiore a tre anni, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare, l'art. 8, comma 1-ter, ai sensi del quale «A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della

Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 239, comma 1, il quale, così come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;

Visto l'art. 239, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1, comma 620, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, successivamente, dall'art. 32, comma 1, lettera a), n. 2), del menzionato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, concernente «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che ha istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale, un'unità di missione di livello generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»);

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 219 del 7 dicembre 2021, con cui sono disciplinate le funzioni e l'organizzazione dell'Unità di missione costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con cui il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, registrato dalla Corte dei conti in data 1° dicembre 2022 al n. 3047;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022 al n. 3010, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sen. Alessio Butti, è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 2024, con il quale è stato adottato il nuovo regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che con la legge n. 178 del 2020, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, relativamente al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata prevista la stabilizzazione della relativa dotazione finanziaria, attraverso lo stanziamento a regime di una somma pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021;

Considerato che con la legge n. 234 del 2021, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, si è provveduto, per quanto in questa sede d'interesse, all'incremento della dotazione finanziaria del Fondo in argomento per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2024;

Considerato che con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per quanto in questa sede d'interesse, la dotazione finanziaria del Fondo in argomento è stata ridotta di 1 milione di euro, attestandosi nello stanziamento di competenza dell'anno 2024 per 69 milioni di euro;

Considerata la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025 - Supplemento ordinario n. 42;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028;

Considerato che nel richiamato bilancio di previsione autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni» e del Programma 32.4 «Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni» è assegnato in conto competenza per l'anno 2026 al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», l'importo di euro 41.425.000,00;

Considerato che alla data della sottoscrizione del presente decreto di riparto, per definizione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano accantonati, in



riduzione dello stanziamento, fondi per un totale di euro 6.312.050,00 di cui euro 4.800.000,00 per intervenute variazioni negative di bilancio ed euro 1.512.050,00 per la compartecipazione alla spesa pubblica;

Ritenuto di dover provvedere al riparto delle risorse finanziarie assegnate in competenza al già menzionato «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» per l'anno 2026, sul piano gestionale n. 01 del Capitolo di spesa n. 920, denominato «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» e iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri al Cdr n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale»;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere, in attuazione di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'adozione del decreto di riparto per le risorse finanziarie disponibili sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01, relative all'assegnazione per l'anno 2026, pari ad euro 35.112.950,00 (euro trentacinquemilionicentododicimilanovecentocinquanta/00), piano gestionale 01, concernenti lo stanziamento di competenza per l'anno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Riparto risorse anno 2026

1. Le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziate sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01, riferite all'assegnazione di competenza per l'anno 2026, pari all'importo di euro 35.112.950,00 (euro trentacinquemilionicentododicimilanovecentocinquanta/00), sono così ripartite:

A. euro 31.601.655,00 (euro trentunomilioneiscientounomilaseicentocinquantacinque/00) «per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire: l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di piattaforme digitali nazionali, nonché la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico; l'innovazione tecnologica del Paese, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra larga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, anche in attuazione della Strategia italiana per l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale; la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale nonché da organizzazioni internazionali e da fora multilaterali per la definizione di politiche sul digitale».

B. euro 3.511.295,00 (euro tremilionicinquecentoundicimiladuecentonovantacinque/00) «alla copertura delle spese per l'acquisto di beni e servizi inerenti l'assistenza tecnica, nonché per l'organizzazione di eventi divulgativi necessariamente collegati alle politiche di informazione ed il sostegno delle precedenti finalità di impiego di cui alla lettera A), ai sensi dell'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020».

Art. 2.

Compartecipazione alla spesa pubblica

1. La riduzione dello stanziamento del fondo derivante dalla compartecipazione alla spesa pubblica, al momento non quantificato e non quantificabile, che sarà successivamente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze, andrà a decurtare quanto destinato al punto A dell'art. 1.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Eventuali variazioni di bilancio in termini di aumento dell'entrata, apportate durante l'esercizio 2026, andranno a variare quanto destinato al punto A dell'art. 1.

2. Eventuali variazioni di bilancio in termini di diminuzione dell'entrata, apportate durante l'esercizio 2026, saranno proporzionalmente appostate:

punto «A»: 90%;

punto «B»: 10%.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Gli ambiti di intervento previsti all'art. 1, lettere A e B, sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato.

2. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto con il presente decreto sono realizzati tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2026

Il Sottosegretario: BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1540

26A02576



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 14 maggio 2026.

Modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate. (Delibera n. 23979).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni (di seguito anche «TUF»);

Vista la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile (di seguito anche «Legge capitali»);

Visto il regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE, e 2004/72/CE (di seguito anche «MAR»);

Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (di seguito anche «Regolamento prospetto»);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina in materia di mercati in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento mercati»);

Vista la delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina in materia di operazioni con

parti correlate in attuazione dell'art. 2391-*bis* del codice civile nonché del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento OPC»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Considerato che l'art. 19 di MAR, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2809, attribuisce all'autorità nazionale competente l'esercizio dell'opzione prevista dal paragrafo 9 del menzionato articolo, in base alla quale è possibile elevare a 50.000 euro la soglia rilevante per la notifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dall'emittente, da parte delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle persone ad essi strettamente legate;

Considerato che ai sensi dell'art. 187-*octies* del TUF, la Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 22 di MAR;

Considerato che per effetto delle modifiche apportate dalla Legge Capitali si rende necessario garantire il coordinamento delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in taluni ambiti della disciplina in materia di mercati, emittenti e operazioni con parti correlate;

Considerato che è altresì opportuno intervenire su taluni ambiti della disciplina dei prospetti e delle offerte pubbliche, al fine di semplificare gli adempimenti previsti, tenuto conto della normativa europea di riferimento e dell'esigenza di garantire il mantenimento dei presidi di tutela degli investitori;

Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, mercati e operazioni con parti correlate, pubblicato in data 16 marzo 2026, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche

1. Al regolamento emittenti sono apportate le seguenti modifiche:

A. nella Parte I,

1) all'art. 1, le parole: «dell'art. 112,» e le parole: «dell'art. 116, commi 1 e 1-*bis*,» sono soppresse;

2) all'art. 2, comma 6, numero 2), le parole: «già diffusi tra il pubblico in Italia ai sensi dell'art. 2-*bis* o», e le parole: «, in questo secondo caso,» sono soppresse;

3) l'art. 2-*bis* è abrogato;



B. nella Parte II,

I. Titolo I,

a) Capo II,

1) all'art. 4, comma 2, dopo le parole: «sui contenuti del prospetto» sono inserite le seguenti: «e sulla tempistica del procedimento di approvazione»;

2) all'art. 9, all'inizio dell'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: «Per le offerte di quote o azioni di OICR chiusi.»;

3) all'art. 12,

i) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Regime linguistico del prospetto e del documento di esenzione»;

ii) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini delle esenzioni previste dall'art. 1, paragrafo 4, lettere d-bis), d-ter), f), g), h), i), e paragrafo 5, lettere b-bis), e), f), g), h), del regolamento prospetto, il documento è redatto in lingua italiana o in lingua inglese, a scelta dell'emittente o dell'offerente.»;

4) all'art. 13, il comma 3 è abrogato;

b) Capo V,

1) Sezione I, all'art. 34-ter, il comma 04 è abrogato;

2) Sezione II, all'art. 34-quinquies, comma 2,

i) l'alinea è sostituito dal seguente: «L'adesione all'offerta è effettuata con le modalità indicate nel prospetto. All'atto dell'adesione sono forniti almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:»;

ii) alla lettera a) dopo le parole: «copia del prospetto» sono aggiunte le seguenti: «in formato elettronico»;

II. Titolo II, Capo II, all'art. 50, comma 3, la lettera a) è soppressa;

C. nella Parte III,

I. Titolo I,

a) Capo I, all'art. 51, comma 1, la lettera a) è soppressa;

b) Capo II,

1) all'art. 52,

i) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli oggetto di ammissione alle negoziazioni anche ai sensi dell'art. 4.»;

ii) al comma 2, dopo le parole: «sui contenuti del prospetto» sono inserite le seguenti: «e sulla tempistica del procedimento di approvazione»;

2) all'art. 57, comma 1, le parole: «si applicano i commi 02 e 04» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il comma 02»;

c) il Capo IV, contenente l'art. 63, è abrogato;

II. Titolo II, il Capo VI, contenente gli articoli 108, 109, 109-ter, 110, 111, 111-ter e 112, è abrogato;

III. Titolo V-bis, Capo II, all'art. 144-duodecies, comma 1, lettera d), le parole: «e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico» sono soppresse;

IV. Titolo VII, Capo II,

a) Sezione I, all'art. 152-quinquies.1, comma 1, la parola: «ventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;

b) la Sezione II, contenente gli articoli 152-sexies, 152-septies e 152-octies, è abrogata.

2. Nell'allegato 3 (Informazione societaria), gli allegati 3G (Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante), 3G-bis (Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante) e 3G-ter (Comunicazione degli emittenti che hanno perduto la qualifica di emittente azioni e/o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante) sono abrogati.

3. Nell'allegato 5-bis (Calcolo del limite al cumulo degli incarichi), schema 1, paragrafo 3, le parole «e non diffuse» sono soppresse.

4. L'allegato 6 [Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i «soggetti rilevanti»)] è abrogato.

Art. 2.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249 e successive modifiche

1. Nel regolamento mercati, Parte II, Titolo I, Capo IV, gli articoli 15, 17 e 18 sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e successive modifiche

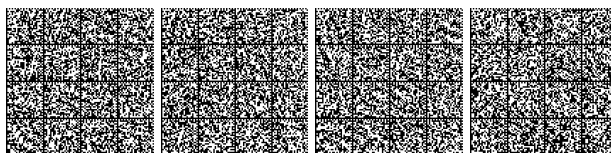
1. Nel regolamento OPC sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, le parole: «e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante» e la parola: «unitariamente», sono soppresse;

b) all'art. 7, comma 1, lettera d-bis), le parole: «nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati» sono soppresse;

c) all'art. 10, comma 1,

i) dopo le parole «minori dimensioni», il segno di interpunzione: «,» è sostituito dalla seguente: «e»;



ii) le parole «e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante» sono soppresse;

d) all'art. 13, comma 3, il punto iii) è abrogato.

2. Nell'allegato 4 (Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, le parole: «e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante» e la parola: «unitariamente», sono soppresse;

b) nel punto 2.7, le parole: «previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al regolamento n. 809/2004/CE», sono sostituite dalle seguenti: «previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980».

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La modifica di cui all'art. 1, comma 1, lettera B, punto I, a), n. 2), si applica a decorrere dal 15 giugno 2026.

Roma, 14 maggio 2026

Il Presidente Vicario: MOSCA

26A02554

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido folico, «Acido Folico Zentiva».

Estratto determina AAM/AIC n. 153 del 15 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2023/251.

Procedura europea n. CZ/H/1330/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACIDO FOLICO ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7, 20121 Milano, Italia.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«5 mg compresse» 20 compresse in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 052772011 (in base 10) 1LBH5C (in base 32);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 052772023 (in base 10) 1LBH5R (in base 32);

«5 mg compresse» 60 compresse in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 052772035 (in base 10) 1LBH63 (in base 32);

«5 mg compresse» 120 compresse in blister Al-Pvc/Pvdc - A.I.C. n. 052772047 (in base 10) 1LBH6H (in base 32).

Principio attivo: acido folico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Emona Biopharma prodaja in posrednistvo d.o.o.

Dunajska Cesta 156, Ljubljana 1000, Slovenia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle



caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 21 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02537

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Gedeon Richter».

Estratto determina AAM/AIC n. 155 del 15 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2024/181.

Procedura europea n. PL/H/0986/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DABIGATRAN ETEXILATO GEDEON RICHTER, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter Plc., con sede legale e domicilio fiscale in Gyömrői Ut 19-21, 1103 Budapest, Ungheria.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935018 (in base 10) 1LHGCB (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935020 (in base 10) 1LHGCD (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935032 (in base 10) 1LHGCS (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935044 (in base 10) 1LHGD4 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935057 (in base 10) 1LHGDK (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935069 (in base 10) 1LHGDx (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935071 (in base 10) 1LHGDZ (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935083 (in base 10) 1LHGFC (in base 32);

Principio attivo: dabigatran etexilato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polonia

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői Ut 19-21, 1103 Budapest X, Ungheria

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935018 (in base 10) 1LHGCB (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935020 (in base 10) 1LHGCD (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935032 (in base 10) 1LHGCS (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935044 (in base 10) 1LHGD4 (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935057 (in base 10) 1LHGDK (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935069 (in base 10) 1LHGDx (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935071 (in base 10) 1LHGDZ (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in blister OPA/AL/PE/ESSICANTE/AL - A.I.C. n. 052935083 (in base 10) 1LHGFC (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare.

Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti

salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), *MRI Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 gennaio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02538

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto secco nativo (3-6:1) derivato da radice di genziana (*Gentiana lutea* L.), fiori di primula (*Primula veris* L.), romice crespo (*Rumex crispus* L.), fiori di sambuco (*Sambucus nigra* L.), verbena (*Verben officinalis* L.) (1:3:3:3:3). Solvente di estrazione: etanolo 51 % (m/m), «Sinupret Sinusite».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 156 del 15 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2024/146.

Procedura europea n. DE/H/7949/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SINUPRET SINUSITE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bionorica SE, con sede legale e domicilio fiscale in Neumarkt, Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318 Neumarkt, Germania (DE).

Confezioni:

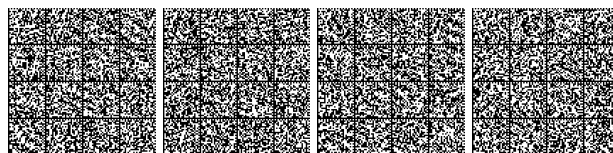
«compresse rivestite» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052712015 (in base 10) 1L8NLH (in base 32);

«compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052712027 (in base 10) 1L8NLV (in base 32).

Principio attivo: estratto secco nativo (3-6:1) derivato da radice di genziana (*Gentiana lutea* L.), fiori di primula (*Primula veris* L.), romice crespo (*Rumex crispus* L.), fiori di sambuco (*Sambucus nigra* L.), verbena (*Verben officinalis* L.) (1:3:3:3:3). Solvente di estrazione: etanolo 51% (m/m).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318 Neumarkt, Germania (DE).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare

periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 11 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02539**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base sumatriptan, «Sumatriptan Klaria».**

Estratto determina AAM/PPA n. 277/2026 del 18 maggio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/3.

Cambio nome: C1B/2026/333.

Numero procedura europea: DE/H/7664/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Klaria AB, con sede legale e domicilio fiscale in Viridings Allé n. 2, 754 50 Uppsala, Svezia.

Medicinale: SUMATRIPTAN KLARIA.

Confezioni A.I.C. n.:

051463014 - «27 mg film orosolubile» 2 bustine in PI/Al/Pe;

051463026 - «27 mg film orosolubile» 6 bustine in PI/Al/Pe;

alla società CNX Therapeutics Ireland Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 5th Floor Rear, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, D04 C5Y6, Irlanda.

Con variazione della denominazione del medicinale in: SUMATRIPTAN CNX THERAPEUTICS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02540

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dobutamina cloridrato, «Dobutamina Bioindustria Lim».

Estratto determina AAM/PPA n. 273/2026 del 18 maggio 2026

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale DOBUTAMINA BIOINDUSTRIA LIM:

tipo II, C.6.a) - variazione per estensione d'uso:

esecuzione del test da sforzo cardiaco, in alternativa all'esercizio fisico, in pazienti che non sono in grado di svolgere in modo soddisfacente l'esercizio fisico di routine.

Si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.2, 6.6 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, i paragrafi 1, 2, 3, 4 e la sezione destinata agli operatori sanitari del foglio illustrativo; modifiche editoriali e di allineamento alla versione corrente del QRD template.

La descrizione della confezione autorizzata, al paragrafo 8 dell'RCP, è stata aggiornata con l'aggiunta del materiale del confezionamento primario specificato al paragrafo 6.5:

da:

034449013 - «250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

a:

034449013 - «250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml.

La nuova estensione d'uso: esecuzione del test da sforzo cardiaco, in alternativa all'esercizio fisico, in pazienti che non sono in grado di svolgere in modo soddisfacente l'esercizio fisico di routine non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., codice fiscale 01679130060, con sede legale e domicilio fiscale in via De Ambrosiis n. 2 - 15067 Novi Ligure (AL), Italia.

Codice pratica: VN2/2026/16.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

26A02555

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefepime dicloridrato monoidrato, «Cepim».

Estratto determina AAM/PPA n. 279/2026 del 18 maggio 2026

Si autorizzano le seguenti variazioni, con procedura VN2/2025/162, relativamente al medicinale CEPIM:

tipo IB, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

tipo IB, B.II.d.2 - modifica della procedura di prova del prodotto finito; d) altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte);

tipo IB, B.II.e - modifica del confezionamento primario del prodotto finito; z) altra variazione;

tipo IAin, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; a) sito di confezionamento secondario;

tipo II, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; z) altra variazione;

tipo IB, B.II.b.4 - modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito; b) sino a dieci volte inferiore;

tipo IB, B.III.1 - presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla Farmacopea europea; a) certificato di conformità alla monografia corrispondente della Farmacopea europea; 3) nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante (sostituzione o aggiunta);

tipo IAin, B.II.b.2 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; c) sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 2) compresi il controllo dei lotti/le prove;

tipo IB, B.II.b.1 - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; f) sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili (compresi quelli fabbricati secondo un metodo asettico), ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici;

tipo IB, B.II.b.3 - modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; a) modifica minore nel procedimento di fabbricazione.

Si modifica il solo foglio illustrativo, sezione 6, per la modifica del produttore, come di seguito descritto:

da:

produttore: Latina Pharma S.p.a., via Murillo, 7 - 04013 Sermoneta (LT);

a:

produttore: MITIM S.r.l., via Cacciamali 34-38 - 25125 Brescia.

Si autorizzano le seguenti variazioni, con procedura VN2/2026/93, relativamente al medicinale «Cepim»:

tipo IA, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; a) modifica che rientra nei criteri di accettazione di cui alle specifiche per il titolo;



tipo IA, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo attributo di specifica con indicazione della procedura analitica e dei criteri di accettazione corrispondenti;

tipo IA, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo attributo di specifica con indicazione della procedura analitica e dei criteri di accettazione corrispondenti;

tipo IA, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo attributo di specifica con indicazione della procedura analitica e dei criteri di accettazione corrispondenti;

tipo IA, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo attributo di specifica con indicazione della procedura analitica e dei criteri di accettazione corrispondenti;

tipo IA, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo attributo di specifica con indicazione della procedura analitica e dei criteri di accettazione corrispondenti;

tipo IB, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo attributo di specifica con indicazione della procedura analitica e dei criteri di accettazione corrispondenti;

tipo IB, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo attributo di specifica con indicazione della procedura analitica e dei criteri di accettazione corrispondenti;

tipo IA, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo attributo di specifica con indicazione della procedura analitica e dei criteri di accettazione corrispondenti;

tipo IB, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo attributo di specifica con indicazione della procedura analitica e dei criteri di accettazione corrispondenti;

tipo IA, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; c) aggiunta di un nuovo attributo di specifica con indicazione della procedura analitica e dei criteri di accettazione corrispondenti;

tipo II, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; e) modifica che non rientra nei criteri di accettazione di cui alle specifiche del prodotto finito;

tipo II, Q.II.d.1 - modifica dell'attributo di specifica e/o dei criteri di accettazione del prodotto finito; e) modifica che non rientra nei criteri di accettazione di cui alle specifiche del prodotto finito;

tipo II, Q.II.e.1 - modifica del confezionamento primario del prodotto finito; b) modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore; 2) prodotti finiti sterili;

tipo IB, Q.II.e.7 - modifica del fabbricante, del processo di sterilizzazione o del fornitore degli elementi di confezionamento (se menzionati nel fascicolo); b) aggiunta o sostituzione di un sito responsabile della sterilizzazione di un elemento di confezionamento e/o modifica del processo di sterilizzazione;

tipo IB, Q.II.e.7 - modifica del fabbricante, del processo di sterilizzazione o del fornitore degli elementi di confezionamento (se menzionati nel fascicolo); b) aggiunta o sostituzione di un sito responsabile della sterilizzazione di un elemento di confezionamento e/o modifica del processo di sterilizzazione.

Confezione: A.I.C. 028896025 - «1000 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., codice fiscale 00403210586, con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Arte, 69 - 00144 Roma, Italia.

Codici pratica: VN2/2025/162 - VN2/2026/93.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al foglio illustrativo, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02556

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fentanil, «Fentanil Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 287/2026 del 18 maggio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4) per aggiornamento del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per aggiunta dell'avvertenza relativa all'uso concomitante di anticolinergici (EMA/H/C/PSU-SA/00000459/202309), adeguamento all'ultima versione del QRD template

relativamente al medicinale FENTANIL ZENTIVA (A.I.C. n. 037609) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: DE/H/0637/001-005/WS/057.

Codice pratica: VC2/2025/278.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7, 20121, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la tradu-



zione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02557

Comunicato relativo all'avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

L'avviso citato in epigrafe, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 115 del 20 maggio 2026, deve essere rettificato come segue:

laddove è scritto

«DET PRES 649/2026 del 14 maggio 2026 avente ad oggetto "Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali" del medicinale AMVUTTRA.»

leggasi

«DET PRES 649/2026 del 14 maggio 2026 avente ad oggetto "Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" del medicinale AGAMREE.»

26A02648

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Revisione del regolamento concernente la collaborazione tra l'Autorità nazionale anticorruzione e altri enti per lo svolgimento di attività formative.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del Consiglio del 6 maggio 2026, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 174 del 6 maggio 2026 recante «Revisione del regolamento concernente la collaborazione tra A.N.A.C. e altri enti per lo svolgimento di attività formative adottato con delibera n. 1117 del 4 novembre 2020, integrato con le modifiche introdotte con la delibera n. 336 del 23 luglio 2025».

La delibera e il testo consolidato sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento.att.formative-del.174.2026>

26A02578

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 maggio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1765
Yen	184,87
Corona ceca	24,333
Corona danese	7,4726
Lira Sterlina	0,86488
Fiorino ungherese	356,03
Zloty polacco	4,2398
Nuovo leu romeno	5,2105
Corona svedese	10,8765
Franco svizzero	0,9163
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	10,8275
Rublo russo	-
Lira turca	53,386
Dollaro australiano	1,6249
Real brasiliano	5,7671
Dollaro canadese	1,6079
Yuan cinese	7,9961
Dollaro di Hong Kong	9,2112
Rupia indonesiana	20500,04
Shekel israeliano	3,4206
Rupia indiana	112,1385
Won sudcoreano	1732,87
Peso messicano	20,2592
Ringgit malese	4,6148
Dollaro neozelandese	1,9785
Peso filippino	71,683
Dollaro di Singapore	1,4938
Baht thailandese	38,136
Rand sudafricano	19,3488

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02579



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 12 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1738
Yen	184,98
Corona ceca	24,324
Corona danese	7,4729
Lira Sterlina	0,86803
Fiorino ungherese	357,23
Zloty polacco	4,248
Nuovo leu romeno	5,2045
Corona svedese	10,8935
Franco svizzero	0,9172
Corona islandese	143,8
Corona norvegese	10,771
Rublo russo	-
Lira turca	53,2905
Dollaro australiano	1,6252
Real brasiliano	5,7561
Dollaro canadese	1,6088
Yuan cinese	7,9726
Dollaro di Hong Kong	9,1887
Rupia indonesiana	20538,21
Shekel israeliano	3,4163
Rupia indiana	112,2585
Won sudcoreano	1747,64
Peso messicano	20,2454
Ringgit malese	4,6177
Dollaro neozelandese	1,9743
Peso filippino	72,152
Dollaro di Singapore	1,4937
Baht thailandese	38,055
Rand sudafricano	19,399

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02580

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1715
Yen	184,83
Corona ceca	24,347
Corona danese	7,4738
Lira Sterlina	0,86713
Fiorino ungherese	358,7
Zloty polacco	4,2513
Nuovo leu romeno	5,2061
Corona svedese	10,915
Franco svizzero	0,9155
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	10,7415
Rublo russo	-
Lira turca	53,2069
Dollaro australiano	1,6158
Real brasiliano	5,7449
Dollaro canadese	1,6039
Yuan cinese	7,9556
Dollaro di Hong Kong	9,1735
Rupia indonesiana	20496,97
Shekel israeliano	3,4066
Rupia indiana	112,0793
Won sudcoreano	1743,87
Peso messicano	20,1774
Ringgit malese	4,6046
Dollaro neozelandese	1,9749
Peso filippino	71,925
Dollaro di Singapore	1,4904
Baht thailandese	37,88
Rand sudafricano	19,2712

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02581



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 14 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1702
Yen	184,83
Corona ceca	24,302
Corona danese	7,4729
Lira Sterlina	0,86618
Fiorino ungherese	357,43
Zloty polacco	4,2378
Nuovo leu romeno	5,2054
Corona svedese	10,9145
Franco svizzero	0,915
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	10,798
Rublo russo	-
Lira turca	53,1677
Dollaro australiano	1,6162
Real brasiliano	5,8475
Dollaro canadese	1,606
Yuan cinese	7,94
Dollaro di Hong Kong	9,1662
Rupia indonesiana	20437,54
Shekel israeliano	3,3998
Rupia indiana	112,0675
Won sudcoreano	1745,62
Peso messicano	20,1255
Ringgit malese	4,6006
Dollaro neozelandese	1,9734
Peso filippino	71,998
Dollaro di Singapore	1,4901
Baht thailandese	37,815
Rand sudafricano	19,1994

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02582

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 15 maggio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1628
Yen	184,36
Corona ceca	24,333
Corona danese	7,4728
Lira Sterlina	0,8705
Fiorino ungherese	359,78
Zloty polacco	4,2465
Nuovo leu romeno	5,2166
Corona svedese	10,982
Franco svizzero	0,9144
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	10,845
Rublo russo	-
Lira turca	52,9598
Dollaro australiano	1,6265
Real brasiliano	5,8517
Dollaro canadese	1,5995
Yuan cinese	7,9194
Dollaro di Hong Kong	9,1065
Rupia indonesiana	20452,14
Shekel israeliano	3,3977
Rupia indiana	111,594
Won sudcoreano	1743,76
Peso messicano	20,2024
Ringgit malese	4,5942
Dollaro neozelandese	1,9908
Peso filippino	71,738
Dollaro di Singapore	1,4884
Baht thailandese	37,989
Rand sudafricano	19,3739

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A02583



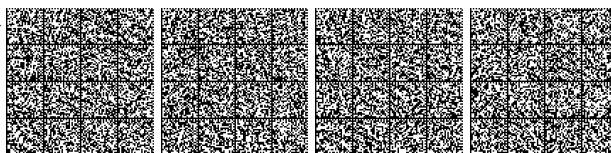
MINISTERO DELL'INTERNO**Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare
la gestione del dissesto finanziario del Comune di Calvi Risorta.**

Il Comune di Calvi Risorta (CE), con deliberazione n. 1 del 7 gennaio 2026, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2026, la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Calvi Risorta (CE), nelle persone della dott.ssa Rita Riccio, del dott. Eugenio Riccardelli e del dott. Giancarlo Culini, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

26A02575MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-120) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 2 6 *

€ 1,00

